# SENATO DELLA REPUBBLICA

--- XI LEGISLATURA ----

# GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

# 221° RESOCONTO

SEDUTE DI MARTEDÌ 12 OTTOBRE 1993

# INDICE

Commissioni permanenti		
1ª - Affari costituzionali	Pag.	71
2ª - Giustizia	»	75
6a - Finanze e tesoro	<b>»</b>	80
8ª - Lavori pubblici, comunicazioni	<b>»</b>	88
9ª - Agricoltura e produzione agroalimentare	»	113
10 <sup>a</sup> - Industria	»	115
11ª - Lavoro	»	117
12ª - Igiene e sanità	»	121
Commissioni riunite		
1ª (Affari costituzionali) e 5ª (Bilancio)	Pag.	8
7ª (Istruzione) e 10ª (Industria)	»	69
Giunte		
Elezioni e immunità parlamentari	Pag.	. 3
Organismi bicamerali		
Mafia	Pag.	. 129
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	D	125
CONVOCAZIONI	rug.	. 133

# GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

#### MARTEDÌ 12 OTTOBRE 1993

97ª Seduta

Presidenza del Presidente
PELLEGRINO

La seduta inizia alle ore 14,50.

#### VERIFICA DEI POTERI

### Regione Campania

(R 019 0 00, C 21a, 0005)

Il senatore SAPORITO, relatore per la Regione Campania, illustra la relazione per l'Assemblea sull'elezione contestata del senatore Alfredo Bargi, il cui testo è stato già distribuito ai tutti i componenti della Giunta.

La Giunta quindi, all'unanimità, approva tale relazione, ai sensi dell'articolo 17, ultimo comma, del Regolamento per la verifica dei poteri.

#### AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE

La Giunta esamina la seguente domanda:

- Doc. IV, n. 152, contro il senatore Leonardi per i reati di cui agli articoli 81, comma 1, 110, 319, 319-bis, 61, n. 2, del codice penale, 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e 4 della legge della legge 18 novembre 1981, n. 659 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio; violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento pubblico dei partiti politici). (R 135 0 00, C 21a, 0139)

Il PRESIDENTE espone preliminarmente i fatti. Prendono quindi la parola i senatori MAISANO GRASSI, SAPORITO, DI LEMBO, PREIONI, FILETTI e FRANCHI.

La Giunta ascolta il senatore LEONARDI, che fornisce chiarimenti, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento del Senato. Gli pone domande il PRESIDENTE.

Congedato il senatore Leonardi, si apre un dibattito, nel corso del quale intervengono i senatori FABJ RAMOUS, FILETTI, PINTO, CASOLI e FRANCHI.

Successivamente, la Giunta sospende l'esame del documento.

La Giunta riprende quindi l'esame congiunto, rinviato nella seduta del 7 ottobre 1993, delle seguenti domande:

1) Doc. IV, n. 149, contro il senatore Citaristi, per i reati di cui agli articoli 81,comma 1, 110, 319, 319-bis, 61, numero 2, del codice penale, 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 (corruzione per un atto contrario ai dover d'ufficio; violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento pubblico dei partiti politici); agli articoli 81, comma 1, 110, 319, 319-bis, 61, numero 2, del codice penale, 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio; violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento pubbico dei partiti politici); agli articoli 81, comma 1, 110, 319, 319-bis, 61, numero 2, del codice penale, 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio; violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento pubblico dei partiti politici); agli articoli 81, commi 1 e 2, 110, 319, 319-bis, 61, numero 2, del codice penale, 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio; violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento pubblico dei partiti politici); articoli 81, commi 1 e 2, 110, 319, 319-bis, 61, numero 2, del codice penale, 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio; violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento pubblico dei partiti politici); agli articoli 81, 110, 319, 319-bis, 61, numero 2, del codice penale (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio); agli articoli 110, 319, 319-bis, 61, numero 2, del codice penale (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio); agli articoli 110, 319, 319-bis, 61, numero 2, del codice penale (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio); agli articoli 81, comma 1, 110, 319, 319-bis, 61, numero 2, del codice penale, 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio; violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento pubblico dei partiti politici); agli articoli 81, 110, 319, 319-bis, 61, numero 2, del codice penale (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio); 81, 110, 319, 319-bis, 61, numero 2, del codice penale (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio); agli articoli 81, commi 1 e 2, 110, 319, 319-bis, 61, numero 2, del codice penale, 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio; violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento pubblico dei partiti politici); agli articoli 81, 110, 319, 319-bis, 61, numero 2, del codice penale (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio); agli articoli 110, 319, 319-bis, 61, numero 2, del codice penale (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio); agli articoli 81, comma 1, 110, 319, 319-bis, 61, numero 2, del codice penale, 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio; violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento pubblico dei partiti politici); agli articoli 81, 110, 319, 319-bis, 61, numero 2, del codice penale (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio); agli articoli 81, commi 1 e 2, 110, 319, 319-bis, 61, numero 2, del codice penale, 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio; violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento pubblico dei partiti politici). (R 135 0 00, C 21ª, 0136)

2) Doc. IV, n. 171, contro il senatore Citaristi per i reati di cui agli articoli 81, 110, 319, 319-bis, e 61, numero 2, del codice penale (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio); agli articoli 81, commi 1 e 2, 110, 319, 319-bis, 61, numero 2, del codice penale, 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio; violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento pubblico dei partiti politici); agli articoli 81, commi 1 e 2, 110, 319, 61, numero 2, del codice penale, 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio; violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento pubblico dei partiti politici); agli articoli 319 e 61, numero 2, del codice penale (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio); agli articoli 81, commi 1 e 2, 110, 319, 61, numero 2, del codice penale, 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio; violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento pubblico dei partiti politici); agli articoli 81, 110, 319, 319-bis, 61, numero 2, del codice penale, 4 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e 7 della legge 18 novembre 1981, n. 659 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio; violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento pubblico dei partiti politici); agli articoli 81, commi 1 e 2, 648, 61 numero 2, 7 del codice penale, 4 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e 7 della legge 18 novembre 1981, n. 659 (ricettazione; violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento pubblico dei partiti politici); agli articoli 81, 110, 319, 319-bis, 61, numero 2, del codice penale, 4 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e 7 della legge 18 novembre 1981, n. 659 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio; violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento pubblico dei partiti politici); 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 (violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento pubblico dei partiti politici); agli articoli 81, commi 1 e 2, 110, 319, 319-bis del codice penale, 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio; violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento pubblico dei partiti politici); agli articoli 81, commi 1 e 2, 110, 319, 319-bis, 61, numero 2, del codice penale, 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 (corruzione per un atto contrario ai doveri

d'ufficio; violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento pubblico dei partiti politici); agli articoli 81, commi 1 e 2, 648, 61, numero 2, 7, del codice penale, 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 (ricettazione; violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento pubblico dei partiti politici); agli articoli 81, comma 1, 110, 319, 319-bis, 61, numero 2, del codice penale, 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio; violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento pubblico dei partiti politici); agli articoli 81, 110, 319, 319-bis, 61, numero 2, del codice penale, 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio; violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento pubblico dei partiti politici) (R 135 0 00, C 21<sup>a</sup>, 0137)

3) Doc. IV, n. 211, contro il senatore Citaristi per il reato di cui agli articoli 81, capoverso, 110 e 319 del codice penale (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio). (R 135 0 00, C 21°, 0138)

Il PRESIDENTE riassume sinteticamente i fatti.

Quindi, la Giunta – in ordine al Doc. IV, n. 149 – delibera, con separate votazioni, di proporre:

- a) la concessione dell'autorizzazione a procedere (all'unanimità);
- b) di dichiarare improcedibile l'ulteriore richiesta di autorizzazione a compiere gli atti di cui all'articolo 343, comma 2, del codice di procedura penale (a maggioranza):
- c) il diniego dell'autorizzazione (non richiesta per i capi 2 e 3) ad eseguire provvedimento che disponga la custodia cautelare (a maggioranza).

Quindi, circa il *Doc*. IV, n. 171, la Giunta – con separate votazioni – delibera di proporre:

- a) la concessione dell'autorizzazione a procedere (all'unanimità);
- b) di dichiarare improcedibile l'ulteriore richiesta di autorizzazione a compiere gli atti di cui all'articolo 343, comma 2, del codice di procedura penale (a maggioranza);
- c) il diniego dell'autorizzazione ad eseguire provvedimento che disponga la custodia cautelare (a maggioranza).

Infine, circa il *Doc*. IV, n. 211, la Giunta – con separate votazioni – delibera di proporre:

- a) la concessione dell'autorizzazione a procedere (all'unanimità);
- b) il diniego dell'autorizzazione a compiere atti di perquisizione locale e sequestro (a maggioranza);
- c) di dichiarare improcedibile l'ulteriore richiesta di auotrizzazione a compiere tutti gli atti di indagine preliminare (ad esclusione dell'adozione di misure cautelari personali) che si dovessero rendere necessari (a maggioranza).

La Giunta incarica il senatore Pellegrino di redigere le relazioni per l'Assemblea.

La Giunta riprende quindi l'esame del *Doc.* IV, n. 152, contro il senatore Leonardi. (R 135 0 00, C 21<sup>a</sup>, 0139)

La Giunta – con separate votazioni – delibera di proporre:

- a) il diniego dell'autorizzazione a procedere per il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (all'unanimità);
- b) il diniego dell'autorizzazione a procedere per il reato di violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento pubblico dei partiti politici (a maggioranza);
- c) di dichiarare improcedibile (qualora l'Assemblea respingesse la precedente proposta della Giunta, concedendo pertanto l'autorizzazione al procedimento) l'ulteriore richiesta di autorizzazione a compiere gli atti di cui all'articolo 343, comma 2, del codice di procedura penale (a maggioranza).

Infine, la Giunta incarica il senatore Casoli di redigere la relazione per l'Assemblea.

La seduta termina alle ore 15,45.

## COMMISSIONI 1ª e 5ª RIUNITE

1ª (Affari costituzionali)5ª (Programmazione economica, bilancio)

## MARTEDÌ 12 OTTOBRE 1993

11ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente della 5ª Commissione ABIS indi del Vice Presidente della 5ª Commissione CAVAZZUTI

Intervengono i ministri della Sanità Garavaglia e per la funzione pubblica Cassese ed i sottosegretari di Stato per il tesoro Coloni e per il bilancio Grillo.

La seduta inizia alle ore 10,45.

IN SEDE REFERENTE

# Interventi correttivi di finanza pubblica (1508)

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame dell'articolo 9, sospeso nella seduta di venerdì 8 ottobre 1993.

Il senatore Carrara illustra gli emendamenti 9.2 e 9.36. Precisa che essi sono finalizzati ad evitare che in un settore così delicato come quello sanitario si proceda in modo indiscriminato, limitando fortemente il tourn-over e ridimensionando, senza l'indicazione di criteri, le incentivazioni a favore del personale.

Fa presente che il minore risparmio determinato dai suoi emendamenti all'articolo 9 viene compensato da un saldo positivo di risparmio che si realizzerebbe attraverso l'approvazione degli emendamenti da lui stesso presentati all'articolo 17.

Sottolinea, infine, l'opportunità di affidare alla commissione unica del farmaco un ruolo decisivo nella riclassificazione dei farmaci, con l'effetto di realizzare risparmi di spesa senza incidere sulla efficacia dei servizi. Il senatore MANARA illustra, quindi, gli emendamenti presentati dal gruppo della Lega Nord, soffermandosi in particolare sull'emendamento 9.33, concernente la prevenzione dei rischi radiologici.

La senatrice BETTONI BRANDANI osserva che si dovrebbe procedere ad una seria verifica dei costi del servizio sanitario, anche al fine di predisporre un complessivo riordino finanziario che consenta alle regioni e alle nuove aziende di programmare le attività senza dover subire le conseguenze negative delle gestioni trascorse.

Dopo aver rilevato che il risparmio valutato nella relazione tecnica con riferimento alla spesa per i farmaci non è realistico, l'oratrice ritiene che si dovrebbe intervenire, quanto alla diagnostica, per diminuire la spesa per interessi delle forniture di beni e servizi, nonchè attraverso la ridefinizione dei contratti di mutuo in essere. È favorevole, infine, alla eliminazione del *ticket* per i farmaci inseriti nella seconda fascia.

Il senatore RIZ illustra l'emendamento 9.10.

Il senatore PAVAN si sofferma sugli emendamenti 9.25 e 9.40, precisando che essi sono volti a mantenere il congedo straordinario previsto per il personale di radiologia.

Il senatore DIONISI illustra gli emendamenti presentati dal Gruppo di Rifondazione comunista. Si augura che sulla norma relativa al turn-over si compia una ulteriore riflessione, specie in relazione alle gravissime conseguenze che essa potrebbe determinare per il funzionamento delle strutture sanitarie.

Si chiede, inoltre, quale coerenza vi sia fra le misure proposte e le teorie ormai generalizzate sulla responsabilizzazione del personale e sulla qualità totale delle prestazioni. A suo avviso gran parte dei punti toccati dal provvedimento rientrano, del resto, nella materia contrattuale.

Non concorda, infine, con la soppressione o il forte ridimensionamento delle indennità di incentivazione, che hanno assunto sin dalla loro istituzione un valore sostanzialmente retributivo. Precisa che nell'emendamento 9.1 il valore di 500 milioni indicato alla lettera a) si deve intendere sostituito con quello di 300 milioni.

Il senatore CARPENEDO ritiene che occorrerebbe essere più conseguenti rispetto alla scelta di trasferire interamente le competenze in materia sanitaria alle regioni. Se, infatti, tale orientamento è confermato, anche alla luce della recente sentenza della Corte costituzionale, appare opportuno demandare all'autonomia regionale anche le decisioni che riguardano il personale, fermi restando i limiti di bilancio.

Il relatore RIVIERA dichiara il proprio avviso contrario sull'emendamento 9.1.

Il ministro GARAVAGLIA conferma che l'impostazione del Governo è quella di attuare in modo efficace il trasferimento delle competenze alle regioni: si è instaurato, a questo fine, un proficuo rapporto con la Conferenza Stato-regioni.

Esprime avviso contrario su tutti gli emendamenti riguardanti il personale. Ritiene, infatti, che l'articolo 9 abbia una sua precisa logica interna che non dovrebbe essere alterata e che tiene conto delle esigenze derivanti dalla ristrutturazione territoriale delle unità sanitarie.

Dichiara, infine, di essere favorevole al mantenimento del congedo straordinario del personale di radiologia, mentre non condivide le proposte volte a confermare le indennità che rappresentano una forma di inaccettabile monetizzazione.

Il senatore SPOSETTI osserva che la linea del Governo in materia sanitaria non è dissimile da quella prescelta già negli anni passati. Ricorda che in occasione della finanziaria per il 1993 l'allora ministro De Lorenzo si pronunciò in modo analogo rispetto a quanto oggi affermato dal ministro Garavaglia.

A suo avviso, per evitare che si producano ulteriori effetti negativi, dato che anche sul piano finanziario le iniziative dei precedenti Governi non hanno realizzato risultati apprezzabili, è indispensabile che vi sia una chiara assunzione di responsabilità da parte dell'Esecutivo. Non è sufficiente, infatti, la presa di posizione del solo Ministro di settore.

Rileva, inoltre, contraddizioni fra lo schema di decreto legislativo recentemente approvato dal Consiglio dei Ministri e le misure contenute nel disegno di legge in esame. Chiede chiarimenti in proposito.

Il presidente ABIS esprime parere negativo sull'emendamento 9.1 ritenendo che esso contrasti con l'impostazione complessiva del provvedimento. Condivide le osservazioni formulate dal Ministro della sanità.

Il ministro CASSESE precisa che il coordinamento fra le norme contenute nel disegno di legge in esame in materia di sanità e le previsioni dello schema di decreto legislativo proposto dal Governo potrà essere effettuato in sede di deliberazione definitiva di tale provvedimento.

L'emendamento 9.1, posto ai voti, è respinto.

Il senatore CARRARA, ribadite le valutazioni precedentemente espresse, auspica che sugli argomenti in questione si adottino criteri di attuazione non rigidi.

Il senatore MARTELLI si augura che, almeno per quanto riguarda il turn-over del personale paramedico, si voglia accedere ad un ripensamento. Segnala nuovamente che in caso contrario si avrebbero gravi conseguenze sulla funzionalità delle strutture sanitarie.

La senatrice MARINUCCI MARIANI ricorda che le carenze di organico del personale infermieristico costituiscono, da tempo, un serio problema del servizio sanitario. Non crede, d'altra parte, che l'accorpa-

mento delle USL potrà migliorare la situazione, dato che esso determinerà un risparmio del solo personale amministrativo. Ritiene che potrebbe essere adottata una linea analoga a quella prescelta per gli enti locali.

Il senatore PICANO ritiene che il contenimento del turn-over deve essere valutato in relazione alla prospettiva di sopprimere taluni siti ospedalieri di scarsa utilità. Dichiara, pertanto, di essere contrario all'emendamento 9.2.

Il senatore GUALTIERI osserva che i tempi per attuare tali soppressioni non potranno essere brevi. Nel frattempo, con la norma che riduce il *turn-over* si crea un serio pregiudizio al sistema sanitario. È favorevole, quindi, all'emendamento 9.2.

La senatrice BETTONI BRANDANI, pur riconoscendo che esiste un problema di contenimento del *turn-over*, ritiene che tale obiettivo debba essere perseguito sulla base di criteri non rigidi. Sarebbe opportuno, pertanto, demandare alle singole regioni anche le decisioni in materia di personale, fermi restando i limiti di bilancio.

Il senatore CROCETTA dichiara che il suo Gruppo voterà a favore dell'emendamento 9.2, anche se la norma di copertura ivi prevista non è del tutto convincente. A suo avviso, in materia di sanità non si può ragionare in astratto, ma occorre valutare le questioni tenendo conto dei concreti disagi che si determinano ai cittadini. Prima di procedere alla chiusura di un ospedale, ad esempio, sarebbe opportuno considerare la situazione dei trasporti esistente nella zona interessata per verificare se sia praticabile il collegamento con l'ospedale più lontano.

Il senatore REVIGLIO ricorda che nel nostro Paese vi è un numero eccessivo di posti letto che determinano un onere molto gravoso per la struttura sanitaria nel suo complesso. Sulla linea di quanto realizzato all'estero, appare opportuno ridurre l'utilizzazione del ricovero ospedaliero ai soli casi in cui vi sia necessità di trattamenti intensivi. Condivide, pertanto, l'impostazione assunta dal Governo.

Si augura che anche la decisione di contenere il *turn-over* possa favorire una razionalizzazione delle strutture sanitarie e costituire una indicazione per le regioni che dovranno comunque agire in una situazione di scarsità di risorse finanziarie.

Il senatore MANARA annuncia il voto favorevole del Gruppo della Lega Nord.

Il senatore SPOSETTI afferma che, in base ai primi due commi dell'articolo 9, si fornisce un *alibi* al più completo immobilismo degli enti territoriali. Ribadisce pertanto il proprio dissenso rispetto all'impostazione della norma.

Il sottosegretario COLONI avverte che i primi due commi dell'articolo comportano un risparmio di spesa di 800 miliardi, mentre per l'emendamento 9.2 il risparmio prevedibile è di 550 miliardi (le ultime due disposizioni dell'emendamento medesimo sono sostanzialmente compensative).

Mentre il senatore PAVAN mantiene le proprie perplessità, il presidente ABIS fa osservare che il numero dei posti letto rimane complessivamente eccessivo nel nostro paese e, siccome è necessario compiere un generale ripensamento ed una razionalizzazione del servizio, è inevitabile che qualche categoria ne risenta in via temporanea. Una disciplina restrittiva costituisce l'unica soluzione per spingere gli enti interessati lungo la direzione desiderata.

La senatrice MARINUCCI MARIANI propone di accantonare l'esame dei primi due commi dell'articolo, essendo fortemente preoccupata per il blocco del personale sanitario.

Il relatore RIVIERA chiede un chiarimento sulle implicazioni finanziarie degli emendamenti 2.2 e 2.3.

Il presidente ABIS dispone pertanto l'accantonamento dell'esame di tutti gli emendamenti riferiti ai primi due commi dell'articolo 9.

Sono respinti, con il parere contrario del relatore RIVIERA e dei rappresentanti del Governo, gli emendamenti 9.28 e 9.30. Vengono ritirati gli emendamenti 9.29 e 9.34. Sono respinti, con l'avviso conforme del relatore RIVIERA e dei rappresentanti del Governo, gli emendamenti 9.31, 9.32 e 9.33. È dichiarato assorbito l'emendamento 9.35.

Sull'emendamento 9.36, il senatore CARRARA fa rilevare che esso presenta un onere quantificato in 280 miliardi. Il presidente ABIS obietta che per il Tesoro tale disposizione implica invece una spesa di 820 miliardi. A questo proposito però i senatori MARINUCCI MARIANI, CARRARA, CROCETTA e DIONISI esprimono riserve sulla determinazione di tale ammontare.

Il senatore RASTRELLI sollecita la votazione dell'emendamento 9.35. Il presidente ABIS avverte che esso è stato dichiarato inammissibile.

Il senatore CARRARA chiede la votazione per parti separate dell'emendamento 9.36. Il presidente ABIS fa presente che ciò non è possibile ed invita il presentatore a ritirare l'emendamento in vista di un'eventuale ripresentazione per l'esame in Assemblea. Aderisce a questa richiesta il senatore CARRARA, con l'adesione della senatrice MARINUCCI MARIANI, che ritira il subemendamento 9.36/1.

Con il parere contrario del relatore RIVIERA e del rappresentante del Governo, sono respinti gli emendamenti 9.37, e 9.39.

Riguardo all'emendamento 9.41 osserva il presidente ABIS che le competenze delle regioni a statuto speciale non possono essere modificate con legge ordinaria; con l'avviso favorevole del relatore e dei rappresentanti del Governo, posto ai voti, l'emendamento è approvato.

Il ministro CASSESE illustra quindi un nuovo testo dei primi due commi dell'articolo 9, al fine di tener conto delle modificazioni introdotte all'articolo 8 e rendere più elastica la disciplina. Avanza alcune perplessità la senatrice MARINUCCI MARIANI, domandando di conoscere quali conseguenze scaturirebbero dall'inosservanza del termine di 60 giorni ora proposto. A suo avviso, l'emendamento si ispira ad una concezione astratta del servizio ed ignora che le esigenze di personale insorgono in relazione a situazioni concrete, per cui l'iniziativa rischia di rimanere inapplicabile. Anche per il senatore PAVAN sono inappropriate limitazioni puramente numeriche.

Il senatore SPOSETTI sostiene che la precedenza accordata alle assunzioni del personale sanitario non può che avere effetti sulla spesa. Il presidente ABIS fa però osservare che, con la norma illustrata dal Ministro, si ottiene un'esplicitazione di carattere solo formale, rimanendo sul punto sostanzialmente invariato il contenuto.

Posto ai voti, il nuovo testo dei commi 1 e 2, presentato dal Ministro, è approvato. Rimangono di conseguenza preclusi gli emendamenti 9.2 e 9.3. Sono respinti gli emendamenti 9.4 e 9.5. È dichiarato precluso l'emendamento 9.7, così come i restanti emendamenti riferiti nei primi due commi dell'articolo.

Interviene quindi per richiamo al Regolamento il senatore CROCETTA. In riferimento all'emendamento 9.8, fa osservare che la dichiarazione di inammissibilità non può travolgere la norma di copertura prevista a compensazione delle maggiori spese, in quanto la sua parte politica intende rapportarla all'articolo 17, vertente anch'esso in materia sanitaria.

Il presidente ABIS si riserva di riesaminare la questione nel corso dell'esame dell'articolo 17.

Viene dichiarato precluso l'emendamento 9.10. Con l'avviso contrario del relatore RIVIERA e dei rappresentanti del Governo, sono respinti gli emendamenti 9.11 e 9.12.

In riferimento all'emendamento 9.13 (del quale omette la seconda parte, contenuta la clausola di compensazione) il senatore CROCETTA reclama un trattamento differenziato per i servizi ivi elencati. Sostiene l'emendamento anche la senatrice MARINUCCI MARIANI. La senatrice BETTONI BRANDANI ritiene a sua volta che la mancata salvaguardia di tali servizi avrebbe conseguenze gravi.

L'emendamento è approvato nel nuovo testo con riserva di riformulazione in sede di coordinamento e di collocazione al comma 2.

Sono respinti gli emendamenti 9.17, 9.18, 9.20 e 9.22, previo conforme avviso del relatore RIVIERA e dei rappresentanti del Governo.

Il presidente ABIS pone in votazione l'emendamento 9.25, sul quale si esprime in senso favorevole il senatore CROCETTA.

Il senatore PAVAN segnala la possibilità di far decorrere la vigenza dell'ultimo periodo del comma 6 dal 1º gennaio 1995, a meno che il Ministro non si impegni ad approfondire la questione e a presentare una propria proposta in vista dell'esame in Assemblea.

La senatrice MARINUCCI MARIANI insiste per la soppressione dell'intero comma 6; in caso contrario, è opportuno rinviare l'esame della questione al dibattito in Assemblea. Il senatore RASTRELLI, manifestando varie riserva sull'emendamento, invita i presentatori a ritirarlo.

Il ministro GARAVAGLIA assicura che presenterà una propria proposta nel corso dell'esame in Assemblea. L'emendamento è pertanto ritirato. È altresì ritirato l'emendamento 9.38.

Posto in votazione l'articolo 9 con le modifiche apportate, esso è approvato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 13,20.

### 12ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente della 5ª Commissione ABIS

Intervengono il ministro della funzione pubblica Cassese ed il sottosegretario di Stato per il tesoro Coloni.

La seduta inizia alle ore 16,15.

IN SEDE REFERENTE

Interventi correttivi di finanza pubblica (1508)

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana odierna.

Il senatore MIGONE illustra l'emendamento 9.0.1, precisando che in esso è contenuta una delega al Governo concernente il trattamento dei pubblici dipendenti in servizio all'estero. Fa presente che la norma proposta riguarda anche taluni aspetti della riforma del Ministero degli esteri e, soprattutto, tende a razionalizzare la giungla retributiva esistente all'interno della dirigenza dello Stato. Il personale del Ministero degli esteri, infatti, gode, quando presta servizio in Italia, di un trattamento economico al minimo livello, mentre percepisce, all'estero, indennità del tutto anomale.

Dopo aver citato alcuni esempi concreti relativi a diverse categorie del personale impiegato all'estero, l'oratore riconosce che per i responsabili delle sedi diplomatiche vi sono anche onerosi impegni di rappresentanza cui si deve far fronte attraverso una quota della indennità. Tuttavia, sarebbe opportuno che sulla utilizzazione di tali fondi si esercitasse un effettivo controllo anche al fine di quantificare l'importo da erogare nell'anno successivo.

Precisa, infine, che dall'attuazione della delega dovrà derivare una riduzione del 10 per cento dei capitoli di spesa interessati e che la 3a Commissione del Senato ha già avuto modo di segnalare l'esigenza di intervenire in questa materia. Non appare sufficiente infatti quanto realizzato recentemente dal Governo con una riduzione della spesa pari al 3,5 per cento.

Il senatore PICANO chiede al presentatore di ritirare l'emendamento 9.0.1. A suo avviso le questioni sollevate con l'emendamento in esame dovrebbero essere esaminate nell'ambito della tabella di bilancio del Ministero degli affari esteri e alla presenza del titolare di quel Dicastero. Ritiene, inoltre, che il regime delle indennità dovrebbe essere regolato in armonia con quanto avviene negli altri Paesi della Comunità europea.

Il senatore CARPENEDO esprime perplessità sul contenuto delle lettere b) e c) del comma 1 dell'emendamento. Invita il presentatore dello stesso a riformulare il testo sopprimendo tali disposizioni.

Il ministro CASSESE fa presente che con gli interventi già realizzati dal Governo e ricordati dal senatore Migone si è potuto ottenere un risparmio complessivo del 10 per cento della spesa. Illustra, quindi, il subemendamento 9.0.1/1, sostitutivo dell'emendamento 9.0.1.

Il senatore CALVI ritiene che la questione delle indennità del personale all'estero non possa essere affrontata senza aver riguardo anche ad altri aspetti di fondamentale importanza. In particolare, si dovrebbe approfondire in modo adeguato il tema degli organici, delle aree professionali e si dovrebbe razionalizzare la rete consolare. In caso contrario, la riforma proposta si limiterebbe a raggiungere taluni risultati di ordine finanziario, ma potrebbe determinare seri pregiudizi all'efficienza degli uffici italiani all'estero.

Il senatore PICCOLI concorda con le osservazioni formulate dal senatore Migone, che, del resto, riflettono il dibattito che si è svolto in 3a Commissione. Si tratta, a suo avviso, di una buona occasione per riesaminare aspetti non marginali del funzionamento del Ministero degli esteri.

Ricordato che sarebbe opportuno porre attenzione anche al sistema delle scuole italiane all'estero, che a suo giudizio dovrebbe essere ricondotto alla competenza del Ministero della pubblica istruzione, l'oratore sottolinea la necessità di richiamarsi al modello di diplomazia esistente in altri Paesi. Sarebbe opportuno, pertanto, istituire una accademia per gli accessi e determinare criteri più rigorosi per l'assegnazione delle sedi. Esclude, comunque, che l'emendamento abbia un intento punitivo nei confronti di una singola categoria.

Il senatore PAGLIARINI, nel concordare con l'emendamento 9.0.1, sottolinea l'opportunità di distinguere tra spese di rappresentanza e retribuzione vera e propria, anche al fine di sottoporre quest'ultima ad un normale regime di tassazione.

Il senatore CROCETTA, precisato che non solleverà nuovamente la questione di metodo relativa alla sede impropria in cui vengono sollevati problemi come quello di cui all'emendamento 9.0.1, dichiara di condividere il contenuto dello stesso emendamento. Deve essere chiaro, tuttavia, che esso riguarda tutto il personale all'estero, ivi compresi gli ambasciatori.

Osservato che nelle sedi cosiddette disagiate il vantaggio economico derivante dalle elevate indennità è ancora maggiore, l'oratore fa presente di non concordare con il subemendamento presentato dal Governo che contiene criteri per la delega sicuramente meno rigorosi.

Il senatore SAPORITO rileva come all'esterno l'iniziativa emendativa in esame sia apparsa come punitiva nei confronti di una determinata categoria di pubblici per cento dipendenti. In effetti, il disegno di riordino della pubblica amministrazione e degli enti pubblici che è in atto potrebbe prevedere l'attribuzione al Ministero degli esteri di nuove importanti competenze e sarebbe opportuno, anche in relazione a ciò, rinviare ogni decisione che incida sui livelli retributivi al momento in cui saranno chiariti i compiti assegnati al personale dello stesso Ministero.

A suo giudizio si dovrebbe considerare, inoltre, che le indennità vengono percepite nei soli periodi di permanenza all'estero e che, quindi, per una corretta valutazione dei livelli retributivi, occorrerebbe, quantomeno, considerare le retribuzioni percepite anche durante i periodi di permanenza in Italia. Inoltre, se si vuole giungere ad una razionalizzazione dei trattamenti retributivi dei pubblici dipendenti non si può procedere in modo episodico prendendo spunto da una singola categoria.

Nel dichiarare la propria contrarietà sul metodo prescelto per affrontare il problema, l'oratore esprime il proprio apprezzamento per le capacità professionali e l'impegno sempre dimostrato dal personale del Ministero degli esteri.

Il senatore CREUSO ritiene che prima di giungere ad assumere decisioni concernenti le indennità dei dipendenti pubblici impegnati all'estero sarebbe opportuno valutare con attenzione le diverse situazioni retributive senza soffermarsi esclusivamente su quelle che possono suscitare maggiore sorpresa o dissenso.

Precisa che, con riferimento alla lettera a), comma 1 dell'emendamento 9.0.1, occorrerebbe chiarire che cosa si intenda effettivamente per istituti dotati di autonomia giuridica e contabile. Ciò anche per evitare che i dipendenti di un qualche ufficio o organismo con sede all'estero possano trovarsi avvantaggiati rispetto al personale del Ministero degli esteri.

Il senatore RASTRELLI osserva che i problemi del Ministero degli esteri hanno un carattere di peculiarità che deriva dalla necessità di tener conto di quanto avviene negli altri paesi con riferimento al trattamento del personale e dalla funzione di rappresentanza propria dei diplomatici.

A suo avviso, la sede idonea per affrontare tali problemi è quella della 3a Commissione. Non condivide, infatti, la proposta di attribuire un'ulteriore delega al Governo in una materia che ha, appunto, caratteri particolari. È necessario che il Parlamento si assuma fino in fondo le proprie responsabilità.

Il senatore GIORGI, associandosi alle attestazioni di stima formulate nei confronti del personale italiano all'estero, prende atto del subemendamento presentato dal Governo e dichiara di condividerne l'impostazione.

Propone, alla lettera b) del comma 1 di precisare che le spese sostenute per il servizio all'estero siano quelle «effettive», anche se sarà inevitabile mantenere una quota di tali spese come forfettaria. Ritiene, altresì, che sia preferibile, alla lettera b) del comma 2 far riferimento al differenziale dei costi di mantenimento esistente fra l'Italia ed il paese in cui il dipendente presta servizio.

Il senatore COMPAGNA ritiene che l'obiezione di carattere generale formulata dal senatore Rastrelli sia fondata. Tuttavia, se le Commissioni riunite intendono comunque affrontare il tema proposto dall'emendamento 9.0.1, sarebbe opportuno approvare il subemendamento presentato dal Governo che è formulato in modo più convincente e non dà adito a sospetti di intenti punitivi nei confronti di una categoria di pubblici dipendenti.

Il senatore MIGONE, dopo aver ringraziato il senatore Piccoli per il sostegno alla sua iniziativa, si rivolge polemicamente nei confronti del senatore Saporito precisando che il suo emendamento non ha alcun intento punitivo e che non è affatto in discussione la stima e la considerazione per l'operato del personale del Ministero degli esteri.

Con riferimento al subemendamento 9.0.1/1, esprime contrarietà sulla proposta di prevedere nove mesi per l'esercizio della delega ed osserva che nel subemendamento non è contenuta una indicazione precisa relativamente alla riduzione della spesa. Si tratta, pertanto, a suo giudizio, di un passo in avanti non ancora sufficiente.

Il senatore RASTRELLI invita nuovamente le Commissioni riunite a rimettere la decisione sulla questione alla Commissione competente. Il PRESIDENTE fa osservare che non vi sono strumenti regolamentari atti a questo; egli ha quindi il dovere di porre in votazione gli emendamenti presentati.

Posto ai voti, il subemendamento 9.0.1.1/1 è respinto, con l'avviso contrario del relatore e del ministro Cassese.

Il ministro CASSESE illustra alcune correzioni al testo dell'emendamento precedentemente presentato.

Il senatore SPOSETTI chiede di conoscere i risparmi di spesa che derivano dalle iniziative in discussione. Il presidente ABIS fa osservare che non è in questa sede rilevante determinare i minori oneri, non dovendosi in questo momento invocare questi a copertura di maggiori spese. Insiste il senatore Sposetti dichiarando che, mentre correttamente l'emendamento del senatore Migone era corredato da una riduzione ai corrispondenti capitoli del bilanci, analoga previsione non consegue al subemendamento del Governo. Il presidente ABIS assicura che questo minor onere sarà valutato in sede di ulteriore nota di variazioni.

Il senatore SAPORITO dichiara di astenersi sul nuovo testo del subemendamento del Governo, trattandosi di materia interamente rimessa alla contrattazione. Il senatore PICANO annuncia invece il voto favorevole della sua parte politica.

Posto ai voti, è quindi approvato il subemendamento del Governo nel testo riformulato dal ministro CASSESE, con riserva di collocazione, in sede di coordinamento, nell'ambito dell'articolo 10. Rimane quindi assorbito l'emendamento 9.0.1.

Si passa quindi all'esame dell'articolo 10.

In merito all'emendamento 10.1, il ministro CASSESE assicura che l'articolo 10 del disegno di legge non pregiudica le aspettative per maternità secondo la normativa vigente. Prende atto la senatrice D'ALESSANDRO PRISCO, secondo la quale è essenziale che le limitazioni previste nella disposizione non si applichino ai congedi per maternità. Ritira pertanto l'emendamento 10.1.

L'emendamento 10.2 è respinto.

Il senatore CROCETTA illustra quindi l'emendamento 10.3. Al riguardo il senatore PAVAN chiede che il lavoro straordinario sia retribuito non con una indennità, bensì solo nella misura effettivamente prestata. Il ministro CASSESE riconosce che il problema esiste, ma esso va espressamente disciplinato con apposita normativa.

Il senatore RASTRELLI domanda di conoscere se sulla limitazione del congedo incidano anche i periodi di malattia. Risponde il ministro CASSESE, secondo il quale il periodo di malattia non viene computato a tal fine: con la disposizione di cui all'articolo 10 infatti si intende porre un limite alle frequenti assenze dal servizio dei pubblici dipendenti.

Le Commissioni riunite respingono quindi l'emendamento 10.3, . nella nuova formulazione proposta dal senatore Crocetta.

L'emendamento 10.4 viene ritirato.

L'emendamento 10.6 è approvato, con avviso favorevole del Ministro e del relatore RIVIERA (il senatore RASTRELLI invita però a considerare l'ambito applicativo della norma).

In merito all'emendamento 10.5, il senatore CROCETTA argomenta la soppressione del comma 4 dell'articolo con l'esigenza di disporre cure preventive e di non determinare la crisi di un settore produttivo. Il senatore CREUSO ricorda che, ferma restando l'esigenza di evitare ogni abuso, è opportuno inserire le cure termali nell'ambito dei trattamenti sanitari, come accade in molti paesi. Anch'egli teme ripercussioni negative per alcune aree del paese. Il senatore GIORGI invita ad una riflessione sulle considerazioni testè esposte dal senatore CREUSO.

Il senatore RASTRELLI fa presente che le cure termali possono comunque essere praticate nel periodo di congedo ordinario. Il senatore CAVAZZUTTI, premesso che il termalismo ha avuto un forte sviluppo in conseguenza di norme anomale riguardanti il pubblico impiego, esprime la propria perplessità verso le considerazioni di quanti obiettano, contro le misure di contenimento, rischi e conseguenze negative per i settori produttivi interessati.

Il senatore CROCETTA ribadisce le proprie argomentazioni, aggiungendo che l'abbandono delle cure termali avrebbe effetti di incremento sulla complessiva spesa sanitaria. Si dice altresì disponibile ad individuare una diversa copertura, reperendo i fondi tra quelli stanziati a favore dell'editoria.

Posto ai voti, con l'avviso contrario del relatore RIVIERA e del ministro CASSESE, l'emendamento è respinto.

È accolto l'articolo 10 con le modifiche approvate, comprensive anche della nuova disciplina dei servizi all'estero.

Il presidente ABIS avverte che, per accordi intervenuti con la Commissione competente, l'esame delle materie sanitarie (articolo 17) avverrà nella seduta antimeridiana di domani.

Si passa quindi all'esame dell'articolo 11. Il presidente ABIS ricorda che sono stati dichiarati inammissibili gli emendamenti 11.3 (seconda parte) e 11.4.

Il senatore CROCETTA motiva l'emendamento soppressivo 11.1. Il senatore MANZI chiede alcuni chiarimenti riguardo all'articolo 11.

Risponde il ministro CASSESE facendo presente che la disciplina proposta è meno drastica di quella in vigore nel settore privato. Il senatore RASTRELLI chiede di sopprimere il limite di lire 1.500.000. La senatrice D'ALESSANDRO PRISCO, stante questo limite, teme che l'operazione si compia esclusivamente a carico dei livelli più bassi, per cui è opportuno sopprimere quella soglia.

Il senatore PAVAN segnala l'esigenza di fissare anche un limite temporale; ritiene anch'egli che il limite di 1.500.000 lire renda non attuabile la norma se non a carico delle categorie più basse. Il relatore RIVIERA domanda alcuni chiarimenti sulle implicazioni finanziarie.

Il ministro CASSESE chiarisce che al termine del collocamento in disponibilità del pubblico dipendente c'è la conclusione del rapporto, il collocamento a riposo. Il periodo di disponibilità dura due anni, in virtù di una norma stabilita per la dirigenza. Il calcolo dei 14 mila esuberi, che compare nella relazione tecnica, è prudenziale ed è riferito al momento attuale. Come conseguenza della verifica dei carichi di lavoro, è ben possibile che quel numero risulti superiore. Il Governo è consapevole delle controindicazioni che derivano dall'applicazione della norma, ma si tratta di una delle conseguenze della privatizzazione del rapporto, al quale per quanto possibile occorre applicare il diritto comune.

La senatrice PELLEGATTI sostiene che si può fondatamente dubitare della volontà del Governo di porre in disponibilità gli appartenenti ai livelli più elevati del pubblico impiego, tenuto conto di certe connessioni con gli ambienti politici. Anche la senatrice D'ALESSANDRO PRISCO esprime analoga preoccupazione.

Il presidente ABIS fa presente che il Governo merita fiducia nel suo proposito di razionalizzare la pubblica amministrazione e di imprimere ad essa una maggiore efficienza.

Il ministro CASSESE osserva che i dipendenti pubblici conservano comunque la possibilità di accedere a un meccanismo automatico di collocamento in disponibilità, mentre nel settore privato la corresponsione del trattamento di cassa integrazione guadagni è subordinata a valutazioni discrezionali del Governo.

Con l'avviso contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 11.1 viene poi respinto.

Il presidente ABIS, quindi, illustra l'emendamento 11.12, volto a chiarire il contenuto dell'articolo 11 sostituendone il testo, con particolare riguardo alla durata massima del collocamento in disponibilità, che viene portato a tre anni.

Il senatore PAVAN si dichiara favorevole all'emendamento, che contiene apprezzabili precisazioni soprattutto in materia di mobilità.

Il ministro CASSESE propone di disporre la prorogabilità di un anno del periodo di collocamento in disponibilità, subordinata a una valutazione discrezionale. Rammenta, inoltre, che per i dipendenti collocati in mobilità viene riservata una quota del 5 per cento dei posti successivamente disponibili.

La senatrice D'ALESSANDRO PRISCO lamenta un eccesso di discrezionalità nel meccanismo di cui si tratta.

Il senatore DUJANY ricorda che le norme sul prepensionamento dei dipendenti delle Ferrovie dello Stato hanno fornito l'occasione, in sede applicativa, per una serie di discutibili distorsioni.

Il presidente ABIS, a tale riguardo, ricorda che il regime normativo che si applica ai dipendenti delle Ferrovie ha natura privatistica.

Il senatore PICANO osserva che l'eventuale proroga del periodo di disponibilità potrebbe consentire un maggior ricorso ai rientri nell'amministrazione.

Il senatore PAVAN domanda chiarimenti sul meccanismo di rientro nei ruoli dell'amministrazione, con particolare riguardo alla necessità di partecipare a un nuovo concorso.

Il ministro CASSESE, quindi, illustra il subemendamento 11.12/2.

Il senatore SCOGNAMIGLIO PASINI prospetta l'opportunità di prevedere la conservazione della qualifica di provenienza.

Il presidente ABIS rileva che il subemendamento illustrato dal ministro Cassese appare risolutivo delle questioni di copertura finanziaria sottese all'eventuale proroga per il terzo anno.

Il senatore CREUSO domanda ulteriori chiarimenti sulla partecipazione ai concorsi per i dipendenti in questione, una volta superato il limite di età previsto dalla normativa vigente.

La senatrice PELLEGATTI ricorda che nel settore privato non si prevedono meccanismi di rientro, rilevando comunque l'opportunità di introdurre temperamenti all'innovazione normativa di cui si tratta.

Il senatore RASTRELLI chiede chiarimenti sulla complessiva ispirazione dell'emendamento 11.12.

Il senatore PAVAN propone di introdurre l'eccezione al vincolo del limite di età per la partecipazione a concorsi pubblici da parte dei dipendenti cessati dal servizio dopo il periodo di collocamento in disponibilità.

Il ministro CASSESE, quindi, precisa che l'istituto della disponibilità è già previsto dal testo unico degli impiegati civili dello Stato. Accede, quindi, alla proposta del senatore Pavan formulando il subemendamento 11.12/3.

Il presidente ABIS riformula l'ultimo periodo del comma 3 dell'emendamento 11.12.

Si procede alle dichiarazioni di voto.

Il senatore CROCETTA motiva il voto contrario del Gruppo di Rifondazione comunista, che ritiene inaccettabile una normativa funzionale all'adozione di licenziamenti nel settore pubblico.

La senatrice D'ALESSANDRO PRISCO trasforma l'emendamento 11.7 nel subemendamento 11.12/4, volto a identificare l'autorità preposta alle decisioni in questione, prevedendo opportune forme di consultazione delle organizzazioni sindacali e coinvolgendo le amministrazioni interessate.

Il senatore CALVI ritiene opportuno prevedere la consultazione delle organizzazioni sindacali circa i provvedimenti conseguenti al riordino e alla fusione di amministrazioni pubbliche.

Il ministro CASSESE si dichiara favorevole all'emendamento 11.12/3.

Il senatore MANFROI, dopo un chiarimento fornitogli dal Presidente, ritira i suoi emendamenti all'articolo 11.

Il relatore RIVIERA si dichiara favorevole all'emendamento 11.12 e ai relativi subemendamenti.

Il senatore RASTRELLI annuncia il voto contrario della sua parte politica: l'articolo in esame, infatti, reca una grave e ingiusta innovazione nel sistema del pubblico impiego, con rischiose conseguenze di natura sociale.

L'emendamento 11.12 viene approvato nel testo risultante dalle modifiche recate nei subemendamenti dianzi illustrati.

I rimanenti emendamenti all'articolo 11 sono dichiarati preclusi.

Si passa all'articolo 12.

Il presidente ABIS dichiara inammissibili gli emendamenti 12.2 e 12.8.

Il senatore CROCETTA illustra l'emendamento 12.1.

Contrari il relatore Riviera e il Governo, l'emendamento viene poi respinto.

Quanto all'emendamento 12.3 il relatore RIVIERA si rimette alla valutazione del Governo.

Il ministro CASSESE si dichiara favorevole e le Commissioni riunite approvano il predetto emendamento.

Il senatore CROCETTA illustra l'emendamento 12.4, osservando che con il comma 14 si introduce una surrettizia modificazione al modello di difesa, riducendo il contingente di leva a vantaggio della quota professionale.

Il relatore RIVIERA si dichiara contrario all'emendamento.

Il ministro CASSESE osserva che l'istituto della ferma volontaria è già previsto dall'ordinamento vigente, dichiarandosi contrario all'emendamento in esame.

Del pari contrario è l'avviso del senatore PAVAN.

Si associa il presidente ABIS.

Il senatore MANZI motiva il voto favorevole del Gruppo di Rifondazione comunista.

L'emendamento 12.4, posto successivamente in votazione, non risulta accolto.

Quanto all'emendamento 12.12 esso viene illustrato dal senatore SPOSETTI, che ritira il subemendamento 12.12/1.

Il senatore PAVAN si dichiara favorevole.

Del pari favorevole è l'avviso del ministro CASSESE e del relatore RIVIERA.

L'emendamento viene poi approvato.

Gli emendamenti 12.5 e 12.6 vengono dichiarati preclusi.

Quanto all'emendamento 12.7 esso viene respinto previo avviso contrario del relatore RIVIERA e del ministro CASSESE.

Il ministro CASSESE, quindi, esprime perplessità sull'emendamento 12.9, che viene successivamente ritirato dal senatore Pagliarini.

Del pari ritirato è l'emendamento 12.10.

Il senatore SPOSETTI illustra l'emendamento 12.11.

Dissente il senatore PICANO, che rileva il possibile effetto recessivo della disposizione per il settore industriale connesso alla difesa.

Il senatore SPOSETTI ritiene opportuno determinare con disposizione di legge l'entità della riduzione del contingente di leva per il 1994.

Il ministro CASSESE osserva che l'entità della riduzione del contingente di leva non deve necessariamente essere determinato dalla legge.

Reputa opportuno, comunque, accantonare momentaneamente l'esame dell'emendamento, al fine di approfondirne gli aspetti problematici.

Il senatore GIORGI ritiene necessario, al riguardo, acquisire l'orientamento del Ministro della difesa.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 19,30.

#### 13ª Seduta (notturna)

# Presidenza del Presidente della 5ª Commissione ABIS

Intervengono i ministri della difesa Fabbri e per la funzione pubblica Cassese ed i sottosegretari di Stato per il tesoro Coloni e per le finanze Pisicchio.

La seduta inizia alle ore 21,15.

IN SEDE REFERENTE

# Interventi correttivi di finanza pubblica (1508)

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana.

Il ministro FABBRI precisa di non concordare con l'emendamento approvato nella seduta pomeridiana che riduce al 35 per cento gli accessi garantiti nella pubblica amministrazione per i volontari di lunga ferma. Preannuncia, pertanto, per l'esame in Assemblea un emendamento del Governo volto a estendere tali accessi al 100 per cento dei volontari. Tale norma si rende necessaria per attuare una selezione efficace dei militari che dovranno costituire una brigata di 4.000 componenti da utilizzare soprattutto per la partecipazione dell'Italia a missioni militari di carattere internazionale.

Fa presente che la riforma dell'obiezione di coscienza determinerà inevitabilmente una riduzione dei contingenti di leva e che, d'altra parte, sono in aumento gli impegni assunti dall'Italia in sede internazionale. Per questo la formazione di una brigata di volontari di lunga ferma, con contingenti anche dell'esercito e della marina, appare indispensabile. D'altra parte, le caratteristiche del personale che sarà prescelto garantiranno un adeguato livello di professionalità anche per le strutture della pubblica amministrazione in cui esso potra essere inseriti alla fine del servizio militare svolto con merito.

Quanto all'emendamento 12.10 del senatore SPOSETTI, osserva che il Governo ha già previsto la riduzione del contingente di leva per il 1994 di 17.000 unità, con un risparmio previsto di 98 miliardi, già evidenziato nella nota aggiuntiva allo stato di previsione del Ministero della difesa. Una ulteriore riduzione di tale contingente creerebbe un grave pregiudizio per le forze armate che si troverebbero in difficoltà ad affrontare le numerose esigenze di intervento.

Sottolinea che il Ministero della difesa ha compiuto ogni possibile sforzo per ridurre al massimo le spese e che sarebbe contraddittorio, in questa situazione, chiedere anche di esercitare un'azione positiva nei confronti dell'industria militare attivando nuove commesse.

Il senatore CROCETTA prende atto delle dichiarazioni del Ministro anche con riferimento al risparmio finanziario prospettato. Chiede, però, che sia precisato l'ammontare delle spese previste per la realizzazione della brigata dei volontari a lunga ferma.

Il senatore CAVAZZUTI ritiene che gli argomenti esposti dal Ministro della difesa per criticare l'emendamento approvato dalla Commissione, concernente gli sbocchi professionali dei militari di lunga ferma, non siano convincenti. Se, infatti, gli appartenenti alla brigata che si vuole costituire saranno effettivamente dotati di elevate qualificazioni professionali non si vede per quale ragione si debba prevedere il loro ingresso automatico nella pubblica amministrazione. È evidente che, in questo caso, essi non avranno bisogno di un tale sostegno. Sorge quindi il sospetto che si vogliano determinare degli accessi garantiti alla pubblica amministrazione per personale non qualificato e ciò non appare accettabile.

Il senatore SCOGNAMIGLIO PASINI è dell'avviso che, viceversa, il modello individuato dal Governo per la realizzazione della brigata di volontari possa fornire buoni risultati. L'esperienza di altri Paesi contiene sufficienti elementi in tal senso.

Il senatore SPOSETTI fa presente che gli argomenti utilizzati dal ministro Fabbri per contrastare la riduzione del contingente di leva sono gli stessi a cui si fa riferimento ogni anno. In realtà, il bilancio della difesa presenta oltre 9.000 miliardi di residui passivi nella parte corrente e se ne dovrebbe dedurre che il Ministero non ha necessità di tanti fondi o esso non è in grado di spenderli. Si chiede, pertanto, in base a quale considerazione sia stata fissata la riduzione del contingente a 17.000 unità.

Il ministro FABBRI precisa che è stata compiuta da tutti gli organismi competenti una valutazione approfondita degli impegni delle forze armate nei vari settori e che, in base ad essa, si è giunti a determinare la riduzione indicata. Ribadisce che si tratta di una decisione operativa, come è dimostrato dal risparmio di spesa previsto. Si riserva di fornire elementi precisi sui costi preventivabili per la brigata di volontari.

Il sottosegretario COLONI fa presente, con riferimento ai residui passivi, che nel bilancio della difesa, in base a convenzioni internazionali, anche talune spese di investimento vengono considerate di parte corrente.

Il senatore Michelangelo RUSSO sì chiede per quale ragione, a prescindere dall'entità della riduzione che si intende operare, non si voglia esplicitare in una norma la riduzione del contingente di leva per il 1994.

Il presidente ABIS ritiene che la riduzione sia reale e che le indicazioni contenute nella nota di variazioni allo stato di previsione del Ministero della difesa lo confermano. A suo avviso, è inopportuno prevedere in modo esplicito la riduzione per evitare di dover intervenire legislativamente per ogni successivo aggiustamento.

Il senatore SPOSETTI modifica l'emendamento 12.11 eliminando l'inciso relativo al nuovo modello di difesa.

Il senatore CROCETTA dichiara, in seguito a tale nuova formulazione dell'emendamento, il proprio voto favorevole.

Il senatore ROSCIA si esprime in senso favorevole sullo stesso emendamento, precisando che non è opportuno demandare alla discrezionalità dei vertici militari la quantificazione dei contingenti.

L'emendamento 12.11 viene quindi posto ai voti e respinto.

Con il parere contrario del relatore RIVIERA e del Governo viene anche respinto l'emendamento 12.13.

L'emendamento 12.100 viene dichiarato precluso.

Con il parere favorevole del relatore RIVIERA e del Governo viene approvato l'emendamento 12.200.

Il ministro CASSESE illustra quindi l'emendamento 12.300 osservando che esso prevede la sospensione di taluni automatismi retributivi per ottenere un risparmio di spesa di circa 250 miliardi, necessario a compensare minori risparmi determinati dall'approvazione degli emendamenti all'articolo 8. Analoghi risparmi dovranno essere realizzati anche per gli anni successivi.

L'emendamento 12.300 viene posto ai voti e approvato.

Con le modifiche introdotte, viene anche approvato l'articolo 12 nel suo complesso.

Si passa successivamente ad esaminare gli emendamenti all'articolo 13.

L'emendamento 13.1 viene dichiarato inammissibile.

Il senatore CROCETTA illustra l'emendamento 13.2. Fa presente che a differenza dell'emendamento 13.1 presentato da alcuni senatori del Gruppo della Democrazia cristiana, l'emendamento 13.2 non prevede la soppressione dell'articolo 13 ma il suo stralcio. Ciò indica l'intenzione di affrontare una materia così delicata ed importante, come quella dei contratti pubblici, in modo organico attraverso uno specifico disegno di legge.

Con il parere contrario del relatore RIVIERA e del Governo l'emendamento 13.2 è posto ai voti e respinto.

Vengono anche posti ai voti ed approvati con il parere favorevole del relatore RIVIERA e del Governo gli emendamenti 13.21 e 13.22.

Il senatore CAVAZZUTI ritiene che, dopo l'approvazione di tali ultimi emendamenti, l'emendamento 13.3 abbia perso il suo valore.

Il senatore SPOSETTI ritira l'emendamento 13.3.

Il presidente ABIS illustra l'emendamento 13.23.

Il senatore PUTIGNANO fa presente che l'emendamento 13.4 contiene una formulazione più completa pur prefiggendosi gli stessi obiettivi dell'emendamento 13.23.

Con il parere favorevole del relatore RIVIERA e del Governo l'emendamento 13.23 viene approvato.

Il senatore PUTIGNANO ritira l'emendamento 13.4.

Con il parere favorevole del relatore RIVIERA e del Governo viene anche approvato l'emendamento 13.24.

Successivamente, il senatore GIORGI illustra l'emendamento 13.5.

Il senatore PAVAN, pur comprendendo le ragioni della proposta, teme che la procedura prevista in tale emendamento possa determinare notevoli complicazioni. Il senatore GIORGI riformula quindi l'emendamento, confermando soltanto la previsione relativa ai contratti la cui esecuzione sia assolutamente indifferibile ed urgente.

Il senatore CAVAZZUTI fa osservare che in tal modo si può aprire un varco per ogni possibile deroga e preannuncia il proprio voto contrario. Ritiene, inoltre, che la formulazione sia impropria.

Il senatore ACQUARONE è dell'avviso che, prescindendo dal merito dell'emendamento, esso sia formulato correttamente dato che si fa riferimento ad una espressione già utilizzata dal legislatore del 1865.

Il presidente ABIS osserva che l'articolo 13 si riferisce ai contratti già in essere e non alle opere nuove per le quali soltanto si potrebbe determinare una situazione di urgenza.

Il ministro CASSESE ritiene che, dopo l'approvazione dell'emendamento 13.23, il contenuto dell'emendamento in esame abbia perso gran parte del suo valore. Teme, inoltre, che si possa aprire un varco per continue deroghe e che la procedura indicata sia eccessivamente complessa.

Il senatore GIORGI ritira l'emendamento 13.5.

Il senatore ROSCIA fa proprio tale emendamento, limitatamente alla prima parte. A suo avviso occorre dare fiducia agli amministratori locali peraltro soggetti al controllo dei prefetti.

Il senatore COVATTA dichiara di essere contrario all'emendamento anche in considerazione dei contrasti che possono insorgere tra prefetti ed enti locali.

La senatrice BARBIERI fa presente che l'approvazione dell'emendamento potrebbe determinare un minore risparmio finanziario.

Il senatore CROCETTA preannuncia il voto contrario del suo Gruppo.

Con il parere contrario il relatore RIVIERA e del Governo, l'emendamento 13.5 è posto ai voti e respinto.

Il senatore PUTIGNANO illustra l'emendamento 13.6.

Il ministro CASSESE ritiene preferibile fissare il termine in questione in riferimento alla conclusione del procedimento amministrativo, determinandolo nella misura di 60 giorni (subemendamento 13.6/1).

Il senatore PUTIGNANO rileva la necessità di disporre comunque l'effetto dell'esecuzione del contratto una volta decorso inutilmente il termine prescritto.

Il ministro CASSESE trova inefficace, nel contesto di cui si tratta, un meccanismo di silenzio-assenso.

Il senatore CARPENEDO si dichiara favorevole all'emendamento.

Il senatore GUERZONI chiede chiarimenti sull'ambito di applicazione dell'articolo 13.

Il ministro CASSESE precisa che si tratta di contratti già aggiudicati ma ancora da approvare.

Il senatore COVATTA ritiene opportuno chiarire in modo più appropriato le fasi di realizzazione dei contratti. Si dichiara favorevole, comunque, al subemendamento proposto dal Ministro, invitando il senatore Putignano a ritirare il suo emendamento ed a riproporre la questione in riferimento all'articolo 15.

Su richiesta del senatore PICANO il ministro CASSESE si sofferma sulla disciplina dei termini applicabile ai procedimenti in questione.

Le Commissioni riunite approvano il subemendamento 13.6/1; il senatore PUTIGNANO ritira l'emendamento 13.6.

Su invito del senatore SPOSETTI, quindi, il ministro CASSESE si riserva di approfondire la questione della pubblicità degli atti del procedimento relativo alla aggiudicazione e all'esecuzione dei contratti in questione.

Sono poi approvati gli emendamenti 13.7 e 13.25, di identico contenuto.

Il senatore PUTIGNANO, quindi, illustra le motivazioni dell'emendamento 13.8, di contenuto corrispondente agli emendamenti 13.26 e 13.9: successivamente i predetti emendamenti sono approvati con il parere favorevole del ministro Cassese.

Quanto all'emendamento 13.10, il senatore PUTIGNANO ne illustra i presupposti e le finalità, ritenendo necessario ridurre il carattere aleatorio dei contratti a maggiore durata.

Il senatore PICANO trova discutibile un meccanismo di adeguamento negoziale.

Il presidente ABIS esprime perplessità sull'emendamento in esame.

Del pari perplessa è l'opinione del senatore COVATTA, che trova di ardua applicabilità la normativa di cui all'emendamento in esame.

Il senatore SCOGNAMIGLIO PASINI sostiene che la legge dovrebbe disciplinare la conclusione del contratto, lasciando alle parti l'adegua-

mento di congruità. Il ministro CASSESE fa osservare che la revisione prezzi è un istituto ormai recessivo; assicura che la disposizione del comma 7 prevede ogni necessaria flessibilità. Il senatore PUTIGNANO a sua volta rileva che il comma medesimo si riferisce alla prestazione di servizi piuttosto che alle forniture; è essenziale che gli imprenditori dispongano di elementi certi, nè d'altra parte l'amministrazione può avere la certezza di trovare sul mercato un altro contraente.

Il senatore PAVAN richiama l'attenzione sugli inconvenienti che possono derivare da una revisione periodica biennale, uniforme per tutti i tipi di fornitura.

Il senatore GRAZIANI esclude che ad ogni biennio possa intervenire una nuova contrattazione; si deve piuttosto applicare, a queste scadenze, la disciplina di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo. Il senatore PUTIGNANO insiste, ritenendo che la propria proposta dia maggiori garanzie di certezza agli imprenditori; dissente rispetto al contenuto dell'ultima parte del comma.

Il ministro CASSESE suggerisce allora che la norma si limiti a prevedere una clausola di revisione periodica, senza stabilire la scadenza biennale e lasciando inalteratoil seguito della disposizione. Il senatore SCOGNAMIGLIO PASINI giudica insoddisfacente tale disciplina, a motivo dell'eccessiva discrezionalità che essa affida alla pubblica amministrazione. Anche il senatore GRAZIANI lamenta la mancanza di un preciso criterio per la revisione periodica. Il ministro CASSESE fa osservare che tale revisione è da intendere introdotta a favore dell'amministrazione. Illustra quindi una nuova formulazione del comma 7 (13.10/1).

Posto ai voti, il subemendamento presentato dal Ministro è approvato. Rimane di conseguenza assorbito l'emendamento 13.10.

Viene ritirato dal senatore CROCETTA l'emendamento 13.11.

Il senatore PAGLIARINI illustra il subemendamento 13.15/1, motivato dall'intento di innovare nel costume amministrativo. Con il parere contrario del relatore RIVIERA e del ministro CASSESE, il subemendamento è respinto.

Gli emendamenti 13.12, 13.13 e 13.14 sono ritirati.

Sull'emendamento 13.15 il MINISTRO nota che esso fa decorrere dal 1995 i risparmi di spesa, peraltro difficili da individuare a consuntivo con riferimento a ciascun contratto.

Con il parere contrario del relatore RIVIERA, ma con la dichiarazione di voto favorevole del senatore CARPENEDO, l'emendamento 13.15, posto ai voti, non è approvato.

Quanto all'emendamento 13.16, il relatore RIVIERA si dichiara favorevole e il ministro CASSESE ne rileva l'effetto lesivo dell'autonomia degli enti locali, pronunciandosi in senso contrario.

L'emendamento viene poi respinto.

Del pari respinto risulta l'emendamento 13.17, dopo che il relatore RIVIERA e il ministro CASSESE hanno manifestato il loro avviso contrario.

Il senatore CROCETTA ritira l'emendamento 13.18.

Del pari ritirato è l'emendamento 13.19.

Respinto l'emendamento 13.20 (contrari il relatore RIVIERA e il ministro CASSESE), le Commissioni riunite, infine, approvano l'articolo 13 nel testo risultante dalle modifiche accolte.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 23,30.

### **EMENDAMENTI**

# Interventi correttivi di finanza pubblica (1508)

#### Art. 9.

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, dopo l'articolo 31, inserire il seguente:

### «Art. 31-bis.

(Imposta sui grandi patrimoni)

- 1. Con proprio decreto da emanarsi entro il 31 dicembre 1993 il Presidente del Consiglio dei ministri provvede alla imposizione e regolamentazione con efficacia già dall'anno 1994 di una imposta sui grandi patrimoni secondo i seguenti principi e criteri:
- a) l'imposta deve applicarsi alle proprietà patrimoniali delle persone fisiche e giuridiche mobiliari e immobiliari che escluso il valore della prima casa di residenza risultino essere superiori a 300 milioni:
- b) l'imposta deve avere carattere proporzionale all'importo della stima patrimoniale applicata in percentuale inversamente proporzionale al valore del patrimonio a prescindere dal rendimento;
- c) la percentuale impositiva non può essere inferiore allo 0,5 per mille fino ad un massimo dell'1,5 per mille;
- d) l'imposta patrimoniale deve essere normativamente e contabilmente distinta dall'IRPEF e dall'ILOR e pagata annualmente entro il 31 marzo;
- e) la non dichiarazione della proprietà di un bene patrimoniale immobiliare per più di tre anni ai fini della presente patrimoniale costituisce esplicita rinuncia ai diritti giuridici garantiti dallo Stato ed il valore autodichiarato dal proprietario è titolo di riferimento per eventuali controversie con terzi».

9.1

Manzi, Crocetta, Lopez, Boffardi, Condarcuri, Cossutta, Dionisi, Fagni, Galdelli, Giollo, Grassani, Icardi, Manna, Marchetti, Meriggi, Parisi Vittorio, Piccolo, Salvato, Sartori, Vinci

Al comma 2, dopo la parola: «autorizzare» inserire le seguenti: «entro sessanta giorni dalla richiesta»; dopo le parole: «limite massimo complessivo» aggiungere le seguenti: «e comprensivo del personale amministrativo e di quello sanitario». Aggiungere, in fine, le parole: «Le

autorizzazioni sono date con priorità al personale sanitario e in particolare per i servizi di prevenzione e per i consultori familiari e materno-infantili».

9.2/1

IL GOVERNO

Sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:

«1. Per l'anno 1994 le unità sanitarie locali possono procedere ad assunzioni di personale per posti che si rendano vacanti per cessazioni dal servizio comunque verificatesi dal 1º luglio 1993 e non coperti, nei limiti del 75 per cento relativamente al personale del ruolo sanitaio e del 10 per cento relativamente al restante personale».

Conseguentemente, al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: «75» con l'altra: «90».

Conseguentemente, al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per lo stesso comparto della sanità, limitatamente all'anno 1994, è soppresso il fondo di incentivazione di cui all'articolo 57, comma 6, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 1990, n. 384».

9.2

Carrara

Sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:

«1. Per l'anno 1994 le unità sanitarie locali possono procedere ad assunzioni di personale per posti che si rendano vacanti per cessazioni dal servizio comunque verificatesi dal 1º luglio 1993 e non coperti, nei limiti del 75 per cento relativamente al personale del ruolo sanitaio e del 10 per cento relativamente al restante personale».

Conseguentemente, al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: «75» con l'altra: «90».

Conseguentemente, al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per lo stesso comparto della sanità, limitatamente all'anno 1994, è soppresso il fondo di incentivazione di cui all'articolo 57, comma 6, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 1990, n. 384».

9.3

Martelli, Garraffa

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, all'articolo 26, sostituire il comma 1, con seguente:

«1. Le operazioni di raccolta del lotto automatizzato, disciplinate dalla legge 2 agosto 1982, n. 528, e successive modificazioni, possono svolgersi anche presso gli uffici postali. Le operazioni di sottoscrizione e rimborso dei titoli di Stato sono svolte dagli uffici postali. La Banca

d'Italia cura la emissione dei titoli di Stato unicamente avvalendosi degli uffici postali».

9.4

MANZI, CROCETTA, LOPEZ, BOFFARDI, CON-DARCURI, COSSUTTA, DIONISI, FAGNI, GAL-DELLI, GIOLLO, GRASSANI, ICARDI, MANNA, MARCHETTI, MERIGGI, PARISI VITTORIO, PICCOLO, SALVATO, SARTORI, VINCI

Al comma 1, sostituire le parole: «anche per posti che si rendano vacanti per cessazioni dal servizio, comunque verificatesi dal 1º luglio 1993, e non coperti.» con le parole: «che non siano per posti che si rendano vacanti per cessazione di servizio e non coperti.».

Corrispondentemente ridurre l'autorizzazione di spesa di cui al regio decreto n. 443 del 1927.

9.5

MANARA, PISATI, PAGLIARINI, ROSCIA

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, all'articolo 26, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le operazioni di raccolta del lotto automatizzate, disciplinate dalla legge 2 agosto 1982, n. 528, e successive modificazioni, possono svolgersi anche presso gli uffici postali. Le operazioni di sottoscrizione e rimborso dei titoli di Stato sono svolte dagli uffici postali. La Banca d'Italia cura la emissione dei titoli di Stato unicamente avvalendosi degli uffici postali».

9.6

Manzi, Crocetta, Lopez, Boffardi, Condarcuri, Cossutta, Dionisi, Fagni, Galdelli, Giollo, Grassani, Icardi, Manna, Marchetti, Meriggi, Parisi Vittorio, Piccolo, Salvato, Sartori, Vinci

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono autorizzare assunzioni per cessazioni dal servizio, comunque verificatesi, solamente dopo aver esperito le procedure di mobilità previste dagli articoli 11, 15, 81 e 85 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n. 384».

9.7

Manzi, Crocetta, Lopez, Boffardi, Condarcuri, Cossutta, Dionisi, Fagni, Galdelli, Giollo, Grassani, Icardi, Manna, Marchetti, Meriggi, Parisi Vittorio, Piccolo, Salvato, Sartori, Vinci

Sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:

- «2. Per l'anno 1994, alle unità sanitarie locali è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale, salvo quanto stabilito al comma 4.
- 2-bis. I ruoli, le dotazioni organiche, nonchè la consistenza complessiva del personale sanitario sono stabiliti, entro il 31 dicembre 1993, dalle Regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano che definiscono le dotazioni organiche di ciascuna qualifica sulla base di standard di riferimento.
- 2-ter. Le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definite le dotazioni organiche e la consistenza complessiva del personale sanitario, definiscono le liste di mobilità del personale in esubero e i criteri per la sua attuazione. Sulla base di tali liste, le strutture sanitarie devono, in via prioritaria, ricoprire i posti vacanti.

2-quater. Le unità sanitarie locali, là dove ci sia rispondenza con gli standard regionali di personale e copertura della spesa attestata nell'atto deliberativo, svolta la procedura di cui al comma 2-ter, procedono al rinnovo dei posti con le ordinarie procedure concorsuali. L'atto deliberativo dell'unità sanitaria locale è trasmesso alla Regione e provincia autonoma che entro quindici giorni dal ricevimento deve esprimere le proprie determinazioni. In caso di mancata decisione da parte della Regione e provincia autonoma nei termini stabiliti vale il principio del silenzio-assenso.

3. È sospesa, limitatamente all'anno 1994, l'erogazione della incentivazione di cui agli articoli 58 e 124 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n. 384. Le Regioni, sentite le organizzazioni sindacali, predispongono piani mirati di attività volti al superamento delle liste d'attesa e alla erogazione diretta da parte dei servizi delle unità sanitarie locali delle prestazioni specialistiche, di diagnostica strumentale e di laboratorio attualmente svolte in regime di convenzione. A questo fine, le unità sanitarie locali, sulla base dei piani e degli indirizzi regionali, provvedono alla ridefinizione dei piani di lavoro con conseguenti adeguamenti alle necessità accertate del plus orario del personale dipendente e del relativo fondo, utilizzando la maggiore disponibilità di ore lavorative conseguenti al passaggio dal rapporto di lavoro a tempo definito a quello a tempo pieno ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, e dell'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1992, n. 412. Per gli operatori del Servizio sanitario nazionale, a partire dal 1º gennaio 1994, vale il principio di incompatibilità con ogni altra attività, anche in applicazione degli articoli 2105 e 2125 del codice civile, fatte salve le prestazioni libero professionali interne, secondo criteri definiti dalle Regioni sentite le organizzazioni sindacali».

Conseguentemente, all'articolo 17:

al comma 2, sostituire le parole da: «delle specialità medicinali e dei preparati galenici di cui al comma 1» fino alla fine del comma con le seguenti: «identifica la lista dei farmaci del Servizio sanitario nazionale. Tale lista sarà articolata in due classi:

a) che comprende i farmaci di comprovata efficacia clinica idonei ed essenziali per la cura delle malattie clinicamente rilevanti, compresi i farmaci orfani. Della succitata classe non possono far parte: le specialità medicinali che a parità di qualità ed efficacia abbiano un prezzo più elevato rispetto a specialità analoghe; i farmaci copia. I farmaci di questa classe sono a totale carico del Servizio sanitario nazionale;

b) che comprende i farmaci di comprovata efficacia clinica, non essenziali e soggetti ad iperconsumo. Su questa seconda classe è previsto un *ticket* moderatore non superiore al 20 per cento, con esclusione degli indigenti, dei pensionati sociali e al minimo, degli invalidi gravi. Sono a totale carico dell'assistito tutte le specialità medicinali non comprese nella prima e nella seconda classe»;

dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle competenze ad esse attribuite da leggi nazionali in materia di sorveglianza e controllo, istituiscono particolari misure di sorveglianza sul consumo dei farmaci ed assumono provvedimenti di contenimento ed climinazione di eventuali fenomeni di abuso tramite l'introduzione del sistema del budget per i medici di base e tramite l'adozione di protocolli terapeutici concordati con gli ordini dei medici»;

sopprimere il comma 3;

sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Entro il 31 dicembre 1993, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, attraverso l'Osservatorio prezzi, verifica i prezzi delle specialità medicinali incluse nella lista dei farmaci del Servizio sanitario nazionale, procedendo immediatamente a revisione del prezzo di tutti quei farmaci oggetto di inchiesta, che hanno ricevuto negli ultimi tre anni una maggiorazione del prezzo immotivata. Dal 1º gennaio 1994 il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, provvede a stabilire i criteri attraverso i quali valutare le richieste di nuovi prezzi per specialità esistenti o i prezzi di specialità nuove, adottando, come criterio base, quello del prezzo di riferimento, intendendo con ciò il prezzo più basso presente sul mercato nazionale ed europeo per specialità che hanno analoga indicazione terapeutica»;

sopprimere il comma 5;

sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. A decorrere dal 1º gennaio 1994, le Regioni fissano, in base a protocolli diagnostici e terapeutici predisposti d'intesa con le organizzazioni sindacali mediche di categoria più rappresentative e la Federazione degli ordini dei medici, il pacchetto di prestazioni di cittadinanza relative alla specialistica e alla diagnostica a totale carico del Servizio sanitario nazionale, riservandosi di fissare per le richieste in eccedenza

un contributo moderatore non superiore al 30 per cento del costo delle prestazioni e un tetto massimo di spesa per il concorso da parte dei cittadini»;

dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Entro il 30 novembre 1994, il Governo, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito della revisione delle tariffe, aggiorna il Nomenclatore tariffario per protesi ed ausili in ottemperanza all'articolo 7 della legge n. 104 del 1992, tenendo conto del criterio della personalizzazione e dell'equità sociale, assegnando alle Regioni il potere di rendere flessibili ed adeguati in quantità e qualità gli standard nazionali, eliminando i tetti di spesa e le restrizioni alla qualità delle protesi»;

sopprimere il comma 9;

al comma 10, sostituire il primo periodo con il seguente: «È soppresso il limite di 100 milioni previsto dall'articolo 31, comma 14, legge 28 febbraio 1986, n. 41, e successive modificazioni»;

dopo l'articolo 17, inserire i seguenti:

#### Art. 17-bis.

1. All'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, è aggiunto il seguente comma:

"9-bis. A decorrere dal 1º gennaio 1994, i contributi sanitari riscossi dall'INPS ai sensi dell'articolo 63 e dell'articolo 76, comma 2, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonchè ai sensi dell'articolo 3 della legge 29 febbraio 1980, n. 33, le somme da versare al Servizio sanitario nazionale dalle imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni per la responsabilità civile per danni causati dalla circolazione dei veicoli ai sensi dell'articolo 8 della legge 7 agosto 1982, n. 526, il contributo al Servizio sanitario nazionale dell'INAIL ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 597, confluiscono nel Fondo sanitario nazionale di parte corrente".

#### Art. 17-ter.

1. I contributi sanitari riscossi dall'INPS ai sensi dell'articolo 63 e dell'articolo 76, comma 2, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonchè ai sensi dell'articolo 3 della legge 29 febbraio 1980, n. 33, le somme da versare al Servizio sanitario nazionale dalle imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni per la responsabilità civile per danni causati dalla circolazione dei veicoli ai sensi dell'articolo 8 della legge 7 agosto 1982, n. 526, il contributo al Servizio sanitario nazionale dell'INAIL ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 597, sono attribuiti alle Regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale.

- 2. Le somme di cui all'articolo 8 della legge 7 agosto 1982, n. 526, ed all'articolo 3, comma 3, del decreto legge 30 giugno 1982, n. 390, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 597, sono versate all'inizio del secondo mese di ogni trimestre all'INPS. Entro trenta giorni dal versamento l'INPS provvede ad accreditare i conti infruttiferi aperti presso la Tesoreria centrale dello Stato intestati alle Regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano in ragione proporzionalmente diretta agli altri versamenti fatti dall'INPS sui medesimi conti allo stesso titolo.
- 3. Per l'accreditamento ai conti infruttiferi di cui al comma 2 relativamente ai contributi riscossi dall'INPS ai sensi dell'articolo 63 e dell'articolo 76, comma 2, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonchè ai sensi dell'articolo 3 della legge 29 febbraio 1980, n. 33, si applica il disposto dell'articolo 11, comma 10, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.
- 4. Sugli accreditamenti di cui ai commi 2 e 3 l'INPS provvede ad effettuare rendiconto alle Regioni secondo le procedure di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.
- 5. Qualora nel corso dell'anno 1993 i contributi di cui al comma 1 non siano stati versati alle Regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, vi provvede il Ministro del tesoro con propri provvedimenti secondo le procedure previste nel presente articolo, contemporaneamente apportando le contestuali riduzioni delle somme iscritte sul capitolo 3342 dello stato di previsione dell'entrata e sul capitolo 5041 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

## Art. 17-quater.

- 1. Entro il 1º gennaio 1994, le Regioni, le unità sanitarie locali e le aziende ospedalicre dovranno provvedere alla ridefinizione dei contratti di mutuo in essere, stipulati con aziende di credito ordinario o istituti di credito a medio e lungo termine. I nuovi contratti di mutuo non potranno essere stipulati ad un tasso di interesse superiore a quello massimo di cui al comma 6. In caso di indisponibilità dell'azienda o istituto di credito alla rinegoziazione, i mutui sono assunti a carico della Cassa depositi e prestiti ai sensi del comma 2.
- 2. A decorrere dal 1º gennaio 1994, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui alle unità sanitarie locali ed alle aziende ospedaliere. I mutui concedibili possono riguardare:
- a) la costruzione, ristrutturazione e manutenzione di beni patrimoniale, di proprietà dei soggetti di cui al presente comma;
  - b) l'acquisizione di immobili:
- c) l'acquisto di beni mobili, di strumenti tecnici ed attrezzature, di mezzi di trasporto e di automezzi speciali, le spese tecniche e per appalti tecnici;
  - d) l'acquisto di mezzi informatici.
- 3. Con la medesima decorrenza di cui al comma 2, le unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere non possono stipulare mutui con istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti, ad eccezione della Banca europea

degli investimenti, come previsto dall'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, se non dopo che la Cassa abbia manifestato la propria indisponibilità alla concessione dei mutui. La Cassa depositi e prestiti deve comunicare la propria indisponibilità entro trenta giorni dalla data di trasmissione della richiesta. Trascorso tale termine, la mancata risposta equivale a dichiarazione di indisponibilità.

- 4. I mutui di cui ai commi 2 e 3, contratti da unità sanitarie locali ed aziende ospedaliere, devono essere stipulati in forma pubblica e contenere le seguenti clausole e condizioni:
- a) ammortamento pluriennale, con decorrenza dal 1º gennaio dell'anno successivo a quello della stipula del contratto;
- b) la rata di ammortamento deve ricomprendere, fin dal primo anno, la quota capitale e quella degli interessi;
- c) deve essere indicata esattamente la natura della spesa da finanziare con il mutuo e ove necessario, avuto riguardo alla tipologia dell'investimento, deve essere data attestazione dell'intervenuta approvazione del progetto esecutivo, secondo le norme vigenti al momento della deliberazione dell'ente mutuatario.
- 5. Le risorse stanziate ai sensi dell'articolo 8, comma 14, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, non ancora impegnate, pari a 612 miliardi per il 1994 ed a 712 miliardi per il 1995 e il 1996, confluiscono nel Fondo sanitario nazionale. Tali risorse, nonchè i fondi di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, relativi alla prima parte di investimenti da effettuare per gli anni 1994, 1995 e 1996, pari a 6.157 miliardi, sono stanziati come limiti d'impegno per l'accensione di mutui.
- Il Ministro del tesoro stabilisce il tasso massimo applicabile dagli istituti di credito nei prestiti alle unità sanitarie locali ed alle aziende ospedaliere.
- 7. Alla ripartizione delle risorse di cui al comma 5 provvede con decreto il Ministro del tesoro, in base ai criteri di cui all'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

## Art. 17-quinquies.

- 1. Entro il 31 dicembre 1994, le Regioni, d'intesa con il Ministro della sanità, provvedono all'emanazione di decreti per la messa in liquidazione delle unità sanitarie locali.
- 2. Con il provvedimento che ordina la liquidazione, viene nominato un commissario liquidatore. Entro due anni dalla data del provvedimento, il commissario accerta la consistenza delle poste dell'attivo e del passivo patrimoniale per l'inventario dei beni delle unità sanitarie locali, individua eventuali disavanzi pregressi e procede a tutte le operazioni della liquidazione. Alla fine di ogni semestre il commissario presenta alle Regioni e al Ministro della sanità una relazione sulla situazione patrimoniale delle unità sanitarie locali e sulla consistenza dei debiti. Alla chiusura della liquidazione, una commissione, costituita da uno o più soggetti, in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 11 della legge 25 gennaio 1990, n. 5, certifica il bilancio finale di liquidazione con il conto della gestione e il piano di riparto tra i creditori.

- 3. Con decreto del Ministro del tesoro, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, si provvede all'estinzione dei debiti di cui al comma 1, al ripiano dei disavanzi in essere al 31 dicembre 1993 e alla graduale estinzione dei mutui contratti dallo Stato e dalle Regioni per il finanziamento della spesa sanitaria pregressa.
- 4. Alla copertura degli oneri di cui al comma 3 si provvede mediante una emissione straordinaria di titoli del debito regionale, con oneri a carico del bilancio regionale, per un importo annuale pari all'ammontare dei debiti da rimborsare, dei mutui da estinguere e dei disavanzi pregressi accertati.
- 5. Ai fini di cui al comma 4, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono autorizzate ad emettere titoli obbligazionari del debito regionale, garantiti dal Tesoro. La durata dei titoli, le modalità di emissione e la remunerazione dei titoli sono stabilite con legge dello Stato. Le Regioni stabiliscono, nella delibera, un piano di ammortamento del debito, ed indicano i mezzi con i quali farvi fronte.
- 6. A partire dal 1º gennaio 1994 le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano costituiscono una società per azioni denominata "Immobiliare sanitaria regionale", che provvede al censimento, alla valutazione e alla valorizzazione dei cespiti patrimoniali delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere anche mediante:
- a) dismissione, quando sia accertata l'impossibilità di provvedere all'economica utilizzazione dei cespiti nell'ambito della struttura sanitaria regionale;
- b) locazione, ad un canone non inferiore a quello stabilito dalla legge.
- 7. Il ricavato delle operazioni di cui al comma 6 è attribuito per l'80 per cento all'ente proprietario e per il 20 per cento ad un fondo amministrato dalla Regione per il finanziamento degli investimenti nelle zone nelle quali sia accertata la carenza di strutture sanitarie.
- 8. Entro il 31 dicembre 1994, le Regioni, d'intesa con il Ministro della sanità, provvedono all'emanazione di leggi regionali per la costituzione delle nuove unità sanitarie locali, secondo i criteri stabiliti dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833.

#### Art. 17-sexies.

1. A partire dal 1º gennaio 1994 le Regioni rideterminano le tariffe per i servizi sanitari a domanda individuale nella misura del 20 per cento in più rispetto alle tariffe precedenti.

## Art. 17-septies.

1. Per l'anno 1994, le autorizzazioni di cassa per l'acquisto di beni e servizi del Servizio sanitario nazionale sono ridotte, rispetto alla spesa risultante a consuntivo nel 1993, in misura pari al 20 per cento. Per gli anni 1995 e 1996 le autorizzazioni di cassa sono stabilite nella stessa misura dell'anno 1994.

- 2. I contratti di fornitura di beni e servizi non possono essere stipulati con dilazione di pagamento superiore a novanta giorni.
- 3. Le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano costituiscono propri fondi di rotazione per l'acquisto di beni e servizi, alimentati con versamenti trimestrali pari al 25 per cento degli esborsi per beni e servizi accertati a consuntivo nell'anno precedente. Il totale delle risorse assegnate ai fondi di rotazione nel 1995 non potrà comunque essere inferiore a 16.000 miliardi.
- 4. Alle unità sanitarie locali è vietato, anche attraverso i comuni, il ricorso a qualsiasi forma di indebitamento, esclusi i mutui per spese d'investimento, come disciplinati dall'articolo 5 della presente legge. Dal 1º gennaio 1994, e fino a diversa disposizione, sono sospese le antecipazioni mensili del Tesoriere, di cui all'articolo 50, numero 9, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni e integrazioni, se relative ad acquisti di beni e servizi.
- 5. Ai fini del bilancio delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1989, n. 90, le spese tecniche e per appalti tecnici devono essere obbligatoriamente iscritte tra le spese di cui alla categoria quinta del titolo secondo del bilancio.
- 6. Il Ministro della sanità, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, istituisce, di concerto con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, un osservatorio nazionale sulla spesa per l'acquisto di beni e servizi nel settore della sanità. L'osservatorio è costituito in ciascuna Regione con l'utilizzo di personale del Ministero e delle singole Regioni interessate, ed ha il compito di rilevare l'andamento della spesa, segnalarne eventuali difformità ed andamenti anomali, elaborare analisi a campione sui costi e formulare suggerimenti in merito al contenimento della spesa.
- 7. Il direttore amministrativo dell'unità sanitaria locale o dell'azienda ospedaliera o un funzionario delegato provvede all'attuazione delle norme di cui al comma 3. A tale fine:
- a) rileva gli elementi previsionali ed i dati periodici di cassa del fondo previsto al comma 3;
- b) può assumere iniziative dirette a modificare e ad accelerare le procedure e prestazioni, tenuto conto dei limiti di cassa del fondo di rotazione;
- c) procede alla revisione degli atti di aggiudicazione o di approvazione dei contratti per la fornitura di beni e di servizi e di contratti di appalto che non siano stati eseguiti in misura superiore a un terzo alla data di entrata in vigore delle presente legge, allo scopo di emettere giudizio di congruità dei contratti e dei prezzi concordati, che in ogni caso non dovranno essere superiori ai prezzi correnti di mercato per beni, servizi e prestazioni analoghe, e per le medesime quantità».

Al comma 2, sostituire le parole: «in deroga nel limite massimo, complessivo a livello regionale, del 50 per cento» con le parole: «di personale».

Corrispondentemente ridurre l'autorizzazione di spesa di cui al regio decreto n. 443 del 1927.

9.9

MANARA, PISATI, PAGLIARINI, ROSCIA

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «e le province autonome di Trento e di Bolzano».

9.10

RIZ, RUBNER, DUJANY

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Le norme di cui ai commi 1 e 2 non si applicano per le strutture sanitarie che presentano carenze di personale medico o paramedico superiori al 20 per cento della pianta organica».

Conseguentemente, all'articolo 36, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«3-bis. Sono abrogate, fatto salvo quanto previsto per le cooperative di giornalisti e di organi di informazione di partiti politici, associazioni senza scopo di lucro e periodici, esclusivamente a carattere religioso, tutte le agevolazioni fiscali, le provvidenze, i contributi ed i rimborsi spese, concessi alle società editrici ed agli organi di informazione di cui alle leggi n. 172 del 1975 e n. 416 del 1981».

9.11

Manzi, Crocetta, Lopez, Boffardi, Condarcuri, Cossutta, Dionisi, Fagni, Galdelli, Giollo, Grassani, Icardi, Manna, Marchetti, Meriggi, Parisi Vittorio, Piccolo, Salvato, Sartori, Vinci

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Le norme di cui ai commi 1 e 2 non si applicano per il personale infermieristico e tecnico».

Conseguentemente, dopo l'articolo 34, inserire il seguente:

#### «Art. 34-bis.

1. La ritenuta di acconto per le prestazioni di lavoro autonomo e per le prestazioni professionali, a decorrere dal 1º gennaio 1994, è del 25 per cento».

9.12

Manzi, Crocetta, Lopez, Boffardi, Condarcuri, Cossutta, Dionisi, Fagni, Galdelli, Giollo, Grassani, Icardi, Manna, Marchetti, Meriggi, Parisi Vittorio, Piccolo, Salvato, Sartori, Vinci Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Le norme di cui ai commi 1 e 2 non si applicano per i servizi di prevenzione, consultori familiari, materno-infantili».

Conseguentemente, all'articolo 26, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le operazioni di raccolta del lotto automatizzato, disciplinate dalla legge 2 agosto 1982, n. 528, e successive modificazioni, possono svolgersi anche presso gli uffici postali. Le operazioni di sottoscrizione e rimborso dei titoli di Stato sono svolte dagli uffici postali. La Banca d'Italia cura l'emissione dei titoli di Stato unicamente avvalendosi degli uffici postali».

9.13

MANZI, CROCETTA, LOPEZ, BOFFARDI, CON-DARCURI, COSSUTTA, DIONISI, FAGNI, GAL-DELLI, GIOLLO, GRASSANI, ICARDI, MANNA, MARCHETTI, MERIGGI, PARISI VITLOFIO, PICCOLO, SALVATO, SARTORI, VINCI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Il limite del 50 per cento di cui al comma 2 non si applica alla dirigenza medica e veterinaria dei servizi di prevenzione di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502».

9.14

RASTRELLI, SIGNORELLI, PONTONE

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Il limite del 50 per cento di cui al comma 2 non si applica alla dirigenza medica e veterinaria di cui al comma 3 dell'articolo 46 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29».

9.15

RASTRELLI, SIGNORELLI, PONTONE

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al fine di consentire la nuova organizzazione dei servizi veterinari secondo la norma dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, il blocco del turn-over e delle nuove assunzioni non si applica nei confronti dei servizi veterinari delle unità sanitarie locali».

Sopprimere il comma 3.

Conseguentemente, dopo l'articolo 31, inserire il seguente:

#### «Art. 31-bis.

- 1. Con proprio decreto da emanarsi entro il 31 dicembre 1993 il Presidente del Consiglio dei ministri provvede alla imposizione e regolamentazione con efficacia già dall'anno 1994 di una imposta sui grandi patrimoni secondo i seguenti principi e criteri:
- a) l'imposta deve applicarsi alle proprietà patrimoniali delle persone fisiche e giuridiche mobiliari e immobiliari che escluso il valore della prima casa di residenza risultino essere superiori a lire 500 milioni;
- b) l'imposta deve avere carattere proporzionale all'importo della stima patrimoniale applicata in percentuale inversamente proporzionale al valore del patrimonio a prescindere dal rendimento;
- c) la percentuale impositiva non può essere inferiore allo 0,5 per mille fino ad un massimo dell'1,5 per mille:
- d) l'imposizione della tassa patrimoniale deve essere normativamente e contabilmente distinta dall'IRPEF e dall'ILOR e pagata annuamente entro il 31 marzo;
- e) la non dichiarazione della proprietà di un bene patrimoniale immobiliare per più di tre anni ai fini della presente imposta patrimoniale costituisce esplicita rinuncia ai diritti giuridici garantiti dalla Stato ed il valore autodichiarato dal proprietario è titolo di riferimento per eventuali controversie di qualsiasi tipo».

9.17

Manzi, Crocetta, Lopez, Boffardi, Condarcuri, Cossutta, Dionisi, Fagni, Galdelli, Giollo, Grassani, Icardi, Manna, Marchetti, Meriggi, Parisi Vittorio, Piccolo, Salvato, Sartori, Vinci

Sopprimere il comma 3.

Corrispondentemente, ridurre l'autorizzazione di spesa di cui al regio decreto n. 443 del 1927.

9.18

Manara, Pisati, Pagliarini, Roscia

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. L'istituto dell'incentivazione di cui all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica n. 384 del 1990 è soppresso e ricontrattato in sede di rinnovo contrattuale».

9.19

Manzi, Crocetta, Lopez, Boffardi, Condarcuri, Cossutta, Dionisi, Fagni, Galdelli, Giollo, Grassani, Icardi, Manna, Marchetti, Meriggi, Parisi Vittorio, Piccolo, Salvato, Sartori, Vinci

Sostituire il comma 3 con il seguente:

- «3. In sede di rinnovo contrattuale l'istituto dell'incentivazione, di cui all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica n. 384 del 1990, viene ridefinito sulla base dei seguenti criteri:
- a) la quota di incentivazione di cui agli articoli 58 e 124 del decreto del Presidente della Repubblica n. 384 del 1990 non può eccedere il 30 per cento della retribuzione di ogni singolo lavoratore;
- b) tutti i lavoratori del servizio sono ammessi alla partecipazione della quota dell'incentivo».

9.20

Manzi, Crocetta, Lopez, Boffardi, Condarcuri, Cossutta, Dionisi, Fagni, Galdelli, Giollo, Grassani, Icardi, Manna, Marchetti, Meriggi, Parisi Vittorio, Piccolo, Salvato, Sartori, Vinci

Al comma 3, sostituire le parole da: «non può eccedere» fino alla fine del comma con le seguenti parole: «non può eccedere gli stanziamenti relativi all'anno 1991».

Corrispondentemente ridurre l'autorizzazione di spesa di cui al regio decreto n. 443 del 1927.

9.22

MANARA, PISATI, PAGLIARINI, ROSCIA

Al comma 3, sostituire le parole: «il 75 per cento» con le seguenti: «il 70 per cento».

Conseguentemente, al comma 6, sostituire le parole: «Dalla stessa data», con le altre: «A decorrere dal 1º gennaio 1995».

9.25

PAVAN, DI STEFANO, REDI, TANI

Sopprimere il comma 4.

9.28

SCHEDA, FORTE, STRUFFI, SCEVAROLLI

Sopprimere il comma 4.

Conseguentemente, all'articolo 26, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le operazioni di raccolta del lotto automatizzato, disciplinate dalla legge 2 agosto 1982, n. 528, e successive modificazioni, possono svolgersi anche presso gli uffici postali. Le operazioni di sottoscrizione e rimborso dei titoli di Stato sono svolte dagli uffici postali. La Banca

d'Italia cura la emissione dei titoli di Stato unicamente avvalendosi degli uffici postali».

9.29

Manzi, Crocetta, Lopez, Boffardi, Condarcuri, Cossutta, Dionisi, Fagni, Galdelli, Giollo, Grassani, Icardi, Manna, Marchetti, Meriggi, Parisi Vittorio, Piccolo, Salvato, Sartori, Vinci

Sopprimere il comma 4.

9.30

Manara, Pisati, Pagliarini, Roscia

Sopprimere il comma 5.

Conseguentemente, all'articolo 33, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4-bis. A decorrere dal 1° gennaio 1994 il 10 per cento dell'IVA pagata dai consumatori finali dell'imposta è deducibile ai fini dell'IR-PEF nell'annuale dichiarazione dei redditi. Con proprio decreto il Ministro delle finanze provvede all'adeguamento dei moduli di dichiarazione».

9.31

Manzi, Crocetta, Lopez, Boffardi, Condarcuri, Cossutta, Dionisi, Fagni, Galdelli, Giollo, Grassani, Icardi, Manna, Marchetti, Meriggi, Parisi Vittorio, Piccolo, Salvato, Sartori, Vinci

Al comma 5, sopprimere le parole: «a far data dal 1º gennaio 1994 fino».

9.32

MANARA, PISATI, PAGLIARINI, ROSCIA

Sopprimere il comma 6.

Corrispondentemente ridurre l'autorizzazione di spesa di cui al regio decreto n. 443 del 1927.

9.33

MANARA, PISATI, PAGLIARINI, ROSCIA

Sopprimere il comma 6.

Conseguentemente, all'articolo 26, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le operazioni di raccolta del lotto automatizzato, disciplinate dalla legge 2 agosto 1982, n. 528, e successive modificazioni, possono svolgersi anche presso gli uffici postali. Le operazioni di sottoscrizione e rimborso dei titoli di Stato sono svolte dagli uffici postali. La Banca d'Italia cura l'emissione dei titoli di Stato unicamente avvalendosi degli uffici postali».

9.34

Manzi, Crocetta, Lopez, Boffardi, Condarcuri, Cossutta, Dionisi, Fagni, Galdelli, Giollo, Grassani, Icardi, Manna, Marchetti, Meriggi, Parisi Vittorio, Piccolo, Salvato, Sartori, Vinci

Sopprimere il comma 6.

9.35

RASTRELLI, PONTONE, SIGNORELLI

All'emendamento 9.36, dopo la parola: «sessanta» aggiungere le altre: «anni per gli uomini e cinquantacinque per le donne».

9.36/1

Marinucci Mariani

Sopprimere il comma 6.

Conseguentemente, all'articolo 17:

al comma 2, dopo la parola: «procede» inserire le altre: «secondo gli indirizzi espressi dal Ministro della sanità;

al comma 3, sopprimere il primo periodo;

dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. La Commissione unica del farmaco, entro il 31 marzo di ciascun anno, a partire dal 1994, presenta al Ministro della sanità una relazione sull'attività svolta, in particolare sui criteri adottati per la riclassificazione delle specialità medicinali e dei preparati galenici. Il Ministro della sanità trasmette la relazione al Parlamento»;

sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. A decorrere dal 1º gennaio 1994 i prezzi, delle specialità medicinali di cui alle lettere a) e b) del comma 2 sono sottoposti a regime di sorveglianza secondo le modalità indicate dal CIPE. I prezzi delle anzidette specialità medicinali non possono superare la media dei prezzi praticati nei Paesi appartenenti alla CEE per prodotti similari, inerenti al medesimo principio; l'adeguamento, sia in aumento, ove i

prezzi delle specialità siano inferiori all'anzidetta media, sia in diminuzione, ove siano superiori, avviene in misura del 20 per cento annuo della differenza. Sono abrogate le disposizioni che attribuiscono al Comitato interministeriale prezzi (CIP) competenze in materia di fissazione e revisione del prezzo delle specialità medicinali»;

al comma 5, primo periodo, sostituire la parola: «4.000» con l'altra: «5.000»;

al comma 6, sostituire la parola: «100.000» con l'altra: «50.000»;

al comma 6, dopo le parole: «per ricetta» inserire le altre: «nonchè al pagamento per le stesse prestazioni di una quota fissa per ricetta di lire 5.000»;

al comma 7, primo periodo, sostituire la parola: «sessantacinque» con l'altra: «sessanta».

9.36

CARRARA, GARRAFFA, MARTELLI

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Nel prossimo rinnovo del contratto del personale del comparto sanitario viene soppressa l'indennità mensile lorda prevista dalla legge n. 416 del 1968, come modificato dall'articolo 1, commi 2 e 3, della legge n. 460 del 1988, e l'equivalente importo viene assorbito nella normale retribuzione».

Conseguentemente, dopo l'articolo 34, inserire il seguente:

## «Art. 34-bis.

«1. La ritenuta di acconto, per le prestazioni di lavoro autonomo e per le prestazioni professionali, a decorrere dal 1° gennaio 1994 è del 25 per cento».

9.37

Manzi, Crocetta, Lopez, Boffardi, Condarcuri, Cossutta, Dionisi, Fagni, Galdelli, Giollo, Grassani, Icardi, Manna, Marchetti, Meriggi, Parisi Vittorio, Piccolo, Salvato, Sartori, Vinci

Al comma 6, sopprimere le parole: «è soppressa l'indennità mensile lorda prevista dalla legge 28 marzo 1968, n. 416, come modificata dall'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 27 ottobre 1988, n. 460. Dalla stessa data.».

Corrispondentemente ridurre l'autorizzazione di spesa di cui al regio decreto n. 443 del 1927.

MANARA, PISATI, PAGLIARINI, ROSCIA

Al comma 6, sopprimere l'ultimo periodo.

Conseguentemente, all'articolo 36, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«3-bis. Sono abrogate, fatto salvo quanto previsto per le cooperative di giornalisti e di organi di informazioni di partiti politici, associazioni senza scopo di lucro e periodici esclusivamente a carattere religioso, tutte le agevolazioni fiscali, le provvidenze, i contributi ed i rimborsi spese, concessi alle società editrici ed agli organi di informazione di cui alle leggi n. 172 del 1975 e n. 416 del 1981».

9.39

Manzi, Crocetta, Lopez, Boffardi, Condarcuri, Cossutta, Dionisi, Fagni, Galdelli, Giollo, Grassani, Icardi, Manna, Marchetti, Meriggi, Parisi Vittorio, Piccolo, Salvato, Sartori, Vinci

Al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Restano salve le competenze statutarie della regione Valle d'Aosta in materia di bilinguismo».

9.41 DUJANY

Il commi 6a) e 6b), sono così modificati:

«a) lo stipendio lordo è interamente tassabile ed include ogni tipo di indennità e rimborso spese;

b) le spese di rappresentanza sono rimborsate a piè di lista, nei limiti di preventivi analitici approvati all'inizio di ogni anno dal Ministero degli esteri.

Il rimborso è subordinato alla presentazione di adeguata documentazione».

9.0.1/1/1

PAGLIARINI, ROSCIA

L'emendamento 9.0.1, è così sostituito:

- «All'articolo 10 sono aggiunti i seguenti commi:
- 5. Il Governo è delegato ad emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a riordinare, nell'ambito della ristrutturazione degli uffici ed enti operanti all'estero, anche per conseguire un contenimento complessivo della spesa, la disciplina delle indennità di servizio e degli assegni di sede, comunque denominati, spettanti ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni che prestano servizio all'estero, ivi inclusi i dipendenti di istituti dotati di autonomia giuridica e contabile.

- 6. Nell'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 5 il Governo si atterrà ai seguenti principi e criteri direttivi per quanto concerne il personale del Ministero degli affari esteri:
- a) attribuzione delle indennità e degli assegni, che mantengono la loro natura non retributiva, sulla base degli oneri connessi al servizio all'estero:
- b) previsione di criteri per la determinazione del trattamento economico complessivo che, per le componenti di cui alla lettera a) contemplino, in relazione alle funzioni svolte, specifiche indennità e rimborsi spesa commisurati all'effettiva sussistenza di oneri di rappresentanza, ai carichi di famiglia, al maggior costo della vita con particolare riferimento a quello degli alloggi, del personale domestico e dei servizi, agli oneri di varia natura derivanti da condizioni ambientali o di disagio, tenuto conto altresì dei meccanismi e dei livelli di trattamento che regolano la stessa materia nei Paesi della Comunità Europea; e, per il trattamento metropolitano del personale istituzionalmente chiamato a svolgere periodico servizio presso gli uffici all'estero, introducano specifiche indennità collegate alle esigenze del rientro presso l'Amministrazione.
- 7. Ad analoghi principi e criteri, tenuto conto dei rispettivi ordinamenti, saranno informati gli altri decreti legislativi intensi a regolare la materia per le restanti categorie di dipendenti di cui al comma 5.
- 8. Gli schemi dei decreti legislativi di cui ai commi 5, 6 e 7, saranno trasmessi dal Governo alle Camere per il parere delle Commissioni parlamentari competenti».

II. GOVERNO 9.0.1/1

Dopo l'articolo 9 inserire il seguente:

## «Art. 9-bis.

(Delega al Governo per la revisione del trattamento economico dei pubblici dipendenti in servizio all'estero)

- 1. Il Governo è tenuto a emanare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a:
- a) rideterminare l'entità delle indennità di servizio e degli assegni di sede, comunque denominati, spettanti ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni che prestano servizio all'estero, ivi inclusi i dipendenti di istituti dotati di autonomia giuridica e contabile;
- b) stabilire per ciascun dipendente l'obbligo di presentare annualmente un rendiconto delle spese sostenute per il servizio all'estero, documentando quelle che abbiano carattere di rappresentanza:
- c) prevedere che, qualora l'ammontare delle spese di rappresentanza documentate sia inferiore alla metà dell'indennità percepita dal

dipendente, nell'anno successivo l'Amministrazione debba trattenere una somma pari a tale differenza;

- d) fissare un tetto alle spese complessive che nell'anno 1994 saranno a carico del bilancio dello Stato per gli emolumenti di cui alla lettera a).
- 2. Nell'esercizio della delega il Governo si atterrà ai seguenti principi e criteri direttivi:
- a) stante la natura non retributiva degli emolumenti di cui al comma 1, la loro attribuzione dovrà essere strettamente correlata agli oneri connessi al servizio all'estero;
- b) l'entità degli emolumenti di cui al comma 1 sarà fissata tenendo conto delle funzioni svolte, dell'effettiva sussistenza di oneri di rappresentanza, dei carichi di famiglia, del costo medio degli alloggi nonchè del personale domestico e dei servizi, delle condizioni di vantaggio o di svantaggio nel corso del cambio tra lira e valuta locale, degli oneri di varia natura derivanti da condizioni ambientali;
- c) nell'anno 1994 la spesa complessiva per le indennità di servizio all'estero e gli assegni di sede erogati a favore dei dipendenti del Ministero degli affari esteri, nonchè degli addetti alle scuole all'estero, dovrà essere inferiore almeno del 10 per cento agli stanziamenti indicati nei capitoli 1503 e 2503 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno 1994;
- d) nella stessa misura sarà ridotta la spesa per le indennità di servizio all'estero spettanti al personale assegnato agli uffici degli addetti militari, navali e aeronautici all'estero;
- e) le riduzioni degli emolumenti di cui al comma 1 saranno applicate in relazione ai periodi di servizio all'estero con decorrenza successiva alla data di emanazione dei decreti legislativi previsti dal presente articolo.
- 3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al presente articolo saranno trasmessi dal Governo alle Camere per il parere delle Commissioni parlamentari competenti.

9.0.1

MIGONE, BENVENUTI, BRATINA

## Art. 10.

Al comma 2, sostituire il capoverso con il seguente:

«Il congedo straordinario non può superare complessivamente nel corso dell'anno la durata di un mese con esclusione dei casi di cui all'articolo 41, secondo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 1957, per i quali resta ferma la durata stabilita dall'articolo 4 della legge n. 1204 del 1971».

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4-bis. Le autorizzazioni di spesa recate dal decreto-legge n. 391 del 1990, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 48 del 1991, come

determinate dalla legge 23 dicembre 1992, n. 500, sono ridotte per gli anni 1994 e seguenti di lire 12 miliardi».

10.1

D'ALESSANDRO PRISCO

Al comma 2, capoverso, sostituire le parole: «la durata di un mese» con le altre: «la durata di venticinque giorni».

10.2

ROCCHI, PROCACCI, MAISANO GRASSI, MOLINARI

Sopprimere il comma 3.

Conseguentemente, all'articolo 26, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le operazioni di raccolta del lotto automatizzato, disciplinate dalla legge 2 agosto 1982, n. 528, e successive modificazioni, possono svolgersi anche presso gli uffici postali. Le operazioni di sottoscrizione e rimborso dei titoli di Stato sono svolte dagli uffici postali. La Banca d'Italia cura la emissione dei titoli di Stato unicamente avvalendosi degli uffici postali».

10.3

CROCETTA, MANZI, SALVATO

Al comma 3, capoverso, sostituire le parole: «i primi venti giorni di» con la parola: «il», conseguentemente, sopprimere le parole: «; per i restanti dieci giorni di congedo straordinario gli assegni predetti sono ridotti di un quarto».

Conseguentemente ancora, ridurre l'autorizzazione di spesa di cui al regio decreto n. 443 del 1927.

10.4

Manara, Pisati, Pagliarini, Roscia

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 si applicano a tutte le pubbliche amministrazioni ancorchè i rispettivi ordinamenti non facciano rinvio al citato statuto degli impiegati civili dello Stato».

10.6 Abis

Sopprimere il comma 4.

Conseguentemente, all'articolo 26, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Sono abrogate, fatto salvo quanto previsto per le cooperative di giornalisti e di organi di informazioni di partiti politici, associazioni senza scopo di lucro e periodici esclusivamente a carattere religioso, tutte le agevolazioni fiscali, le provvidenze, i contributi ed i rimborsi spese, concessi alle società editrici ed agli organi di informazione di cui alle leggi n. 172 del 1975 e n. 416 del 1981».

10.5

CROCETTA, MANZI, SALVATO

#### Art. 11.

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, dopo l'articolo 31 inserire il seguente:

## «Art. 31-bis.

(Imposta sui grandi patrimoni)

- 1. Con proprio decreto da emanarsi entro il 31 dicembre 1993 il Presidente del Consiglio dei ministri provvede alla imposizione e regolamentazione con efficacia già dall'anno 1994 di una imposta sui grandi patrimoni secondo i seguenti principi e criteri:
- a) l'imposta deve applicarsi alle proprietà patrimoniali delle persone fisiche e giuridiche mobiliari e immobiliari che escluso il valore della prima casa di residenza risultino essere superiori a 500 milioni;
- b) l'imposta deve avere carattere proporzionale all'importo della stima patrimoniale applicata in percentuale inversamente proporzionale al valore del patrimonio a prescindere dal rendimento;
- c) la percentuale impositiva non può essere inferiore allo 0,5 per mille fino ad un massimo dell'1,5 per mille;
- d) l'imposta deve essere normativamente e contabilmente distinta dal modello 740 e pagata annualmente entro il 31 marzo;
- e) la non dichiarazione della proprietà di un bene patrimoniale immobiliare per più di tre anni ai fini della presente patrimoniale costituisce esplicita rinuncia ai diritti giuridici garantiti dallo Stato ed il valore autodichiarato dal proprietario è titolo di riferimento per eventuali controversie con terzi».

Sostituire l'articolo con il seguente:

#### «Art. 11.

(Dichiarazione di eccedenza dei dipendenti pubblici e trattamento per i dipendenti pubblici dichiarati eccedenti)

- 1. I dipendenti pubblici delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono dichiarati eccedenti rispetto alle esigenze di servizio in conseguenza:
- a) della attuazione delle operazioni di riordino e di fusione delle amministrazioni e degli enti pubblici;
- b) delle operazioni di trasformazione in società di diritto privato delle amministrazioni e aziende autonome e degli enti pubblici economici;
- c) della determinazione dei carichi di lavoro, con le modalità stabilite nel comma 2 dell'articolo 8.
- 2. I dipendenti pubblici che risultano eccedenti sono collocati in disponibilità. Ad essi è corrisposta, per la durata della disponibilità, un'indennità pari all'80 per cento dello stipendio e dell'indennità integrativa speciale, con esclusione di qualsiasi emolumento, comunque denominato, ancorchè connesso a servizi e funzioni di carattere speciale. L'indennità non può comunque essere di ammontare superiore a lire 1.500.000 lorde mensili, fatta salva la corresponsione, ove dovuta, dell'assegno per il nucleo familiare. Il periodo di disponibilità è utile ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza, senza oneri a carico del personale e non può superare 24 mesi prorogabili sulla base di criteri generali ed obiettivi fissati dalla Presidenza del Consiglio per ulteriori 12 mesi.
- 3. Il dipendente collocato in disponibilità può essere trasferito ad un posto vacante presso un'altra amministrazione secondo le ordinarie procedure di mobilità volontaria o d'ufficio. Il collocamento in disponibilità cessa dalla data di effettiva presa di servizio presso altra amministrazione. Nel caso di mancata accettazione del trasferimento da parte del dipendente ovvero quando non vi siano posti vacanti, l'amministrazione di provenienza dispone la cessazione del rapporto di servizio a decorrere dal termine del periodo di disponibilità. Al dipendente collocato a riposo non si applicano i limiti di età per l'accesso ai pubblici concorsi.
- 4. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, il Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro, definisce le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, e le coordina con la disciplina di cui agli articoli 72, 73 e 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3».

Al comma 1, dopo le parole: «è collocato in disponibilità» inserire le seguenti: «per la durata massima di due anni al termine dei quali, qualora non siano state attivate procedure di mobilità, il dipendente verrà licenziato».

11.2

MANFROI, PAGLIARINI, ROSCIA

Al comma 1, dopo le parole: «per la durata della disponibilità», inserire le seguenti: «che non può superare i tre anni» e sopprimere le parole: «. L'indennità non può comunque essere di ammontare superiore a lire 1.500.000 lorde mensili».

11.3

PAVAN, DI STEFANO, REDI, TANI

Al comma 1, sopprimere le parole da: «L'indennità» fino a: «nucleo familiare».

11.4

D'ALESSANDRO PRISCO

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e non potrà essere superiore a due anni».

11.5

PAGLIARINI, ROSCIA

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La corresponsione dell'indennità per il dipendente in disponibilità è incompatibile con la percezione di redditi d'impresa o redditi di lavoro autonomo superiori cumulativamente a lire 3.000.000 annui».

11.6

Pagliarini, Roscia

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«2. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, previa informazione alle rappresentanze sindacali, anche in base alle comunicazioni da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici interessati, dichiara l'eccedenza dei dipendenti pubblici di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, in conseguenza: dell'attuazione delle operazioni di riordino e di fusione delle amministrazioni e degli enti pubblici; delle operazioni di trasformazione in società di diritto privato delle amministrazioni e

aziende autonome e degli enti pubblici economici; della determinazione dei carichi di lavoro, con le modalità stabilire nel comma 2 dell'articolo 8».

11.12/1

D'ALESSANDRO PRISCO

Al comma 2, dopo le parole: «e degli enti pubblici economici», inserire le seguenti: «, compresi i consorzi industriali di cui alla legge n. 317 del 1991».

11.8 Ronzani

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «; dell'insufficiente rendimento, accertato dal dirigente responsabile e comprovato da un'ispezione del Ministero competente».

11.9

Manfroi, Pagliarini, Roscia

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«3-bis. Il personale dell'ex Azienda di Stato per i servizi telefonici che, ai sensi della legge n. 58 del 1992, avrebbe dovuto trovare collocazione nella nuova IRITEL SpA o nella pubblica amministrazione e la cui situazione alla data di entrata in vigore della presente legge fosse ancora in attesa di definizione potrà rientrare nelle disposizioni previste dal presente articolo con priorità rispetto al trasferimento ad altre amministrazioni».

Conseguentemente, dopo l'articolo 31, inserire il seguente:

## «Art. 31-bis.

(Imposta sui grandi patrimoni)

- 1. Con proprio decreto da emanarsi entro il 31 dicembre 1993 il Presidente del Consiglio dei ministri provvede alla imposizione e regolamentazione con efficacia già dall'anno 1994 di una imposta sui grandi patrimoni secondo i seguenti principi e criteri:
- a) l'imposta deve applicarsi alle proprietà patrimoniali delle persone fisiche e giuridiche mobiliari e immobiliari che escluso il valore della prima casa di residenza risultino essere superiori a 500 milioni;
- b) l'imposta deve avere carattere proporzionale all'importo della stima patrimoniale applicata in percentuale inversamente proporzionale al valore del patrimonio a prescindere dal rendimento;
- c) la percentuale impositiva non può essere inferiore allo 0,5 per cento fino ad un massimo dell'1,5 per cento;

- d) l'imposta deve essere normativamente e contabilmente distinta dal modello 740 e pagata annualmente entro il 31 marzo;
- e) la non dichiarazione della proprietà di un bene patrimoniale immobiliare per più di tre anni ai fini della presente patrimoniale costituisce esplicita rinuncia ai diritti giuridici garantiti dallo Stato ed il valore autodichiarato dal proprietario è titolo di riferimento per eventuali controversie con terzi».

11.10

FAGNI, SARTORI, CROCETTA, MANZI, SALVATO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«3-bis. Allo scadere dei due anni previsti dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 1957, il dipendente non destinato ad altra amministrazione è collocato a riposo ed ammesso ai trattamenti di quiescenza e previdenziale maturati ai quali abbia eventualmente diritto».

11.11

PAGLIARINI, ROSCIA

#### Art. 12.

Stralciare l'articolo.

Conseguentemente, dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

## «Art. 15-bis.

(Autorità di coordinamento)

1. È istituita un'Autorità di coordinamento, indirizzo e controllo dell'intervento pubblico nel Mezzogiorno e nelle aree economicamente depresse del Centro-Nord. L'Autorità di coordinamento è finalizzata alla razionalizzazione della migliore efficacia dei diversi interventi pubblici e nelle aree di depressione economica onde incentivare ed indirizzare i processi di sviluppo, come alla organizzazione e predisposizione delle procedure per l'attivazione delle provvidenze comunitarie in un quadro organico e secondo omogenei criteri di priorità, nonchè attività di omogeneo controllo delle procedure di appalto, esecuzione e contabilizzazione. Entro il 31 dicembre 1993 il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, provvede alla nomina di sette esperti del settore che costituiscono il consiglio dell'Autorità e ne determina le procedure di intervento ed i poteri rispetto ai settori della pubblica amministrazione, sempre entro il 31 dicembre 1993 il Ministro del bilancio e della programmazione economica e provvede alla costituzione dell'ufficio dell'Autorità avvalendosi del personale tecnico ed amministrativo, nonchè delle strutture della disciolta AGENSUD e degli enti di cui

all'articolo 6 della legge n. 64 del 1986. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica provvede altresì entro il 31 dicembre di ogni anno ad indicare gli obiettivi di razionalizzazione degli interventi da realizzarsi e già entro il 31 dicembre 1993 indica i primi obiettivi da realizzarsi nel 1994».

12.1

CROCETTA, MANZI, SALVATO

Al comma 4, sopprimere l'ultimo periodo.

12.2

SPOSETTI

Al comma 11, sostituire le parole: «economico, da comprovare mediante la produzione di idonea documentazione.» con le altre: «da documentare con le modalità stabilite con decreto del Presidente della Repubblica».

12.3

CAPPUZZO, PISCHEDDA

Sopprimere il comma 14.

Conseguentemente, all'articolo 26, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le operazioni di raccolta del lotto automatizzato, disciplinate dalla legge 2 agosto 1982, n. 528, e successive modificazioni, possono svolgersi anche presso gli uffici postali. Le operazioni di sottoscrizione e rimborso dei titoli di Stato sono svolte dagli uffici postali. La Banca d'Italia cura la emissione dei titoli di Stato unicamente avvalendosi degli uffici postali».

12.4

CROCETTA, MANZI, SALVATO

Al comma 14, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «in misura non superiore al 35 per cento dei posti disponibili».

12.12

Loreto, Tedesco Tatò, Boldrini, Mesoraca, Peruzza

Al comma 14, sostituire le parole: «l'accesso alle carriere iniziali nella Difesa, nei Corpi armati e di polizia, anche ad ordinamento civile, nel Corpo dei vigili del fuoco e nel Corpo militare della Croce rossa» con le seguenti: «la totalità dei posti da coprire annualmente, attraverso arruolamenti o concorsi, per l'accesso alle carriere iniziali, nell'Amministrazione della difesa, nell'Arma dei carabinieri, nel Corpo dei vigili

del fuoco e nel Corpo militare della Croce rossa. Sempre ai suddetti volontari congedati senza demerito è riservato il 50 per cento dei posti disponibili, da coprire attraverso arruolamenti o concorsi, per accedere alle carriere iniziali nei Corpi armati di polizia, anche ad ordinamento civile, nel Corpo degli agenti di custodia e nei Corpi di polizia municipale e di vigilanza urbana».

12.5

PAGLIARINI, ROSCIA

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«14-bis. La percentuale dei volontari reclutati mediante l'emanazione dei regolamenti di cui al comma 14 non può in nessun caso superare le 12.000 unità annue per tutto il periodo compreso nel quinquennio tra il 1994 ed il 1998. Alternativamente il numero complessivo dei volontari reclutati ogni anno non può essere superiore ad un quinto del fabbisogno complessivo di forze volontarie da parte delle Forze armate alla fine del 1998, fabbisogno determinato con apposito decreto del Ministero della difesa entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di riforma delle Forze armate e del servizio di leva».

12.6

PAGLIARINI, ROSCIA

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«14-ter. Un ulteriore 50 per cento dei posti disponibili per l'accesso alle carriere iniziali nel contingente mare del Corpo della Guardia di finanza è riservato ai volontari congedati senza demerito dalla Marina militare, con particolare preferenza per quelli appartenenti alle specialità radiotelegrafisti, radaristi, meccanici e motoristi navali».

12.7

PAGLIARINI, ROSCIA

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«14-bis. In attuazione dell'articolo 89 dello Statuto della regione Trentino-Alto Adige e dell'articolo 32, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, entro il 31 dicembre 1994 possono essere banditi concorsi ed effettuate assunzioni di personale per i ruoli locali delle amministrazioni pubbliche nella provincia di Bolzano, nei limiti delle dotazioni organiche di ciascun profilo professionale, ancorchè si tratti di posti che in data 31 agosto 1993 non erano coperti».

RIZ, RUBNER, DUJANY

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«14-quater. I parlamentari ed i membri del Governo non possono svolgere attività di consulenza comunque retribuita a favore di enti pubblici e di società a partecipazione statale. Il divieto è riferito ad ogni tipo di attività effettuata direttamente, indirettamente o per interposta persona. Eventuali crediti non incassati dal parlamentare o dal membro del Governo alla data di entrata in vigore della presente legge sono versati dal debitore alla Tesoreria e l'entrata nella contabilità dello Stato è finalizzata a ridurre il debito pubblico».

12.9

PAGLIARINI, ROSCIA

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«14-bis. Il contingente di leva per il 1994 è ridotto di 30.000 unità. Per effetto delle disposizioni conseguenti al processo di ristrutturazione del Ministero della difesa, in base al nuovo «Modello di Difesa» e secondo le norme dell'articolo 1 della presente legge, i capitoli di spesa relativi alla categoria IV (Acquisto di beni e servizi) dello stato di previsione dello stesso Ministero sono ridotti del 10 per cento».

Conseguentemente, all'articolo 25, dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano per i dipendenti da aziende private, pubbliche e a partecipazione statale per i quali siano cessatì i termini di utilizzo degli ammortizzatori sociali di cui alla legge 23 luglio 1993, n. 223, e che siano in possesso dell'anzianità contributiva richiesta per il pensionamento di anzianità».

Conseguentemente ancora, ridurre le seguenti autorizzazioni di spesa:

decreto del Presidente della Repubblica n. 1703 del 1962 (cap. 1339 - Presidenza Consiglio) 26 miliardi;

legge n. 71 del 1976 (cap. 1611 - Commercio estero) 20 miliardi;

legge n. 413 del 1991 (cap. 3479 - Finanze) 50 miliardi;

legge n. 684 del 1974 (cap. 3061 - Marina mercantile) 30 miliardi; legge n. 169 del 1975 (cap. 3061 - Marina mercantile) 45 miliardi;

regio decreto n. 2031 del 1937 (cap. 1129 - Pubblica istruzione) 50 miliardi;

legge n. 181 del 1982 (cap. 4201 - Sanità) 15 miliardi;

legge n. 41 del 1986 (cap. 4201 - Sanità) 15 miliardi;

legge n. 428 del 1985 (cap. 4460 - Tesoro) 10 miliardi;

regio decreto n. 1058 del 1929 (cap. 5032 - Tesoro) 55 miliardi;

decreto del Presidente della Repubblica n. 393 del 1959 (cap. 1567 - Marina mercantile) 15 miliardi;

regio decreto n. 1447 del 1912 (cap. 1653 - Marina mercantile) 100 miliardi;

regio decreto n. 1121 del 1938 (cap. 1654 - Marina mercantile) 14 miliardi;

regio decreto n. 645 del 1936 (cap. 197 - Amministrazione poste e telecomunicazioni) 15 miliardi;

regio decreto n. 645 del 1936 (cap. 199 - Amministrazione poste e telecomunicazioni) 82 miliardi;

regio decreto n. 645 del 1936 (cap. 206 - Amministrazione poste e telecomunicazioni) 8 miliardi;

regio decreto n. 645 del 1936 (cap. 211 - Amministrazione poste e telecomunicazioni) 15 miliardi;

regio decreto n. 645 del 1936 (cap. 356 - Amministrazione poste e telecomunicazioni) 30 miliardi;

regio decreto n. 520 del 1925 (cap. 231 - Amministrazione poste e telecomunicazioni) 17 miliardi.

12.10

PELLEGATTI, SPOSETTI, LORETO, GIOVANOLLA

Apporre, in fine, il seguente comma:

«14-bis. Il contingente di leva per il 1994 è ridotto di 30.000 unità. Per effetto delle disposizioni conseguenti al processo di ristrutturazione del Ministero delle difesa, secondo le norme dell'articolo 1 della presente legge i capitoli di spesa relativi alla categoria IV (Acquisto di beni e sercizi) dello stesso Ministero sono ridotti del 10 per cento».

Conseguentemente ancora, all'articolo 17, dopo il comma 3, i seguenti:

«3-bis. A decorrere dal 1º gennaio 1994 i prezzi delle specialità medicinali e dei prodotti galenici per i quali sia stata rilasciata l'autorizzazione sono ridotti del 10 per cento rispetto ai prezzi al 30 settembre 1993.

3-ier. Per l'anno 1994 non si dà luogo ad autorizzazione di nuove specialità che rappresentino modifiche di confezioni e di composizione o di forme o di dosaggio di specialità già presenti nel prontuario».

Conseguentemente ancora, all'articolo 25, comma 1, sostituire le parole: «è differita all'anno 1995» con le seguenti: «è differita al 1º luglio 1994», e le parole: «sono differiti al 1º gennaio 1995 e al 31 dicembre 1994» con le seguenti: «sono differiti al 1º luglio 1994 e al 30 giugno 1994».

12.12/1

SPOSETTI, LORETO, GIOVANOLLA

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«14-bis. Il contingente di leva per il 1994 è ridotto di 30.000 unità. Per effetto delle disposizioni conseguenti al processo di ristrutturazione del Ministero della difesa, secondo le norme dell'articolo 1 della presente legge, i capitoli di spesa relativi alla categoria IV (Acquisto di beni e servizi) dello stato di previsione dello stesso Ministero sono ridotti del 10 per cento».

Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. A decorrere dal 1º gennaio 1994 i prezzi delle specialità medicinali e dei prodotti galenici per i quali sia stata rilasciata l'autorizzazione sono ridotti del 10 per cento rispetto ai prezzi al 30 settembre 1993.

3-ter. Per l'anno 1994 non si dà luogo ad autorizzazione di nuove specialità che rappresentino modifiche di confezioni e di composizione o di forme o di dosaggio di specialità già presenti nel prontuario».

Conseguentemente ancora, all'articolo 25, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Su tutte le pensioni vigenti al 1° gennaio 1994 viene effettuato il conguaglio rispetto al tasso d'inflazione reale verificato al 31 dicembre 1993».

Conseguentemente ancora, ridurre le seguenti autorizzazioni di spesa:

decreto del Presidente della Repubblica n. 1703 del 1962 (cap. 1339 - Presidenza Consiglio) 26 miliardi;

legge n. 71 del 1976 (cap. 1611 - Commercio estero) 20 miliardi; legge n. 413 del 1991 (cap. 3479 - Finanze) 50 miliardi;

legge n. 684 del 1974 (cap. 3061 - Marina mercantile) 30 miliardi; legge n. 169 del 1975 (cap. 3061 - Marina mercantile) 45 miliardi;

regio decreto n. 2031 del 1937 (cap. 1129 - Pubblica istruzione) 50 miliardi;

legge n. 181 del 1982 (cap. 4201 - Sanità) 15 miliardi;

legge n. 41 del 1986 (cap. 4201 - Sanità) 15 miliardi;

legge n. 428 del 1985 (cap. 4460 - Tesoro) 10 miliardi;

regio decreto n. 1058 del 1929 (cap. 5032 - Tesoro) 55 miliardi;

decreto del Presidente della Repubblica n. 393 del 1959 (cap. 1567 - Marina mercantile) 15 miliardi;

regio decreto n. 1447 del 1912 (cap. 1653 - Marina mercantile) 100 miliardi;

regio decreto n. 1121 del 1938 (cap. 1654 - Marina mercantile) 14 miliardi;

regio decreto n. 645 del 1936 (cap. 197 - Amministrazione poste e telecomunicazioni) 15 miliardi;

regio decreto n. 645 del 1936 (cap. 199 - Amministrazione poste e telecomunicazioni) 82 miliardi;

regio decreto n. 645 del 1936 (cap. 206 - Amministrazione poste e telecomunicazioni) 8 miliardi;

regio decreto n. 645 del 1936 (cap. 211 - Amministrazione poste e telecomunicazioni) 15 miliardi;

regio decreto n. 645 del 1936 (cap. 356 - Amministrazione poste e telecomunicazioni) 30 miliardi;

regio decreto n. 520 del 1925 (cap. 231 - Amministrazione poste e telecomunicazioni) 17 miliardi.

Sposetti, Giovanolla, Cavazzuti, Bettoni Brandani, Loreto, Pellegatti Sopprimere il comma 9.

12.13

RASTRELLI, PONTONE

All'articolo 12 dopo il comma 14, aggiungere in fine, il seguente comma:

«14-bis. Il contingente di leva per il 1994 è ridotto di 30.000 unità. Per effetto delle disposizioni conseguenti al processo di ristrutturazione del Ministero della difesa, in base al nuovo «Modello di Difesa» e secondo le norme dell'articolo 1 della presente legge i capitoli di spesa relativi alla categoria IV (Acquisto di beni e servizi) dello stesso Ministero sono ridotti del 10 per cento».

Conseguentemente ancora, all'articolo 17, dopo il comma 3, i seguenti:

«3-bis. A decorrere dal 1º gennaio 1994 i prezzi delle specialità medicinali e dei prodotti galenici per i quali sia stata rilasciata l'autorizzazione sono ridotti del 10 per cento rispetto ai prezzi al 30 settembre 1993.

3-ter. Per l'anno 1994 non si dà luogo ad autorizzazione di nuove specialità che rappresentino modifiche di confezioni e di composizione o di forme o di dosaggio di specialità già presenti nel prontuario».

12.100

SPOSETTI, LORETO, GIOVANOLLA

Introdurre il seguente comma finale all'articolo 12:

«In attuazione dell'articolo 89 dello Statuto della Regione Tn. AA. e relative norme di attuazione il termine previsto dal comma 5 dell'articolo 32 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, è prorogato al 31 dicembre 1994».

12.200 Rız

Apporre il seguente comma:

«Continuano ad applicarsi nel triennio 1994-1996 le disposizioni dell'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 18 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438».

12.300 IL GOVERNO

Art. 13.

Sopprimere l'articolo.

Stralciare l'articolo.

Conseguentemente, all'articolo 33, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4-bis. A decorrere dal 1º gennaio 1994 il 10 per cento dell'IVA pagata dai consumatori finali dell'imposta è deducibile ai fini dell'IR-PEF nell'annuale dichiarazione dei redditi. Con proprio decreto il Ministro delle finanze provvederà all'adeguamento dei moduli di dichiarazione».

13.2

CROCETTA, LOPEZ, BOFFARDI, CONDARCURI, COSSUTTA, DIONISI, FAGNI, GALDELLI, GIOLLO, GRASSANI, ICARDI, MANNA, MAN-ZI, MARCHETTI, MERIGGI, PARISI VITTO PICCOLO, SALVATO, SARTORI, VINCI

Al comma 2, sostituire le parole: «all'ingrosso» con le altre: «di riferimento».

13.21 Abis

Al comma 2, sostituire le parole: «alla comparazione di quelli offerti alle pubbliche amministrazioni e di quelli da esse ottenuti» con le altre: «alla loro comparazione con quelli offerti alle pubbliche amministrazioni e con quelli da esse ottenuti».

13.22 ABIS

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonchè la consultazione delle associazioni più rappresentative delle imprese fornitrici».

13.3 Sposetti, Giovanolla

Al comma 3, sopprimere le parole: «, o comunque per i quali l'esecuzione non abbia avuto inizio».

13.23 Abis

Al comma 3, sopprimere le parole da: «, o comunque per i quali» fino a: «della presente legge,».

13.4 Putignano

Al comma 3, sopprimere le parole: «all'ingrosso».

13.24 Abis

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Sono esclusi dal giudizio di congruità i contratti la cui esecuzione sia assolutamente indifferibile ed urgente, individuati dietro segnalazione dei prefetti, o relativi a beni e servizi aventi caratteristiche speciali, da specificare con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica, sentiti la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province automone di Trento e di Bolzano, l'ANCI, l'UPI e l'UNCEM».

13.5

GIORGI, SCHEDA, FORTE, SCEVAROLLI

Al subemendamento dell'articolo 13.6:

Apporre, in fine, le parole: «Il procedimento deve concludersi entro 60 giorni dalla notizia».

13.6/1

IL GOVERNO

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis. Qualora il giudizio di congruità non si sia concluso entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si procede alla esecuzione del contratto salvo le verifiche di cui all'articolo 15».

13.6

PUTIGNANO

Al comma 5, sopprimere le parole: «o revocano l'approvazione già intervenuta».

13.25

ABIS

Al comma 5, sopprimere le parole: «o revocano l'approvazione già intervenuta».

13.7

**PUTIGNANO** 

Sopprimere il comma 6.

13.26

ABIS

Sopprimere il comma 6.

13.8

**PUTIGNANO** 

Sopprimere il comma 6.

13.9

Manzi, Crocetta, Lopez, Boffardi, Condarcuri, Cossutta, Dionisi, Fagni, Galdelli, Giollo, Grassani, Icardi, Manna, Marchetti, Meriggi, Parisi Vittorio, Piccolo, Salvato, Sartori, Vinci

Al subemendamento dell'articolo 13.10, sostituire il testo con il seguente:

7. Tutti i contratti ad esecuzione periodica o continuata debbono recare una clausola di revisione periodica del prezzo, che viene operata sulla base di un'istruttoria condotta dai competenti organi tecnici delle amministrazioni. Qualora il prezzo pattuito si discosti dal limite massimo indicato ai sensi del comma 2, il prezzo del contratto è soppresso a revisione salvo il diritto della parte di recedere dal contratto. L'amministrazione provvede alla stipula di un nuovo contratto sulla base di un prezzo non superiore a quello offerto al precedente contraente e da questi rifiutato.

13.10/1 IL GOVERNO

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Tutti i contratti ad esecuzione periodica o continuata, per i quali non sia ancora intervenuta l'approvazione, sono soggetti a revisione biennale del prezzo in relazione ai prezzi all'ingrosso pubblicati negli elenchi di cui al comma 2. Qualora sia intervenuta una variazione in più o in meno di detti prezzi in misura superiore al 5 per cento, i prezzi di contratto vengono allineati alle variazioni intervenute».

13.10 Putignano

Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel caso in cui non risultasse possibile provvedere alla stipula di un nuovo contratto sulla base di un prezzo non superiore a quello offerto al precedente contraente, il Ministro del bilancio e della programmazione economica provvede con proprio decreto a garantire la fornitura dei beni o dei servizi entro sessanta giorni dalla notifica della impossibilità».

13.11

Manzi, Crocetta, Lopez, Boffardi, Condarcuri, Cossutta, Dionisi, Fagni, Galdelli, Giollo, Grassani, Icardi, Manna, Marchetti, Meriggi, Parisi Vittorio, Piccolo, Salvato, Sartori, Vinci

Sopprimere il comma 9.

13.12

BARBIERI, D'ALESSANDRO PRISCO

Sopprimere il comma 9.

13.13

FAVILLA, LEONARDI, RAVASIO, RABINO, PAINI

Al comma 9, sopprimere le parole da: «I trasferimenti» fino a: «questo fine».

13.14

CAPPELLI

Al comma 9, primo periodo: sostituire le parole da: «sono ridotti» fino alla fine del periodo, con le altre: «sono aumentati di una quota pari al 10 per cento dei risparmi di spesa risultanti dal bilancio consuntivo dell'ente stesso, quale contributo dello Stato alle spese legali che gli enti a finanza derivata sosterranno per le cause che essi dovranno inventare contro gli amministratori che hanno firmato contratti a prezzi falsamente non convenienti per la pubblica amministrazione».

13.15/1

PAGLIARINI

Al comma 9, primo periodo: sostituire le parole da: «sono ridotti» fino alla fine del periodo, con le altre: «sono ridotti di una quota pari al 10 per cento dei risparmi di spesa risultanti dal bilancio consuntivo dell'ente stesso, quali conseguenze dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo».

13.15

FAVILLA, LEONARDI, RAVASIO, RABINO, FORTE, SCHEDA

Al comma 11, sostituire la parola: «possono» con le altre: «sono tenuti a».

13.16

Manzi, Crocetta, Lopez, Boffardi, Condarcuri, Cossutta, Dionisi, Fagni, Galdelli, Giollo, Grassani, Icardi, Manna, Marchetti, Meriggi, Parisi Vittorio, Piccolo, Salvato, Sartori, Vinci

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. In attuazione dell'articolo 3, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, il Ministro degli affari esteri presenta entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il regolamento di esecuzione per quanto riguarda l'effettuazione di gare pubbliche di aggiudicazione per le iniziative di cooperazione secondo la vigente normativa comunitaria relativa ai Paesi in via di sviluppo».

13.17

ROCCHI, PROCACCI, MAISANO GRASSI, MOLINARI

Sopprimere il comma 13.

13.18

MANZI, CROCETTA, LOPEZ, BOFFARDI, CON-DARCURI, COSSUTTA, DIONISI, FAGNI, GAL-DELLI, GIOLLO, GRASSANI, ICARDI, MANNA, MARCHETTI, MERIGGI, PARISI VITORIO, PICCOLO, SALVATO, SARTORI, VINCI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«14-bis. Sono fatti salvi i contratti le cui condizioni economiche sono state revisionate nei sei mesi precedenti all'entrata in vigore della presente legge».

13.19

PAVAN, TANI, DI STEFANO, REDI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«14-bis. In attuazione dell'articolo 3, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro degli affari esteri, sentite le amministrazioni dello Stato interessate, è emanato il regolamento concernente le norme di esecuzione per l'effettuazione di gare pubbliche di aggiudicazione delle iniziative di cooperazione in base alla vigente normativa comunitaria relativa ai Paesi in via di sviluppo».

13.20 CANNARIATO

## COMMISSIONI 7ª e 10ª RIUNITE

# 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica spettacolo e sport)

10<sup>a</sup> (Industria, commercio e turismo)

## MARTEDÌ 12 OTTOBRE 1993

#### 4ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente della 10<sup>a</sup> Commissione GIANOTTI

La seduta inizia alle ore 17.

#### IN SEDE REFERENTE

Istituzione del Ministero delle attività artistiche e delle attività del tempo libero (1152)

Riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport (1432)

PIERANI ed altri. Riordinamento delle competenze dello Stato in materia di turismo (1420)

MANZINI ed altri. Istituzione del Ministero per la promozione culturale (1430)

Conversione in legge del decreto-legge 2 ottobre 1993, n. 394, recante riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport (1535)

## Esame dei voti regionali nn. 89, 90 e 91 ad esso attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio dei disegni di legge n. 1152, 1420, 1430 e 1432. Esame e rinvio del disegno di legge n. 1535 e dei voti regionali attinenti. Costituzione di comitato ristretto)

Si riprende l'esame congiunto dei disegni di legge nn. 1152, 1420, 1430 e 1432, sospeso nella seduta pomeridiana del 29 settembre; ha inizio l'esame del disegno di legge n. 1535 e dei voti regionali nn. 89, 90 e 91 ad esso attinenti.

Il relatore per la 7ª Commissione NOCCHI, rammaricatosi per l'assenza del sottosegretario Maccanico, ricorda che, in sede di esame del precedente decreto-legge non convertito, si era prospettata l'istituzione di un Ministero della cultura; seguendo peraltro il suggerimento del sottosegretario Maccanico la questione era stata accantonata per affrontarla in sede di esame del disegno di legge n. 1508 ma anche in quella sede la proposta di nuova istituzione non ha avuto

esito positivo. Il decreto-legge n. 394 del 1993, poi, non ha recepito tutti gli emendamenti approvati dal Parlamento al disegno di legge n. 1498: è prioritario, pertanto, riaffermare il ruolo del Parlamento in una questione istituzionale tanto rilevante. Propone infine la costituzione di un comitato ristretto.

Il relatore per la 10<sup>a</sup> Commissione Elio FONTANA rileva che ancora una volta il Governo non ha tenuto conto delle decisioni assunte all'unanimità in sede di esame del precedente decreto-legge decaduto: è necessario quindi riaffermare il ruolo del Parlamento in materia istituzionale. Nel sollecitare, poi, la costituzione di un comitato ristretto, critica la soppressione delle sedi estere dell'ENIT, riproposta dal Governo; stigmatizza infine il comportamento dell'Esecutivo che di fatto sembra voler ignorare il potere legislativo del Parlamento.

Si apre la discussione generale.

I senatori PIERANI, BALDINI e TURINI si associano alle valutazioni espresse dai relatori.

Il senatore SCAGLIONE, nel lamentare le negative conseguenze sul comparto dello spettacolo determinate dal vuoto legislativo, stigmatizza comportamenti poco trasparenti e iniziative assistenziali come nel caso dei 20 miliardi recentemente stanziati per il teatro dell'opera di Genova: va pertanto ricondotta in termini del tutto temporanei la soluzione proposta dal Governo con il decreto-legge n. 394.

Il senatore GALDELLI condivide l'esigenza di definire in tempi brevi l'assetto dello spettacolo e del turismo e la proposta del Comitato ristretto. È peraltro perplesso per l'assenza del Governo che conferma, ancora una volta, sensibili difficoltà di rapporto con il Parlamento.

Dopo che il presidente GIANOTTI ha dichiarato conclusa la discussione generale, sul prosieguo dei lavori si apre un breve dibattito nel corso del quale intervengono i senatori BUCCIARELLI, SCAGLIONE, TURINI, PIERANI, i relatori FONTANA e NOCCHI e il presidente GIANOTTI. La Commissione, infine, decide di istituire un comitato ristretto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

#### CONVOCAZIONE DEL COMITATO RISTRETTO

Il presidente GIANOTTI avverte che il comitato ristretto delle Commissioni riunite, incaricato di esaminare i disegni di legge in materia di turismo e spettacolo, è convocato per giovedi, 14 ottobre, alle ore 9,15.

La seduta termina alle ore 17,45.

## AFFARI COSTITUZIONALI (12)

MARTEDÌ 12 OTTOBRE 1993

153ª Seduta

Presidenza del Presidente ACQUARONE indi del Vice Presidente RIVIERA

Intervengono il Ministro dell'interno Mancino ed i sottosegretari per lo stesso Dicastero Dell'Osso, per il bilancio e la programmazione economica D'Aimmo, per l'ambiente Formigoni e per il lavoro e la previdenza sociale Principe.

La seduta inizia alle ore 15,15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE (A 007 0 00, C 01<sup>a</sup>, 0049)

Il presidente ACQUARONE propone di esaminare, in primo luogo, il disegno di legge n. 1544, recante modifiche alla legge n. 81 del 1993, del quale il ministro Mancino ha segnalato la particolare urgenza di trattazione.

Conviene la Commissione.

IN SEDE REFERENTE

Modifiche ed integrazioni alla legge 25 marzo 1993, n. 81, sull'elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale (1544), approvato dalla Camera dei deputati (Esame e rinvio)

Riferisce il relatore RIVIERA, che rammenta i molteplici inconvenienti applicativi riscontrati in occasione delle elezioni comunali e provinciali svoltesi dopo l'approvazione della legge n. 81 del 1993. Il disegno di legge in esame, pertanto, è inteso a rimuovere alcuni dei predetti inconvenienti e a risolvere problemi interpretativi, con particolare riguardo alla composizione per sesso delle liste elettorali. Si sofferma quindi in modo analitico sul contenuto degli articoli, raccomandando, infine, la sollecita approvazione del provvedimento.

Si apre la discussione.

Il senatore SALVI reputa opportuno apprendere dal Ministro le ragioni di urgenza segnalate, con riguardo alle singole disposizioni del disegno di legge, anche in riferimento alle prossime, imminenti scadenze elettorali.

Si associa il senatore MARCHETTI.

Il ministro MANCINO, quindi, ricorda i presupposti del disegno di legge, che trae origine da una consultazione informale con l'omologa Commissione della Camera dei deputati: il risultato normativo in esame, peraltro, è limitato ad alcuni degli aspetti trattati in tale occasione, con particolare riguardo alla composizione per sesso delle liste dei candidati. Altre disposizioni, di indole prevalentemente tecnica, hanno registrato un ampio consenso presso l'altro ramo del Parlamento. Osserva poi che il disegno di legge si propone di risolvere la questione della prima convocazione del consiglio comunale, sulla quale si manifestano interpretazioni difformi, tali da esigere una precisazione normativa.

Quanto all'eventuale protrazione delle operazioni di scrutinio al giorno successivo a quello della conclusione delle operazioni di voto, precisa che tale disposizione non reca alcun onere finanziario. In ordine all'istituto delle dimissioni dalla carica di consigliere comunale, si tratta di introdurre le opportune cautele per prevenire eventuali forme di pressione e di condizionamento.

In ogni caso, l'urgenza del provvedimento è determinata dalla necessità di precisare la portata normativa della disposizione che determina la composizione per sesso delle liste elettorali, in modo che, secondo il testo approvato dalla Camera dei deputati, sia comunque prescritta la presenza di candidati dello stesso sesso in misura non superiore, rispettivamente, ai tre quarti e ai due terzi dei seggi assegnati, nei comuni con popolazione fino e oltre ai quindicimila abitanti. Di conseguenza, potranno essere presentate liste formate da candidati dello stesso sesso, purchè non in numero superiore alle predette quote dei seggi da assegnare.

Rammenta, in proposito, che la norma vigente era stata formulata nell'evidente proposito di introdurre un orientamento programmatico: le note vicende applicative, che hanno suscitato perplessità e soluzioni difformi, inducono a chiarire in via definitiva il contenuto delle disposizioni di cui si tratta, in ordine alle quali, peraltro, egli mantiene un'opinione problematica.

Il senatore SALVI rinnova la sua richiesta di chiarimento, con particolare riguardo alla disposizione concernente i colori dei contrassegni, e alla sua applicabilità già in occasione delle imminenti consultazioni amministrative.

Il ministro MANCINO, a tale riguardo, osserva che presso la Camera dei deputati si è ritenuto che tale disposizione sia immediatamente applicabile ove approvata con particolare sollecitudine.

Il relatore RIVIERA rinnova il suo invito a una tempestiva approvazione del provvedimento, tale da prevenire i lamentati inconvenienti applicativi determinatisi nell'esperienza più recente.

La senatrice D'ALESSANDRO PRISCO precisa che le richieste di chiarimento rivolte al Ministro hanno lo scopo di apprezzare l'immediata applicabilità, nel suo complesso, del provvedimento. Reputa opportuno, comunque, approfondire le diverse disposizioni del testo, proseguendo la discussione nella seduta antimeridiana di domani.

Il senatore MARCHETTI esprime dubbi sull'urgenza del provvedimento e ricorda che l'inequivoca volontà del legislatore aveva conferito un tenore esclusivamente programmatico alla disposizione concernente la composizione per sesso delle liste dei candidati.

Ritiene, peraltro, che debba essere fissato un termine per presentare eventuali emendamenti, anche al fine di non procedere a una trattazione affrettata e superficiale del disegno di legge.

Il ministro MANCINO ribadisce che la normativa sulla composizione delle liste elettorali esige un chiarimento tempestivo, tale da ripristinare la certezza del diritto in una materia di particolare rilievo critico.

Il presidente ACQUARONE, quindi, dispone che gli eventuali emendamenti al disegno di legge debbano essere presentati entro le ore 9 di domani e che la discussione prosegua nella seduta già convocataper domani alle ore 9,30.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

### IN SEDE CONSULTIVA

Conversione in legge del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 403, recante disposizioni urgenti per accelerare la concessione delle agevolazioni alle attività e per il personale della soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno (1552)

(Parere, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, alla 5ª Commissione: favorevole)

Su proposta del presidente ACQUARONE, la Commissione conviene di formulare un parere favorevole.

Conversione in legge del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 404, recante interventi urgenti in favore dei dipendenti delle società della GEPI e dell'INSAR (1553)

(Parere, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, alla 11<sup>a</sup> Commissione: favorevole)

Dopo un breve chiarimento fornito dal sottosegretario PRINCIPE, la Commissione si pronuncia in senso favorevole in ordine alla sussistenza dei presupposti e dei requisiti di cui all'articolo 78, comma 3, del Regolamento.

Conversione in legge del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 406, recante anticipazioni dell'anno scolastico 1993-1994 dell'attuazione del rapporto alunni-classi, nonche misure urgenti per assicurare lo svolgimento dell'anno scolastico nella città di Napoli (1554)

(Parere, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, alla 7ª Commissione: rinvio dell'esame)

Su richiesta della senatrice BARBIERI la Commissione conviene di rinviare l'esame del provvedimento alla seduta antimeridiana di domani, alla presenza del Ministro o di un Sottosegretario del competente Dicastero.

Conversione in legge del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 407, concernente modificazioni ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 250, recante provvidenze per l'editoria (1555)

(Esame, ai sensi dell'articolo 78, comma 3 del Regolamento: favorevole)

Su proposta del presidente ACQUARONE la Commissione conviene di formulare un parere favorevole.

Conversione in legge del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 408, recante disposizioni urgenti per la regolamentazione degli scarichi termici a mare (1556)

(Parere, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, alla 13<sup>a</sup> Commissione: esame e rinvio)

Il presidente ACQUARONE, nel rinunciare all'incarico di relatore, comunica di volersi allontanare per la rimanente parte della seduta.

Riferisce quindi il senatore MAZZOLA, che propone di esprimere un parere favorevole.

La senatrice D'ALESSANDRO PRISCO, a titolo personale, ritiene insussistenti i requisiti della necessità e dell'urgenza, trovando discutibile l'adozione di una normativa che reca una eccezione alla disciplina vigente in materia di inquinamento delle acque.

Il sottosegretario FORMIGONI osserva che il decreto-legge non reca norme di eccezione ma di interpretazione, determinate dalla necessità di risolvere le perplessità applicative che si sono determinate in più casi, anche nel passato.

Il relatore MAZZOLA ribadisce la sussistenza dei presupposti di costituzionalità.

Su richiesta della senatrice BARBIERI, il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,15.

# GIUSTIZIA (2a)

### MARTEDÌ 12 OTTOBRE 1993

91ª Seduta

Presidenza del Presidente RIZ

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Mazzuconi.

La seduta inizia alle ore 16.

### IN SEDE REFERENTE

Conversione in legge del decreto-legge 17 settembre 1993, n. 369, recante disposizioni urgenti in tema di possesso ingiustificato di valori e di delitti contro la pubblica amministrazione (1519)

PINTO ed altri. – Estensione delle norme sul possesso ingiustificato di valori ai soggetti inquisiti per i delitti di peculato, peculato mediante profitto dell'errore altrui, malversazione a danno dello Stato, concussione, corruzione per un atto di ufficio, corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio, corruzione in atti giudiziari e abuso di ufficio (617)

Sanatoria degli effetti prodottisi e dei rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 153, e precedenti analoghi decreti-legge, in materia di delitti contro la pubblica amministrazione (1414)

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 5 ottobre scorso.

Si apre la discussione generale.

Il senatore CASTIGLIONE manifesta perplessità sul testo del decreto con particolare riferimento all'articolo 2 la cui formulazione confligge con i principi vigenti in tema di possesso ingiustificato di valori: si prevede la confisca nei confronti di cittadini che non sono stati condannati, ma solo imputati e dunque potrebbero, al termine del processo per il reato – presupposto, essere dichiarati innocenti. Sottolinea che il prescritto parere della Commissione Affari costituzionali non è stato ancora espresso e manifesta ulteriori perplessità anche nei confronti del disegno di legge di sanatoria degli effetti dei precedenti decreti-legge non convertiti: la sua preoccupazione risiede nel fatto che

si convaliderebbero le confische già effettuate, pur se la legittimità di esse era ed è di molto fragile consistenza, come la Commissione ha più volte evidenziato nel corso di numerosi dibattiti.

Il senatore PINTO, con riferimento al disegno di legge n. 1414 – fatto presente che sui cinque decreti-legge i cui effetti si vogliono far salvi la Commissione aveva già espresso a suo tempo molte forti critiche – condivide i seri dubbi espressi dal Presidente Riz circa l'opportunità della sua approvazione. Analoga perplessità manifesta verso il disegno di legge n. 1519, che non si limita a riproporre il testo dei precedenti decreti ma addirittura lo stravolge: il decreto-legge n. 369, oggi in discussione, riprende in sostanza il contenuto del disegno di legge n. 617, da lui sottoscritto e presentato già prima dell'emanazione del primo provvedimento d'urgenza da parte del Governo, il 17 settembre 1992.

Si sofferma, quindi sulle dichiarazioni di parziale illegittimità, registrate già da molti anni in ordine all'articolo 707 (Possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli) e 708 (Possesso ingiustificato di valori) del codice penale per concludere in senso favorevole ad un presa di posizione molto decisa della Commissione; ipotizza al riguardo la formulazione di un emendamento che limiti l'applicabilità dell'articolo 2 del decreto ai soli imputati per i quali sia stato già disposto, con atto formale, il giudizio. Preannuncia altresì la presentazione di un emendamento allo stesso articolo volto a sostituire le parole: «attività economica», con le altre, più appropriate: «capacità economica» e le parole: «dei quali non possano giustificare la legittima provenienza» con le altre: «dei quali non risulti giustificata la legittima provenienza».

Il senatore COVI, con riferimento alle osservazioni degli intervenuti, dichiara di poter condividere l'ipotesi di riformulare l'articolo 2 del decreto, restringendone la applicabilità ai soli condannati per reati contro la pubblica amministrazione. Tuttavia, ben consapevole che il provvedimento d'urgenza, sin dalle origini, era stato emanato principalmente per dare qualche soddisfazione ad un'opinione pubblica allarmata, e conscio anche della inopportunità di norme come quelle all'esame, destinate a creare più problemi di quanti ne risolvano, esorta la Commissione a pronunciarsi senz'altro in senso contrario alla sua conversione in legge.

La senatrice SALVATO ribadisce il suo scetticismo di antica data di fronte a provvedimenti di urgenza che, benchè meritevoli negli intendimenti perseguiti, sono affetti da evidenti imperfezioni tecniche, che sfociano in precisi vizi di incostituzionalità. Pertanto, nel condividere lo spirito delle proposte emendative prospettate dal senatore Pinto, sottolinea con forza l'esigenza che il Governo chiarisca i propri intendimenti.

Conclude facendo presente l'opportunità di acquisire, prima di proseguire nell'esame, il parere della Commissione Affari costituzionali.

Il senatore FILETTI rammenta di aver presentato, già nella scorsa ed anche in questa Legislatura, un disegno di legge per l'avocazione dei profitti e degli arricchimenti della classe politica, per sottolineare come analoghi meccanismi normativi potrebbero essere adottati per il decreto-legge all'esame, con evidente beneficio sia sotto il profilo tecnico-giuridico che sotto quello politico. Concorda in ogni caso con chi ha mostrato scetticismo verso l'ipotesi della confisca così come disciplinata in un testo da modificare profondamente.

Il senatore BODO rileva che l'articolo 2 del decreto introduce una nuova fattispecie di reato di assai dubbia legittimità costituzionale, fattispecie che dovrebbe essere modificata almeno quanto all'individuazione dei soggetti attivi: non gli imputati ma solo coloro che sono stati condannati definitivamente.

La senatrice FABJ RAMOUS critica la reiterata ripresentazione di un decreto più volte sottoposto a severe critiche in Commissione, decreto che fra l'altro ha avuto ben scarsa applicazione. In secondo luogo, la estraneità dell'articolo 2 al contenuto dei numerosi, precedenti decreti e le forti perplessità espresso sulla validità tecnico-giuridica della norma in questione, la inducono a manifestare un orientamento tutt'altro che positivo.

Il senatore DI LEMBO reputa il disegno di legge n. 1414 inidoneo ad aggirare il principio della applicabilità della norma penale più favorevole e dunque da respingere. Quanto all'articolo 2 del decreto, dichiara di concordare con ciò che ha affermato il senatore Pinto, sottolineando anche come in sostanza approvando tale norma si renderebbe possibile il risultato paradossale di far discendere dallo stesso fatto due condanne per due diverse fattispecie di reato: il cosiddetto reato-presupposto e quello di possesso ingiustificato di valori.

Il senatore NAPOLI, concorda con il senatore Di Lembo circa il pericolo di dar luogo a situazioni di «bis in idem», di evidente illegittimità.

Il senatore COCO, rammentata la sua avversità a tutti i decreti-legge succedutisi in materia, reputa ora però doveroso operare una sanatoria degli effetti dei decreti non convertiti. Netta contrarietà esprime però nei confronti dell'articolo 2 del provvedimento attualmente in vigore: l'autonoma ipotesi criminosa dovrebbe essere infatti trasformata in una semplice aggravante dei reati contro la pubblica amministrazione. Diversamente sarebbe favorevole alla soppressione della norma in parola.

Il senatore PINTO si rende conto della validità delle ragioni che muovono il senatore Covi a proporre di non convertire in legge il decreto, ma invita al contempo a riflettere sul fatto che la norma dell'articolo 12-quinquies del decreto-legge «Scotti-Martelli» opera nell'ordinamento già da più di un anno, e che la disposizione contenuta nell'articolo 2 del decreto-legge non fa altro che estendere quella ipotesi criminosa anche ai responsabili di reati contro la pubblica amministra-

zione, oltre che a mafiosi e camorristi: sembra ben difficile da argomentare una illegittimità costituzionale della norma sul possesso ingiustificato di valori nei confronti di determinati soggetti e non di altri.

Dichiarata chiusa la discussione generale, il seguito dell'esame è infine rinviato.

Deputati VAIRO e SANESE. – Istituzione dell'albo degli amministratori di stabili in condominio (1256), approvato dalla Camera dei deputati

COMPAGNA e CANDIOTO. – Norme attuative del registro di cui agli articoli 1129 e 1138 del codice civile (1301)

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Il presidente RIZ comunica che da parte della Presidenza del Senato è stata trasmessa una nota di segnalazione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato nella quale sono stati evidenziati aspetti della normativa del disegno di legge n. 1256 che risulterebbero lesivi dei principi regolatori della concorrenza.

Il relatore DI LEMBO rileva a questo proposito come buona parte delle argomentazioni contrarie al provvedimento contenute nella missiva della autorità «antitrust» siano già state da lui svolte in sede di relazione sul disegno di legge: intende riferirsi sia alla questione della limitazione territoriale dell'attività del soggetto al solo ambito della corte d'appello presso la quale è iscritto, che al divieto di esercitare la professione di amministratore stabilito nei confronti dei soggetti iscritti in altri albi professionali.

Quanto alla pretesa violazione dei principi della concorrenza attraverso la procedura di fissazione dei compensi degli amministratori con decreto del Ministro di grazia e giustizia su proposta del Consiglio nazionale del Collegio, gli sembra che l'obiezione non abbia fondamento, giacchè il sistema delineato nella norma è quello già in vigore per tutti gli ordini professionali.

In realtà le obiezioni mosse dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato risalgono tutte alla convinzione di fondo che l'appartenenza ad un albo possa essere obbligatoria ai fini dell'esercizio di una professione solo ove vi sia uno specifico e pregnante interesse pubblico da tutelare, il che non viene riconosciuto nel caso di specie degli amministratori di stabili.

In ogni caso il senatore Di Lembo propone di richiedere alla Presidenza del Senato il trasferimento alla sede deliberante del disegno di legge, per il quale è viva l'attesa, in modo da concluderne sollecitamente la trattazione.

Sulla proposta del relatore si apre una discussione: il senatore COVI si dichiara contrario, allo stato, al trasferimento in sede deliberante, ma non esclude di poter rivedere tale posizione dopo la discussione generale ed un opportuno approfondimento della materia. Dello stesso avviso si dichiara la senatrice FABJ RAMOUS, mentre il senatore

FILETTI si dice disponibile tutt'al più all'ipotesi di richiedere il trasferimento in sede redigente del disegno di legge, in ragione dell'importanza della materia trattata, che non deve essere sottratta completamente all'Assemblea.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Delega al Governo per la riforma dell'apparato sanzionatorio in materia di lavoro (1459), approvato dalla Camera dei deputati (Seguito e conclusione dell'esame)

Il senatore COCO, prendendo la parola ad integrazione della relazione già svolta, sottolinea l'importanza di una corretta interpretazione dell'ambito di operatività della causa di estinzione delle contravvenzioni in materia di tutela della sicurezza e dell'igiene del lavoro contemplate da leggi speciali, clausola prevista al numero 1 della lettera b) dell'unico articolo di cui si compone il testo, e ciò in riferimento anche alla specifica disciplina di cui al numero 1 della successiva lettera c), rivolta al mantenimento delle sanzioni penali per le norme concernenti la sicurezza del lavoro e le condizioni psicofisiche dei lavoratori minorenni, delle lavoratrici madri e dei lavoratori a domicilio.

In conclusione il relatore invita la Commissione a pronunciarsi favorevolmente sull'importante progetto di legge delega all'esame.

Nel corso della discussione generale prendono la parola la senatrice FABJ RAMOUS ed il senatore COVI, entrambi favorevoli al disegno di legge, ed il senatore CASTIGLIONE che, con riferimento alla questione prospettata testè dal relatore, rappresenta l'opportunità di elaborare e presentare un ordine del giorno interpretativo in Assemblea, per dare un più sicuro orientamento al legislatore delegato.

Il sottosegretario MAZZUCONI si riserva per parte sua di fornire in Assemblea chiarimenti in ordine alla questione prospettata oggi dal relatore e raccomanda alla Commissione l'accoglimento del disegno di legge.

Dopo che il senatore DI LEMBO ha sottolineato l'inopportunità di modifiche al testo – complessivamente soddisfacente – licenziato dall'altro ramo del Parlamento, ed il senatore BODO si è pronunciato anch'egli in senso positivo, la Commissione dà mandato al relatore Coco di riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge.

La seduta termina alle ore 18,15.

# FINANZE E TESORO (6a)

MARTEDÌ 12 OTTOBRE 1993

107ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente FORTE

Interviene il sottosegretario di Stato per le finanze Triglia.

La seduta inizia alle ore 9,45.

## IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo concernente «Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonchè della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza territoriale»

(Parere al Ministro delle finanze, ai sensi dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) (Seguito dell'esame e rinvio)

(R 139 B 00, C 06a, 0006)

Si riprende l'esame sospeso il 7 ottobre scorso.

Interviene nel dibattito il senatore RAVASIO il quale, condividendo il contenuto della relazione svolta dal senatore Leonardi, si sofferma criticamente sull'articolo 3 per quel che riguarda la riserva ai privati di una percentuale della superficie degli impianti pubblicitari, rilevando che durante l'esame del disegno di legge delega erano stati presentati emendamenti in tal senso, che però non furono approvati. Sembra quindi potersi configurare un vizio di incostituzionalità per eccesso di delega, per aver il Governo inserito una disposizione non condivisa a suo tempo dal Parlamento e, tra l'altro, oggi fortemente avversata dall'ANCI in quanto lesiva dell'autonomia degli enti locali.

Con riferimento all'articolo 2, il senatore Ravasio afferma di ritenere preferibile la disposizione finora vigente che permette di inserire i comuni capoluogo nella fascia superiore; per quanto riguarda poi le maggiorazioni previste per le categorie speciali di parti del territorio comunale, previste all'articolo 4, esprime l'avviso che sarebbe opportuno fissare solo un tetto massimo lasciando così maggiore flessibilità ai comuni. Egli dichiara poi di non condividere l'articolo 9, laddove prevede come unica modalità di pagamento del tributo tramite conto corrente postale e non anche il versamento per cassa presso la

concessionaria. Le motivazioni del Governo, secondo cui ciò è stato previsto per garantire maggiore trasparenza, non sono convincenti, anche perchè attraverso i pagamenti per cassa è effettuata gran parte della riscossione dei tributi. Soffermandosi poi sull'articolo 12, l'oratore prospetta l'eventualità di valutarne con maggiore attenzione il contenuto.

Il presidente FORTE invita il senatore Ravasio a proseguire il proprio intervento nella prossima seduta, stante la necessità di partecipare ai concomitanti lavori dell'Assemblea.

Avverte infine che l'ANCI ha trasmesso una memoria, con relative osservazioni, in merito allo schema di decreto legislativo per il riordino della finanza territoriale, memoria che è a disposizione dei membri della Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLE DIMISSIONI DEL SENATORE FAVILLA DA VICE PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE FINANZE E TESORO

(A 008 0 00, C 06a, 0003)

Il presidente FORTE comunica che gli è pervenuta una lettera con la quale il senatore Favilla rassegna le dimissioni dalla carica di Vice Presidente della Commissione. Nel ringraziarlo per la collaborazione e l'impegno profuso, comunica altresì che nella settimana in corso sarà indetta l'elezione per l'integrazione dell'Ufficio di Presidenza.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLE SEDUTE DELLA COMMISSIONE (A 007 0 00, C 06<sup>a</sup>, 0015)

Il presidente FORTE avverte che l'ordine del giorno delle sedute già convocate per questa settimana è integrato con l'elezione di un Vice Presidente della Commissione.

La seduta termina alle ore 10.

108ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente FORTE indi del Vice Presidente FAVILLA

Intervengono i sottosegretari di Stato per le finanze De Luca e Triglia e per il tesoro Sacconi.

La seduta inizia alle ore 15,40.

#### IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo concernente «Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonchè della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza territoriale»

(Parere al Ministro delle finanze, ai sensi dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421. Seguito dell'esame e rinvio)

(R 139 B 00, C 06a, 0006)

Si riprende l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana.

Il senatore RAVASIO riprende il proprio intervento rilevando, con riferimento all'articolo 12, che esso genererà una grossa disparità di trattamento a vantaggio di coloro i quali utilizzano gli spazi privati in quanto essi, pagando un'imposta commisurata a 50 giorni all'anno, usufruiranno di un abbattimento di circa il 70 per cento rispetto a coloro i quali utilizzano gli spazi pubblici. Dichiara poi di non condividere la parificazione tra pubblicità effettuata all'interno e quella effettuata all'esterno dei veicoli (art. 13, comma 1), nè la riduzione del 50 per cento dell'imposta prevista per la pubblicità effettuata mediante scritte, striscioni, lancio di manifestini (art. 15, comma 2). In relazione all'articolo 25, esprime poi l'avviso che sembra quantomeno incongruo, dal momento che si prevede l'affidamento della gestione del servizio di accertamento e riscossione a privati, che il legislatore delegato qualifichi tale gestione come funzione pubblica, rendendo così impraticabili soluzioni operative già sperimentate.

Al riguardo, il sottosegretario TRIGLIA fa presente che la norma non esclude la possibilità di costituire un'azienda municipalizzata, ovvero di creare una società per azioni con soggetti privati; si dichiara comunque disponibile a chiarirne la portata.

Il senatore RAVASIO conclude il proprio intervento considerando eccessivamente restrittiva la disposizione di cui all'articolo 29, lettera g).

Il senatore LONDEI, rilevando preliminarmente che, nell'ambito del Capo I, esistono disposizioni in contrasto con la legge di delega e lesive dell'autonomia degli enti locali, ad esempio nell'ambito degli articoli 1, 3 e 36, prospetta, con riferimento al problema dei comuni turistici sollevato dal senatore Guglieri, l'opportunità di prevedere maggiorazioni tariffarie stagionali, individuando poi i comuni stessi in base a criteri che siano indicativi delle effettive consistenze turistiche e non secondo criteri formali, come l'esistenza nel comune stesso di APT. Relativamente ai Capi II e III, il senatore Londei considera inopportuno che non venga in alcun punto richiamata la possibilità per i comuni di gestire i servizi in forma associata, così come previsto dalla legge n. 142 del 1990. Dichiarando comunque di condividere sostanzialmente il Capo II, nell'ambito del quale andrebbe prevista la rinuncia ad incassare le somme di modesto importo in considerazione del più

elevato costo di riscossione, egli sottolinea l'importanza del Capo III e soprattutto della innovazione concernente l'istituzione di un albo nazionale dei concessionari. Tale disposizione, funzionale al perseguimento di una maggiore trasparenza, andrebbe comunque completata con la previsione di rendere conoscibili, al momento della creazione dell'albo, anche i soci occulti delle società concessionarie.

Il senatore BRINA, riconoscendo che lo schema di decreto legislativo si sviluppa fondamentalmente nell'ambito dei criteri di delega, si sofferma sul Capo I, rilevando che l'imposta sulla pubblicità ed i diritti sulle pubbliche affissioni hanno, dal punto di vista del gettito, un'incidenza modesta sul bilancio comunale e tale incidenza risulterà di poco incrementata in conseguenza delle nuove disposizioni. Considerando poco condivisibile il rilievo dell'ANCI in merito all'inopportunità di fissare un obbligo per l'adozione di un regolamento comunale, egli propone di mantenere la tassazione delle superfici inferiori a seicento centimetri quadrati, per le quali lo schema di decreto legislativo prevede invece l'esenzione. Rilevando poi che le osservazioni del senatore Guglieri possono trovare soddisfazione nell'ambito dell'articolo 4, segnala l'incongruenza della disposizione contenuta nel comma 2 dell'articolo 13, chiaramente anacronistica e incoerente con il resto del provvedimento. Espresso favore per l'istituzione di un albo dei concessionari, prospetta l'opportunità di chiarire i compiti della Commissione di cui all'articolo 36, comma 6. Con riferimento al Capo II il senatore Brina, dopo aver segnalato anche in questo caso la scarsa incidenza del gettito sul bilancio comunale e addirittura l'antieconomicità dell'imposta per l'amministrazione provinciale, fa presente che la mappa del tariffario è stata ridisegnata in aumento, senza tuttavia apportare grandi novità sul piano della razionalizzazione. Propone poi di sopprimere il comma 12 dell'articolo 44, in quanto in contrasto con la lettera c) dell'articolo 49. Passando al Capo III, egli rileva che la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani costituisce senz'altro la parte di maggior rilievo, sia per l'interesse che ormai riveste la materia ambientale, sia per l'incidenza del relativo gettito. A suo avviso, il rapporto 70 per cento – 30 per cento tra servizio divisibile e servizio indivisibile andrebbe superato, se ciò non ponesse problemi di costituzionalità; in tal caso il meccanismo di prelievo comprenderebbe più correttamente, oltre alla superficie, un coefficiente riferito al numero di componenti il nucleo familiare.

Il senatore FAVILLA, con riferimento al Capo III, ricorda in primo luogo che, non essendo stata istituita l'ISCOM, sono in gran parte venute meno le ragioni per le quali il Governo aveva chiesto una delega per il riordino della finanza territoriale. Si chiede pertanto se non sia il caso di soprassedere in questo momento dall'esercizio della delega in quanto, da una parte molti comuni vedrebbero diminuire il gettito derivante dalla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, non potendo computare tra i costi del servizio anche quelli relativi ai servizi indivisibili, dall'altra i comuni a causa della revoca della disposizione relativa all'addizionale sull'IRPEF e della riduzione dei trasferimenti, vedranno nel 1994 diminuite le proprie disponibilità finanziarie in

termini reali rispetto al 1992. Qualora tuttavia il Governo intendesse ugualmente portare a termine l'iter del decreto legislativo, il medesimo andrebbe modificato in alcuni punti. In primo luogo, i gravosi compiti che i comuni dovranno affrontare a seguito del profondo rivolgimento operato nella disciplina della tassa suggeriscono lo slittamento di un anno dell'intera operazione. Nell'ambito dell'articolo 58, sarebbe opportuno sostituire la dizione «abitato urbano» con il termine di «centro abitato», nonchè prevedere l'inclusione del servizio di spazzamento nel conteggio dei costi. I criteri di cui al comma 2 dell'articolo 59, per l'esercizio della facoltà di estensione del servizio agli insediamenti sparsi, dovrebbero essere quanto più obiettivi possibile, per non dar luogo in futuro ad un largo contenzioso e comunque sarebbe necessario un maggiore coordinamento con il decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982; sarebbe poi opportuno sopprimere il comma 6 dell'articolo 59, in quanto l'interruzione del servizio non comporta economie per il comune. In relazione all'articolo 60, non è condivisibile l'equiparazione ai rifiuti urbani di quelli derivanti da attività produttiva, per i quali il servizio dovrebbe restare a domanda; comunque, sarebbe opportuno dettare una chiara definizione dei rifiuti pericolosi, precisando le differenze con i rifiuti tossici e nocivi. Affermando poi che l'articolo 61 dovrebbe correttamente avere valenza di norma transitoria e giudicando di difficile applicazione il meccanismo previsto per la restituzione dell'eccedenza del gettito, l'oratore considera molto discutibile l'assoggettamento alla tassa delle aree scoperte a qualsiasi uso privato adibite, in quanto esistono aree scoperte che non producono rifiuti; sottolinea quindi che la disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 62, secondo la quale non sono soggetti alla tassa i soggetti e le aree che non producono rifiuti in quantità apprezzabile, darà luogo per la sua genericità a incertezze applicative, ad un grosso contenzioso ed anche ad una perdita di gettito per gli enti locali, dal momento che attualmente gli immobili sono assoggettati alla tassa anche se non utilizzati. Anche la disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 63 non è condivisibile e sarebbe più opportuno prevedere la facoltà per il comune di applicare per le parti comuni dei condomini una maggiorazione forfettaria determinata in misura fissa, nel caso in cui la superficie di tali parti non risulti indicata nell'apposita denuncia. La disciplina proposta nel caso degli immobili costituiti da locali in multiproprietà, è eccessivamente complessa; sarebbe sufficiente prevedere che sia l'amministratore a corrispondere la tassa globalmente dovuta per conto di tutti i condomini, rivalendosi poi su ciascuno degli interessati. Con riferimento all'articolo 65, l'oratore rileva che la tassa deve essere commisurata al costo del servizio effettivo o presunto per ogni singolo comune o alla massa dei potenziali contribuenti e non può essere subordinata ad indagini effettuate altrove; inoltre il concetto di densità abitativa crea eccessive complicazioni e non è sufficientemente chiaro. Segnalata l'indeterminatezza del comma 1, lettera b) dell'articolo 66, il senatore Favilla suggerisce di lasciare ai comuni la facoltà di concedere o meno, nell'ambito dei regolamenti, agevolazioni, riduzioni o esenzioni. Dichiara poi di non condividere le norme che consentono alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle finanze di formulare rilievi di legittimità, nè la disposizione di cui al comma 6 dell'articolo 70, la quale potrebbe impedire il perseguimento del cittadino inadempiente, qualora egli affermasse di non essere stato invitato dal comune a provvedere alla denuncia. Dopo aver segnalato, con riferimento all'articolo 77, che l'obbligo di istituire una tassa giornaliera per lo smaltimento potrebbe essere sostituito dalla facoltà per il comune di prevedere una tariffa speciale per le occupazioni di breve periodo, l'oratore conclude dichiarando di nutrire molte preoccupazioni per il fatto che la prospettata revisione della tassa comporterà un notevole aggravio per il settore famiglie, qualora i comuni vorranno mantenere inalterato il gettito complessivo.

Il presidente FORTE invita il relatore Leonardi a preparare una bozza di parere da sottoporre alla Commissione nella seduta di giovedì mattina.

Il seguito dell'esame è poi rinviato.

#### IN SEDE DELIBERANTE

Istituzione del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato (1528), approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione)

Il relatore RAVASIO riferisce sul provvedimento, volto ad istituire un Fondo per l'ammortamento dei titoli di stato con lo scopo di ridurre la consistenza dei titoli in circolazione; il disegno di legge è già stato approvato dalla Camera dei deputati che ha apportato ad esso alcune modifiche.

La questione più dibattuta ed approfondita è stata quella riguardante la natura giuridica del Fondo: si è ritenuto alla fine, e giustamente, di semplificare le procedure di gestione del Fondo stesso e di ricondurre la gestione nell'ambito dell'ordinaria attività del Ministero del tesoro. In coerenza con tale impostazione, sono stati approvati alcuni emendamenti di natura tecnica, condivisi anche dal Governo.

Il relatore si sofferma poi dettagliatamente sui singoli articoli del provvedimento condividendone sostanzialmente il contenuto. In particolare, con un emendamento approvato dalla Camera il comitato consultivo che coadiuva il Ministro del tesoro nell'amministrazione del Fondo (articolo 2, comma 2) è stato integrato anche dal direttore generale del territorio del Ministero delle finanze, in considerazione del fatto che gran parte dei proventi destinati ad alimentare il Fondo deriveranno dall'alienazione di cespiti immobiliari dello Stato. Nell'elenco poi dei conferimenti al Fondo, indicati nel comma 1 dell'articolo 3, sono stati aggiunti con la lettera h) i proventi derivanti dalla vendita di attività mobiliari ed immobiliari confiscati dall'autorità giudiziaria e corrispondenti a somme sottratte illecitamente alla pubblica Amministrazione.

Si è molto discusso – continua l'oratore – presso l'altro ramo del Parlamento sull'opportunità dell'istituzione di un Fondo per la riduzione della consistenza dei titoli in circolazione. Qualcuno ha eccepito che si poteva raggiungere il medesimo obiettivo utilizzando le nuove entrate per ridurre il saldo netto da finanziare e, conseguentemente, per contenere la quantità di titoli da emettere per la copertura del fabbisogno. È stato risposto che l'utilizzazione del Fondo offre un vantaggio aggiuntivo, rappresentato dalla possibilità di scegliere le categorie di titoli su cui concentrare tale operazione di drenaggio, realizzando in tal modo un obiettivo di razionalizzazione dei mercati finanziari e di orientamento del risparmio: la istituzione del Fondo offre, in sostanza, un grado di libertà in più, rappresentato dalla scelta dei titoli da eliminare. C'è da aggiungere che nel corso delle varie audizioni effettuate presso l'altro ramo del Parlamento, il Ministro del tesoro ha prospettato anche una diversa funzione del Fondo, configurabile come vero e proprio «operatore sul mercato». Lo stesso Ministro ha, tuttavia, convenuto, alla fine, che tale configurazione si sarebbe differenziata notevolmente da quella delineata nel disegno di legge in esame.

Il relatore conclude il proprio intervento invitando i Commissari ad approvare, senza modifiche, il provvedimento.

Si apre il dibattito.

Il senatore BRINA, preannunciando il voto favorevole del gruppo del PDS, sottolinea come l'istituzione del Fondo rappresenti uno strumento per commutare i titoli di Stato in partecipazioni azionarie, trasferendo quindi il risparmio dal debito pubblico al comparto produttivo. Si tratta di una forma originale per privatizzare le aziende ed il patrimonio pubblico conferendo all'operazione un contenuto di socializzazione.

Il senatore PAINI, sottolineando come sia meritoria l'iniziativa di ridurre comunque lo *stock* del debito pubblico, preannuncia il voto favorevole del proprio Gruppo, anche se permane qualche incertezza circa l'affluenza al Fondo dei conferimenti previsti nel comma 1 dell'articolo 3.

Il senatore PICCOLO preannuncia anch'egli un voto favorevole sul provvedimento, anche se per specificare meglio la funzione del Fondo occorrerebbe modificare il comma 2 dell'articolo 2, al fine di evitare che in futuro il Fondo stesso venga utilizzato per fini diversi da quelli originari.

Il senatore LEONARDI, sottolineando che è assolutamente condivisibile la finalità insita nell'istituzione del Fondo, preannuncia il voto favorevole del gruppo della Democrazia Cristiana.

In sede di replica, il relatore RAVASIO assicura il senatore Piccolo che il contenuto dei vari articoli permette di evitare per il futuro un uso difforme del Fondo rispetto a quello delineato originariamente.

Il sottosegretario SACCONI, dopo aver invitato i commissari ad approvare senza modifiche il provvedimento, sottolinea come lo stesso è finalizzato, tra l'altro, all'obiettivo che il ricavato delle dismissioni dei beni pubblici sia utilizzato per la riduzione dello *stock* del debito pubblico accumulato e non quindi a coprire il fabbisogno corrente.

Posti separatamente in votazione, vengono quindi approvati, senza modifiche, gli articoli da 1 a 5 e quindi il disegno di legge nel suo complesso.

La seduta termina alle 17,30.

# LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8a)

### MARTEDÌ 12 OTTOBRE 1993

143a Seduta

Presidenza del Presidente FRANZA

Interviene il ministro dei lavori pubblici Merloni.

La seduta inizia alle ore 10,20.

IN SEDE REDIGENTE

COMPAGNA ed altri. Norme per la trasparenza degli appalti di lavori pubblici e per contenere il costo delle opere pubbliche (835)

NERLI ed altri. Norme generali in materia di lavori pubblici (526)

MARNIGA ed altri. Norme generali in materia di lavori pubblici (397)

Legge quadro in materia di lavori pubblici (1294), approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge governativo e delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Tatarella ed altri; Martinat ed altri; Parlato e Valensise; Martinat ed altri; Imposimato ed altri; Castagnetti Pierluigi ed altri; Botta ed altri; Cerutti ed altri; Martinat ed altri; Del Bue ed altri; Maira; Ferrarini ed altri; Bargone ed altri; Tassi; Rizzi ed altri; Balocchi Maurizio ed altri; Pratesi ed altri; Marcucci e Battistuzzi

BOSCO ed altri. Legge-quadro in materia di lavori pubblici (1315)

SENESI ed altri. Disciplina delle procedure per la realizzazione delle infrastrutture di sistemi della mobilità (1043)

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Riprende la discussione congiunta, sospesa il 7 ottobre scorso.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 3, in precedenza accantonati o successivamente riformulati.

Dopo che il senatore BOSCO ha illustrato gli emendamenti 3.14 e 3.17, il PRESIDENTE ricorda che su tali proposte di modifica la Commissione affari costituzionali ha espresso parere contrario.

Il senatore LOMBARDI ribadisce l'illustrazione, a suo tempo già svolta, dell'emendamento 3.16.

Il senatore NERLI si dichiara contrario agli emendamenti 3.14, 3.16 e 3.17.

Il RELATORE esprime parere favorevole sull'emendamento 3.16 e contrario sul 3.14 e 3.17, mentre il ministro MERLONI, contrario sul 3.14 e 3.17, si rimette alla Commissione sul 3.16.

Con successive votazioni, risultano respinti gli emendamenti 3.14, 3.16 e 3.17.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 4, in precedenza accantonati o successivamente riformulati.

Il senatore BOSCO illustra gli emendamenti 4.1 e 4.11 (su quest'ultimo – avverte il PRESIDENTE – la 1ª Commissione ha espresso parere contrario).

Il senatore LOMBARDI illustra gli emendamenti 4.20 e 4.22, mentre il RELATORE dà conto degli emendamenti 4.21- bis, 4.21-ter e 4.21-quater e fa proprio il 4.24 del senatore Ferrari.

Si apre quindi un dibattito in ordine alla formulazione del comma 18 dell'articolo 4, nel corso del quale intervengono i senatori NERLI, MAISANO GRASSI, SARTORI, LIBERATORI, LOMBARDI e GIOVANNIELLO. Si concorda sull'opportunità che gli obblighi di comunicazione riguardino dati e non l'invio di copiosa documentazione.

Al termine di tale dibattito, il presidente FRANZA rappresenta l'opportunità di sostituire, nel comma 18, le parole «i responsabili dei procedimenti» con «i soggetti appaltanti». I senatori NERLI e MAISANO GRASSI ritengono invece che i dati concernenti la denominazione dei lavori, di cui allo stesso comma 18, dovrebbero essere comunicati all'Osservatorio entro quindici giorni (invece che sette giorni) dalla data del verbale di gara o di definizione della trattativa privata.

Il RELATORE ritira l'emendamento 4.21 e riformula il 4.21-bis secondo i suggerimenti emersi nel dibattito, accogliendo in particolare i rilievi del Presidente e dei senatori Nerli e Maisano Grassi, nonchè il contenuto del 4.21- quater. Riformula di conseguenza anche l'emendamento 4.21-ter.

Esprime quindi parere contrario agli emendamenti 4.1, 4.11, 4.20, 4.22 e 4.24 (perchè ritenuto superfluo).

Il ministro MERLONI si conforma ai pareri espressi dal relatore e si pronuncia altresì favorevolmente sugli emendamenti 4.21-bis e 4.21-ter, come riformulati.

Il senatore BOSCO ritira l'emendamento 4.1 e il senatore LOMBARDI ritira a sua volta il 4.20 e 4.22.

Si passa alle votazioni.

Dopo che è stato respinto l'emendamento 4.11, vengono approvati gli emendamenti 4.21-bis e 4.21-ter, come riformulati, mentre viene dichiarato assorbito il 4.21-quater. Infine, viene respinto l'emendamento 4.24.

La seduta, sospesa alle ore 11,25, viene ripresa alle ore 15,20.

Il relatore FABRIS presenta una proposta di modifica al comma 2 dell'articolo 6, con la quale si eleva a venti il numero dei componenti esperti del Consiglio superiore dei lavori pubblici e si precisa che il Presidente del Consiglio superiore esperti può essere nominato tra personalità sia interne che esterne alle pubbliche amministrazioni.

Si passa quindi all'articolo 8, in precedenza accantonato.

Il senatore SARTORI ritira l'emendamento 8.1 ed illustra l'8.15 e l'8.18.

Il RELATORE illustra gli emendamenti 8.1-bis, 8.1-ter, 8.1-quater, 8.1-quinquies, 8.9 e 8.13 e ritira l'8.2, 8.8, 8.11 e 8.14.

Il senatore LIBERATORI illustra l'emendamento 8.10 e ritira l'8.3 e l'8.7.

Il senatore LOMBARDI ritira l'emendamento 8.4 e dà conto degli emendamenti 8.6 e 8.19.

I senatori GIUNTA e NERLI illustrano rispettivamente gli emendamenti 8.12 e 8.15 e la senatrice MAISANO GRASSI dà conto degli emendamenti 8.16 e 8.17.

Si apre quindi un dibattito in ordine al ruolo dell'ingegnere capo e del direttore dei lavori, nel corso del quale intervengono i senatori PAIRE, GIOVANNIELLO, NERLI, BOSCO e SARTORI. Al termine di tale dibattito si conviene sull'opportunità di eliminare la figura dell'ingegnere capo, per evitare duplicazioni di competenze. A tale scopo, il senatore LOMBARDI riformula l'emendamento 8.6, trasformandolo in soppressivo, al comma 3, delle parole «e, ove previsto, dell'ingegnere capo».

Il senatore NERLI si esprime quindi in senso contrario sull'emendamento 8.13 del relatore (ricordando anche che le procedure di cui all'articolo 81 del Decreto del Presidente della repubblica n. 616 del 1977), mentre tale emendamento viene giudicato con favore dai senatori PAIRE e LIBERATORI, nonchè dal ministro MERLONI. In senso contrario si pronunciano altresì i senatori SARTORI e SENESI.

Al termine di tale dibattito, il RELATORE riformula l'emendamento in questione, elevando l'importo dei lavori oggetto della norma a 50 milioni di ECU, inserendo il riferimento esclusivo a lavori di rilievo nazionale e sopprimendo le parole «anche in deroga a quanto previsto

dal quarto comma del citato articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977».

Il senatore LIBERATORI presenta il subemendamento 8.13/1, volto a sopprimere, dal testo dell'emendamento 8.13, le parole «di importo superiore a 50 milioni di ECU».

Il RELATORE esprime quindi parere contrario sugli emendamenti 8.10, 8.17, 8.18 e 8.19, mentre è favorevole agli emendamenti 8.5, 8.6, 8.12 e 8.16.

Il MINISTRO è favorevole agli emendamenti 8.1-bis, 8.1-ter, 8.1-quater, 8.1-quinquies, 8.5, 8.6, 8.9, 8.12, 8.13, 8.13/1 e 8.16, mentre è contrario agli emendamenti 8.10, 8.17, 8.18 e 8.19.

Si passa alle votazioni.

Risultano approvati gli emendamenti 8.1-bis, 8.1-ter, 8.1-quater, 8.1-quinquies (con alcune riformulazioni), 8.5, 8.6 (come riformulato), 8.9 e 8.12 (a quest'ultimo emendamento aveva aggiunto la firma in precedenza il senatore Cappelli). Viene considerato precluso l'emendamento 8.10.

Dopo che è stato respinto il subemendamento 8.13/1, si passa alla votazione dell'emendamento 8.13.

Dopo annunci di voto contrario dei senatori NERLI, SARTORI, BOSCO e MAISANO GRASSI e favorevole dei senatori PAIRE, GIUNTA, LOMBARDI e DI BENEDETTO, il ministro MERLONI suggerisce al relatore l'opportunità di modificare l'emendamento nel senso di sostituire le parole «previo parere della Conferenza per i rapporti tra Stato, regioni e province autonome» con le seguenti: «di intesa con le regioni e le province autonome interessate».

Il RELATORE riformula l'emendamento nei termini indicati dal Ministro.

Così riformulato, l'emendamento 8.13 viene approvato. Viene quindi considerato assorbito l'emendamento 8.15 e precluso l'8.16.

Successivamente, viene respinto l'8.17 e dichiarato precluso l'8.18.

Sull'emendamento 8.19 del senatore Lombardi, interviene la senatrice SENESI, la quale invita il presentatore a ritirarlo, tenuto conto che il problema appare superato dall'articolo 16 del disegno di legge n. 1508, collegato alla manovra finanziaria. Il senatore CAPPELLI si pronuncia in termini favorevoli, ma suggerisce al presentatore di eliminare la parola «intese» ed elevare a novanta giorni il termine trascorso il quale si determinerebbe l'applicazione del silenzio-assenso. Il senatore LOMBARDI, accogliendo tale indicazione, riformula il suo emendamento, sul quale annunciano il voto favorevole i senatori PAIRE

e GIUNTA, mentre sono contrari i senatori NERLI e MAISANO GRASSI, nonchè il RELATORE ed il MINISTRO.

L'emendamento 8.19, posto quindi ai voti, è respinto.

La senatrice MAISANO GRASSI illustra quindi l'emendamento 8.0.1.

Il ministro MERLONI invita la senatrice Maisano Grassi a ritirare l'emendamento, in quanto reca una modifica integrale dell'impianto della legge n. 241 del 1990 e, pertanto, esula dall'ambito di applicazione del provvedimento in discussione.

La senatrice MAISANO GRASSI ritira l'emendamento, riservandosi di trasformarlo in ordine del giorno.

Si passa all'articolo 9, in precedenza accantonato.

Il RELATORE illustra l'emendamento 9.1, interamente sostitutivo dell'articolo e conseguentemente ritira gli emendamenti 9.2, 9.7-bis e 9.12.

La Commissione conviene quindi di adottare come testo base l'emendamento 9.1 del relatore. Conseguentemente, vengono ritirati tutti gli emendamenti presentati all'articolo 9, riservandosi i presentatori di trasformarli in subemendamenti.

Il senatore NERLI illustra i subemendamenti 9.1/1, 9.1/2, 9.1/3 e 9.1/4.

Il ministro MERLONI dà conto dei subemendamenti 9.1/5, 9.1/6 e 9.1/7.

La senatrice MAISANO GRASSI ritiene che nell'emendamento 9.1 dovrebbero essere meglio chiariti i requisiti di qualificazione delle imprese, potendosi, all'uopo, reintrodurre i principi dell'articolo 9 del testo varato dall'altro ramo del Parlamento.

Il senatore SARTORI esprime perplessità sulla scelta di separare le ipotesi in cui l'impresa può essere esclusa dalla gara, di cui al comma 2 dell'emendamento 9.1, da quelle in cui essa deve essere esclusa, di cui al comma 3.

Il senatore BOSCO ritiene che l'iscrizione all'albo nazionale dei costruttori debba restare valida e produttiva di effetti nel caso dell'esercizio provvisorio di cui all'articolo 90 della legge fallimentare. Dovrebbe essere altresì prevista una nuova iscrizione dell'impresa all'albo in caso di successivo trasferimento o affitto dell'azienda, operato dagli organi della procedura concorsuale, a favore di aziende ad azionariato diffuso o da costituirsi con la partecipazione maggioritaria dei lavoratori subordinati.

Il RELATORE si pronuncia in termini tendenzialmente favorevoli sui subemendamenti del senatore Nerli, mentre, per quanto concerne i requisiti tecnico-organizzativi delle imprese, ritiene che si potrebbe introdurre una formulazione analoga a quella contenuta nell'emendamento 9.8 del Governo.

Infine, l'esigenza prospettata dal senatore Bosco sembra già essere soddisfatta dalla normativa vigente, ed in particolare dall'articolo 90 della legge fallimentare.

Il senatore NERLI esprime perplessità sul subemendamento 9.1/5 del Governo, la cui previsione potrebbe essere intesa tutt'al più come aggiuntiva e non sostitutiva di parte della lettera b) del comma 1. Si associa il senatore GIUNTA.

Il seguito della trattazione congiunta è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 20,10.

# **EMENDAMENTI**

# Legge quadro in materia di lavori pubblici (1294 e connessi)

### Art. 3.

Al comma 2, inserire dopo: «... commissioni parlamentari,...» le parole: «sentiti gli Ordini e Collegi pofessionali...».

3.14

Bosco, Cappelli

Sostituire il comma 5, con: «Il Governo, su proposta del Ministro dei lavori pubblici e con le procedure ed i tempi stabiliti al comma 2, adotta il nuovo Capitolato generale d'appalto ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400».

3.16

LOMBARDI

Al comma 5, dopo le parole: «... sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici ...» aggiungere le parole: «e gli Ordini e Collegi professionali ...».

3.17

Bosco, Cappelli

## Art. 4.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4. - (Autorità di garanzia per la trasparenza dei lavori pubblici) – 1. È demandata alla potestà regolamentare del Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e nel rispetto dei criteri e principi generali di cui al presente articolo, l'istituzione ed il funzionamento delle autorità di garanzia per la trasparenza dei lavori pubblici, di cui al comma 2 del presente articolo. Lo schema del decreto legislativo è trasmesso alle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della

Repubblica, le quali entro sessanta giorni dalla data di ricevimento dovranno provvedere ad esprimere il proprio parere, nonchè le modifiche eventualmente proposte.

- 2. Sono istituite presso le regioni, anche a statuto speciale, nonchè presso le province autonome di Trento e di Bolzano le autorità di garanzia per la trasparenza dei lavori pubblici.
  - 3. L'autorità svolge i seguenti compiti:
- a) promuove la raccolta delle informazioni e dei dati concernenti l'andamento del mercato dei lavori pubblici promossi dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, con particolare riferimento:
  - 1) alla frequenza del ricorso a procedure a trattativa privata;
- alla inadeguatezza della pubblicità e della conoscibilità degli atti;
- 3) allo scostamento dei costi di realizzazione dei lavori dai costi medi;
  - 4) alla frequenza del ricorso a sospensioni dei lavori;
- 5) alla frequenza del ricorso alle varianti in corso d'opera quando queste superino l'importo dei lavori;
- 6) alla mancata osservanza da parte delle amministrazioni degli obblighi contrattuali nei confronti degli appaltatori, dei concessionari, dei prestatori di servizi e dei progettisti. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, sono tenute a fornire i dati e le informazioni all'autorità, nei termini e nelle modalità dalla stessa richieste;
- b) elabora i dati e le informazioni raccolte, istituendo un apposito archivio informatico, ed inviando ogni novanta giorni al Ministero dei lavori pubblici i dati raccolti;
- c) pubblica semestralmente i dati e le informazioni raccolte sul Bollettino ufficiale della regione;
- d) propone al Ministero dei lavori pubblici le modifiche da apportare alla legislazione vigente;
- e) segnala alle amministrazioni interessate eventuali anomalie risultanti dai dati forniti, indicando contemporaneamente le soluzioni;
- f) esprime il proprio parere vincolante sulle procedure proposte dal responsabile del procedimento, di cui all'articolo 7, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento. Decorso inutilmente tale termine, il parere si intende favorevole;
- g) indica la soluzione ed eventuali anomalie rilevate nell'esame delle procedure adottate dal responsabile del procedimento;
- h) vigila sulla materia dei lavori pubblici e, a tal fine, acquisisce dagli enti di cui all'articolo 1, comma 2, i necessari elementi conoscitivi con riguardo alle varie fasi che interessano l'esecuzione dell'opera pubblica;
- i) segnala all'autorità giudiziaria, entro quarantotto ore dal loro insorgere, le disfunzioni o le irregolarità riscontrate nell'affidamento dei lavori;
- l) ordina la sospensione dei lavori nel caso in cui, pur avendo rilevato e segnalato all'ente tramite il responsabile del procedimento disfunzioni od irregolarità nel procedimento per l'esecuzione dell'opera, lo stesso prosegua nell'esecuzione dei lavori non tenendo conto delle indicazioni impartite dall'autorità stessa;

- *m)* esprime, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento, il proprio parere vincolante ed inoppugnabile, sulle riserve iscritte dall'impresa, nonchè sulle controversie insorte;
- *n)* risponde, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento delle istanze, alle richieste di parere su questioni generali, esplicative ed applicative delle norme sugli appalti dei lavori pubblici, presentate dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2;
- o) dispone particolari procedure per l'affidamento a trattativa privata dei soli lavori che rientrano nella fattispecie di pronto intervento con carattere d'urgenza causato da eventi calamitosi imprevedibili e traumatici.
- 4. L'autorità di garanzia per la trasparenza dei lavori pubblici opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione ed è organo collegiale costituito da tre membri nominati dal presidente della giunta regionale o provinciale, previa delibera della giunta stessa. I membri del collegio sono scelti tra magistrati del Consiglio di Stato o della Corte dei conti o tra professori universitari ordinari di giurisprudenza, di ingegneria civile o di materie economiche, liberi professionisti con competenza ed iscrizione decennale ai relativi albi professionali in modo che sia garantita la pluralità delle esperienze e delle conoscenze. Non possono essere nominati coloro che nel biennio precedente abbiano rivestito cariche pubbliche elettive o in partiti politici, o che alla data di entrata in vigore della presente legge siano stati nominati in commissioni di collaudo, a meno che non si dimettano dalle commissioni stesse entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il collegio sceglie nel suo seno il presidente e detta le norme del proprio funzionamento.
- 5. I membri dell'autorità durano in carica cinque anni e non possono essere riconfermati. Essi non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza nè possono essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, nè ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura. I dipendenti pubblici sono collocati fuori ruolo per l'intera durata del mandato. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministero dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro e d'intesa con le regioni, anche ad ordinamento autonomo, e con le province di Trento e Bolzano, sono determinate le indennità spettanti ai membri dell'autorità.
- 6. Alle dipendenze di ognuna delle autorità è costituita una segreteria composta da non più di venti unità. Ad integrazione del trattamento retributivo ordinario, al personale è corrisposta un'indennità commisurata ai vari livelli di qualificazione. Al personale è fatto divieto di assumere altro impiego od incarico, nonchè esercitare attività professionale, commerciale ed industriale. Le assunzioni avvengono per pubblico concorso regionale, riservato a tutti i cittadini residenti nella regione o nella provincia in cui ha sede l'autorità; in sede di prima applicazione, l'autorità può avvalersi di personale, anche dirigenziale, di altre amministrazioni, enti pubblici, anche economici, ed università, che sono tenuti ad adottare i conseguenti provvedimenti di messa a disposizione. Il trattamento economico ordinario di tale personale resta a carico degli enti di appartenenza.

- 7. L'autorità provvede alla autonoma gestione delle spese necessarie al proprio funzionamento nei limiti dello stanziamento all'uopo istituito, con un unico capitolo iscritto nello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei ministri. Su proposta dell'autorità, sentito il Ministro del tesoro, la Presidenza del Consiglio dei ministri disciplina con apposito regolamento i criteri di gestione e le modalità di rendicontazione.
- 8. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, quantificabile in lire 25.000 milioni per le spese di personale e in lire 10.000 milioni per le spese di funzionamento, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.
- 9. Fino alla data di inizio del funzionamento delle autorità di garanzia, gli atti e le deliberazioni di loro competenza, vengono esaminati dalle sezioni della Corte dei conti competenti per territorio, con i tempi e le modalità di cui al presente articolo. Il responsabile del procedimento e le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, inviano gli atti e i documenti alle sezioni della Corte dei conti di cui al presente comma.
- 10. Quando le opere da realizzare interessano più regioni o province autonome, il Ministro dei lavori pubblici, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, indica, alla conferenza di servizi, di cui all'articolo 6, l'autorità referente e responsabile per il corretto svolgimento dei lavori, che svolge tutti i compiti di cui al presente articolo».

4.1 Bosco

Sopprimere il comma 8.

4.11 Bosco, Cappelli

Sopprimere il comma 18.

4.20 LOMBARDI

Sostituire il comma 18 con il seguente:

«18. Il regolamento dispone l'elenco dei dati e delle informazioni che i titolari dei lavori, tramite i responsabili del procedimento, sono obbligate a comunicare all'Osservatorio dei lavori pubblici, nonchè i tempi entro i quali tali comunicazioni debbono avvenire e le sanzioni amministrative per le omissioni ovvero per la incompletezza o non veridicità dei dati. Le modalità di comunicazione dei dati, anche

tenendo conto dello stato di avanzamento del programma di collegamento informatico di cui al comma 17, lettera *c-bis*), sono definite con apposite istruzioni dell'autorità».

4.21

IL RELATORE

Sopprimere il comma 19.

4.22

LOMBARDI

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

«20. Nel territorio delle province autonome di Trento e di Bolzano i dati e le informazioni relative ai lavori di interesse regionale, provinciale e comunale sono comunicati, fermo restando quanto disposto all'articolo 4 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 1º febbraio 1974, n. 49, recante norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige».

4.24

FERRARI Karl, RIZ, RUBNER

Al comma 18, sostituire le parole: «i bandi e i verbali di gara» con le seguenti: «copia dei bandi e dei verbali di gara».

4.21-bis

IL RELATORE

Dopo il comma 18, inserire il seguente:

«18-bis. Le norme di cui al comma 18 acquistano efficacia dalla data che sarà comunicata tramite avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dall'Autorità e dal dirigente dell'osservatorio dei lavori pubblici. Le modalità di invio dei dati e dei documenti di cui al comma 18 sono determinate con apposite istruzioni dell'Autorità e del dirigente l'osservatorio dei lavori pubblici, anche in connessione alla realizzazione di un collegamento informatico con i soggetti passivi degli obblighi di cui al medesimo comma».

4.21-ter

IL RELATORE

Al comma 18, dopo le parole: «relativi ai lavori» inserire le seguenti: «di importo superiore a 150 milioni di lire».

4.21-quater

IL RELATORE

### Art. 8.

Al comma 1, sostituire le parole: «è nominato» con le altre: «l'amministrazione competente nomina».

8.1

SARTORI, FAGNI

Al comma 1, sopprimere le parole: «della programmazione».

8.2

IL RELATORE

Al comma 1, aggiungere in fine, le parole: «nonchè un controllore dei conti».

8.3

LIBERATORI

Al comma 1, aggiungere in fine, le parole: «che assume anche i compiti e le funzioni di Ingegnere Capo.

Qualora difetti o manchi la struttura tecnico-organizzativa interna, il responsabile del procedimento è nominato fra tecnici esterni in possesso dei requisiti prescritti dalla legge per lo svolgimento delle funzioni di ingegnere capo».

8.4

Lombardi

Al comma 2, dopo le parole: «della Corte dei conti» aggiungere le altre: «ed all'autorità di cui all'articolo 4 della presente legge».

8.5

FAGNI, SARTORI

Al comma 3, sostituire le parole: «e, ove previsto, dell'ingegnere capo» aggiungere le altre: «e stabilisce l'ammontare e le modalità dei compensi spettanti al responsabile del procedimento».

8.6

Lombardi

Al comma 3, dopo la parola: «procedimento» aggiungere le altre: «e del controllore dei costi».

Aggiungere alla fine del comma:

«Le funzioni e i compiti del controllore dei costi possono essere assommate nel responsabile del procedimento, quale al titolare dei lavori ne ravvisi l'opportunità».

8.7

LIBERATORI

Sopprimere i commi 4, 5, 6, 7 e 8.

8.8

IL RELATORE

Al comma 4, sostituire le parole da: «è possibile» fino a: «una conferenza di servizi» con le altre: «è convocata di norma una conferenza di servizi».

8.9

IL RELATORE

Al comma 4, sostituire le parole: «è possibile» con le altre: «è obbligatorio».

8.10

LIBERATORI

Al comma 4, sostituire le parole: «di cui al comma 5 del presente articolo» con le altre: «esecutivo».

8.11

IL RELATORE

Aggiungere, in fine, le seguenti parole: «alla conferenza di servizi possono partecipare anche i privati».

8.12

GIUNTA

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Con riferimento a lavori di importo superiore a 10 milioni di ECU, qualora nella conferenza di servizi non si raggiunga l'unanimità tra i soggetti intervenuti, il Ministro che rappresenta l'amministrazione aggiudicatrice o affidataria o che ha il controllo e la vigilanza sul titolare dei lavori può proporre al Presidente del Consiglio dei ministri la convocazione del Consiglio dei ministri per una deliberazione sul progetto, previo parere della Conferenza per i rapporti tra Stato,

Regioni e Province autonome; a seguito di deliberazione favorevole il Presidente del Consiglio dei ministri dichiara, con proprio decreto, anche in deroga a quanto previsto dal quarto comma del citato articolo 81 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, l'immediata esecutività dei lavori nonchè, qualora non già previste da atti precedenti, la pubblica utilità, l'urgenza e l'indifferibilità dei lavori stessi. Conseguentemente a tale decreto le amministrazioni o i titolari dei lavori, procedono alla realizzazione, non tenendo conto di eventuali prescrizioni difformi emanate successivamente da amministrazioni statali, regionali o locali».

8.13 IL RELATORE

Sopprimere i commi 5, 6, 7, 8».

8.14 IL RELATORE

Al comma 5, sostituire la parola: «esecutivo» con la seguente: «definitivo» e sopprimere l'inciso: «ad eccezione dei particolari costruttivi».

8,15 Nerli

Al comma 5, sostituire le parole da: «ai sensi» fino a: «n. 616» con le altre: «in applicazione della normativa statale e regionale in materia».

8.16 Maisano Grassi

Al comma 8, dopo la parola: «soggetti» inserire le seguenti: «che dispongono di tale potere in base alle norme medesime, ovvero per effetto di delega a soggetti legai da un rapporto funzionale di livello dirigenziale con l'amministrazione interessata».

8.17 Maisano Grassi

Al comma 8, in fine, aggiungere le seguenti parole:

«Qualora non sia acquisito l'assnso di tutte le amministrazioni interessate, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro che rappresenta l'amministrazione appaltante o che ha il controllo e la vigilanza sull'ente appaltalte, previo parere favorevole della autorità di cui all'articolo 4, può sottoporre il progetto al Consiglio dei ministri per le opportune determinazioni».

8.18 SARTORI, FAGNI

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«9. In materia di lavori pubblici tutti i termini stabiliti dalla legge per l'acquisizione di intese, pareri, autorizzazioni, nulla osta e assensi, comunque denominati, sono tassativi e non possono superare i 60 giorni, trascori i quali si determina l'applicazione del principio del silenzio-assenso».

8.19

LOMBARDI

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

### «Art. 8-bis

## (Conferenza dei servizi)

- 1. Al primo comma dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, le parole: "indice di regola" sono sostituire con le parole: "può indire".
- 2. Al secondo comma dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, quinto rigo, le parole da: "In tal caso le determinazioni" a "atti predetti" sono sostituite con le parole: "In tal caso la Conferenza ha il compito di coordinare l'attività istruttoria di tutte le amministrazioni intervenute".
- 3. Il terzo comma dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è sostituito con il seguente: "Le autorizzazioni, gli assensi ed i concerti delle amministrazioni pubbliche che partecipano alla Conferenza sono espresse entro 60 giorni dalla conclusione della Conferenza nel rispetto delle norme ordinamentali sulla formazione della loro volontà o del rilascio delle autorizzazioni medesime".
- 4. All'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è aggiunto il seguente comma:
- "5. La Conferenza dei servizi è indetta a partire dal trentesimo giorno dalla comunicazione e trasmissione alle amministrazioni interessate del progetto da esaminare".
- 5. All'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è aggiunto il seguente comma:
- "6. Le amministrazioni partecipano alla Conferenza attraverso soggetti legati al rapporto funzionale di livello diregenziale con l'amministrazione interessata".».

8.0.1

Maisano Grassi

### Art. 8.

Il comma 1 e sostituito dal seguente:

«1. I soggetti di cui all'articolo 2, ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nominano, nell'ambito della propria struttura tecnica e amministrativa ovvero all'esterno di essa, tra figure professionali indicate dal regolamento, un unico responsabile del procedimento per le fasi della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione dei lavori di cui alla presente legge».

8.1-bis

Al comma 4, sopprimere le parole: «per i lavori di importo superiore a 5 milioni di ECU».

8.1-ter Il Relatore

Al comma 5, sostituire le parole dall'inizio fino a «costruttivi» con le seguenti: «La conferenza si esprime sul progetto definitivo che può essere anche presentato, in assenza di specifico incarico, da soggetti diversi dall'amministrazione procedente».

8.1-quater

IL RELATORE

IL RELATORE

Al primo periodo del comma 5 sostituire le parole da: «successivamente alla pronuncia» fino al «n. 616» con le seguenti: «e successivamente al perfezionamento dell'intesa di cui al comma 2 dell'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977. In caso di opere dA amministrazioni statali, ricomprese nella programmazione di settore e per le guali siano immediatamente utilizzabili i relativi finanziamenti, l'intesa, qualora non perfezionatasi entro 60 giorni dalla richiesta da parte dell'amministrazione statale competente, puo essere acquisita nell'ambito della conferenza dei servizi.

8.1-quiunques

IL RELATORE

### Art. 9.

L'articolo 9 e sostitulto dal seguente:

«1. Con regolamento da emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, è istituito, tenendo conto della normativa vigente in materia, un sistema di qualificazione per chi esegue lavori pubblici di importo superiore a 150.000 ECU con riferimento alle tipologie ed all'importo dei lavori, da correlarsi con l'articolazione dei requisiti di cui alla lettera c) del presente comma. Il sistema di qualificazione si applica ai soggetti ammessi a partecipare alle gare ai sensi dell'articolo 11 della presente legge. Il regolamento in particolare dispone:

- a) le modalità per l'accreditamento, ai sensi delle norme europee della serie UNI EN 45000, di appositi organismi pubblici o di diritto privato competenti a certificare la qualità aziendale, ai sensi delle norme europee UNI EN 29000, nonchè la sussistenza dei requisiti di cui alla lettera c), così come determinati dal regolamento;
- b) la previsione, articolata nel tempo, negli elementi della gestione aziendale e per importo dei lavori, dell'obbligo per chi esegue lavori pubblici di presentare un certificato di qualita aziendale, rilasciato dagli istituti accreditati ai sensi della lettera a);
- c) il possesso di requisiti tecnico-organizzativi ed economicofinanziari ulteriori rispetto a quelli di cui alla lettera b), articolati secondo l'importo e la tipologia dei lavori e da dimostrarsi con i mezzi di prova previsti dalla normativa comunitaria vigente;
- d) l'istituzione di un apposito organismo pubblico che sovrintende al sistema di qualificazione, al quale è trasferito il personale dell'Ispettorato generale per l'albo nazionale dei costruttori e per i contratti, disciplinando altresì le modalità dell'esercizio da parte dell'organismo medesimo delle competenze dell'Ispettorato non soppresse ai sensi del presente articolo.
- 2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge può essere esclusa dalle procedure di affidamento dei lavori pubblici l'impresa concorrente nei seguenti casi:
- a) abbia commesso violazioni di lieve entita ovvero a prescrizioni esclusivamente formali di cui alle norme concernenti le dichiarazioni e i conseguenti adempimenti in materia di contributi sociali, di imposte e tasse secondo la legislazione italiana o la legislazione dello Stato di residenza:
- b) nell'esercizio della propria attivita professionale abbia commesso un errore grave accertato con qualsiasi mezzo di prova, dai soggetti di cui all'articolo 2.
- 3. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è esclusa dalle procedure di affidamento dei lavori pubblici l'impresa concorrente nei seguenti casi:
- a) sia in corso un procedimento ovvero sia stato emanato un provvedimento definitivo per l'applicazione delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e successive modificazioni:
- b) siano in corso di esecuzione per i soggetti di cui all'articolo 10-bis le misure interdittive ivi previste;

- c) ricorrendo le fattispecie di cui all'articolo 10-bis, comma 1, abbia reso false dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per concorrere all'appalto o alla concessione;
- d) sia in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività o di qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione italiana o la legislazione straniera, se trattasi di soggetto di altro stato, ovvero sia in corso una delle predette procedure;
- e) sia recidiva nelle violazioni agli obblighi concernenti le dichiarazioni e i conseguenti adempimenti in materia di contributi sociali, imposte e tasse secondo la legislazione italiana o la legislazione dello Stato di residenza ovvero abbia commesso anche un'unica violazione di maggiore gravita.
- 4. A decorrere dal 1 gennaio 1996 i lavori pubblici possono essere eseguiti esclusivamente da soggetti qualificati ai sensi del comma 1, lettera c), e non esclusi ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo. A decorrere dal 1º gennaio 1998 e altresi obbligatoria la certificazione di qualità aziendale di cui al comma 1, lettera b).
- 5. A decorrere dal 1º gennaio 1996 è abrogata la legge 10 febbraio 1962, n. 57 ed il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 gennaio 1991, n. 55 e successive integrazioni. Restano ferme le altre disposizioni di cui alla legge 19 marzo 1990, n. 55.
- 6. Le imprese dei paesi appartenenti alla Comunità Europea possono partecipare alle procedure di aggiudicazione e di affidamento dei lavori pubblici di importo superiore a 5 milioni di ECU qualora dimostrino, tramite apposita documentazione o certificazione prevista dalle normative vigenti nei rispettivi Paesi, di possedere gli stessi requisiti prescritti dalle norme vigenti per la partecipazione delle imprese italiane alle predette procedure.

### 9.1 (riformulato)

IL RELATORE

## Sostituire il comma 2 con il seguente:

- «2. Con regolamento da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della lege 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, è istituito, nel rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge e al regolamento un sistema di qualificazione per i soggetti che eseguono lavori pubblici di importo superiore a 150 mila ECU, con riferimento alle tipologie e agli importi dei lavori. Il regolamento dispone in particolare:
- a) le modalità per l'accreditamento di istituti per la certificazione della qualità aziendale, ai sensi delle norme europee UNI EN 29000, nonchè per il rilascio dei suddetti certificati;
- b) l'obbligo per i partecipanti alle gare per appalti pubblici o per concessioni di lavori di presentare un certificato di qualità aziendale, rilaciato dagli istituti accreditati ai sensi della lettera a);

- c) i requisiti tecnico-organizzativi, economico-finanziari e di idoneità morale per la partecipazione alle gare, sulla base delle norme di cui al decreto legislativo n. 406 del 1991 e nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 gennaio 1991, n. 55;
- d) l'istituzione di un apposito organismo pubblico che sovrintende al sistema di qualificazione, al quale è trasferito il personale dell'Ispettorato generale per l'albo nazionale dei costruttori e per i contratti, disciplinando altresì le modalità dell'esercizio da parte dell'organismo meesimo delle competenze dell'Ispettorato non soppresse ai sensi del presente articolo».

9.2 IL RELATORE

Al comma 2, sostituire alle parole: «un anno» le parole: «sei mesi».

9.3 Liberatori

Al comma 2, sostituire le parole: «... superiore a 150.000 ECU ...» con le parole: «... superiore a 50.000 ECU...».

9.4 Bosco, Cappelli

Il comma 3 è così sostituito:

«La qualificazione di cui al comma 2 è accertata sulla base delle norme europee della serie UNI EN 29.000 e certificata da appositi istituti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI EN 45.000 e secondo le norme vigenti in materia».

9.5 IL GOVERNO

Al comma 3, sostituire le parole: «tramite apposito organismo pubblico» con le parole: «articolato in enti pubblici di accreditamento ed in appositi organismi di certificazione» e sopprimere le parole: «, in caso positivo,».

9.6 GIUNTA

Al comma 3, lettera b), dopo le parole: «a titolo di proprietà,», inserire le parole: «per noleggio».

9.7 Lombardi

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. L'esistenza dei requisiti tecnico-organizzativi, economico-finanziari e morali è condizione necessaria per la parteciazione alla gara. Essa dovrà essere accertata sulla base dei titoli di studio e della professionalità dell'imprenditore e dei dirigenti dell'impresa; delle opere e dei lavori eseguiti negli ultimi cinque anni con indicazione degli importi della tipologia e della buona esecuzione; della disponibilità a titolo di proprietà o di locazione finanziaria, delle attrezzature e dei mezzi d'opera; dell'organico medio annuo dettagliato per dirigenti, tecnici, impiegati ed operai integrato dalla certificazione relativa alle coperture assicurative e previdenziali dei dipendenti con riferimento agli ultimi due anni, nonchè sulla base di ogni altro elemento utile. La capacità economico-finanziaria dovrà essere attestata con i bilanci e con la documentazione contrabile relativi agli ultimi tre esercizi corredati di ogni altro elemento utile».

9.8 IL GOVERNO

Al comma 4, sostituire il primo periodo con il seguente: «L'esclusione dalle procedure di affidamento di lavori pubblici deve essere disposta nei seguenti casi:».

9.9 IL GOVERNO

Al comma 4, lettera d), dopo la parole «...società...» inserire la parola: «...che...».

9.10 Bosco, Cappelli

Al comma 4, lettera d), dopo le parole: «non definitiva» inserire le parole: «o siano stati rinviati a giudizio».

9.11 Maisano Grassi

Al comma 4, aggiungere in fine le seguenti lettere:

«e-bis) il concorrente che nell'esercizio della propria attività professionale abbia commesso un erroge grave, accertato, con qualsiasi mezzo di prova, dall'ente appaltante;

e-ter) il concorrente che abbia reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per concorrere all'appalto o alla concessione».

9.12 · IL RELATORE

Dopo il comma 4, inserire i seguenti commi:

«4-bis. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri emesso ai sensi dell'articolo 17 comma 2 della legge 19 marzo 1990, n. 55, sono determinati i paramentri e i relativi coefficienti, differenziati per tipologia e per importo dei lavori, dei reguisiti delle imprese per la partecipazione alle procedure di affidamento di lavori pubblici e le modalità per la dimostrazione e la verifica del possesso dei requisiti stessi.

4-ter. Ai fini della partecipazione al procedimento di scelta del contraente, l'impresa concorrente può presentare in luogo dei documenti di cui ai commi precedenti una dichiarazione resa con le modalità di cui all'articolo 4 dellalegge 4 gennaio 1968 n. 15, attestante lma idoneità morale e la capacità tecnica, finanziaria ed economica. La veridicità della dichiarazione è verificata dalla Amministrazione a campione, fermo restando l'obbligo della verifica di tutti i requisiti richiesti dal presente articolo nei confronti dell'impresa aggiundicataria, che deve esibire la necessaria documentazione prima della stipula del contratto o della convenzione. Nel bando di gara sono altresì indicate le referenze per le quali non è ammessa la predetta dichiarazione.

9.13 IL GOVERNO

Sopprimere il comma 5.

9.14 IL GOVERNO

Sopprimere il comma 6.

9.15 IL GOVERNO

Il comma 7 è sostituito dal seguente:

«A partire dall'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2 del presente articolo, per le opere di importo superiore a 15 milioni di ECU, e a decorrere dal 1º gennaio 1998, per le opere di importo inferiore, i lavori pubblici di cui alla presente legge possono essere eseguiti esclusivamente da soggetti qualificati ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata, per l'affidamento di lavori pubblici, l'utilizzazione degli albi speciali o di fiducia predisposti dai soggetti di cui al'articolo 2, ad eccezione di quelli predisposti dai soggetti operanti nei settori di ci alla direttiva 90/531/CEE».

9.16 Zamberletti

Al comma 7, sostituire il termine: «1° gennaio 1998» col termine: «1° gennaio 1995», e in subordine, aggiungere alla fine del comma: «Per i lavori di importo superiore a 5 miliardi di lire e il termine decorre dal 1° gennaio 1995».

9.17

LIBERATORI

Al comma 7 sostituire: «1998» con «1996».

9.18

**PUTIGNANO** 

Al comma 7 aggiungere alla fine la seguente frase: «qualora non operanti nei settori disciplinati dalla normativa nazionale di recepimento della direttiva 90/531/CEE».

9.19

IL GOVERNO

Sopprimere il comma 8.

9.20

NERLI

I proposta: il comma 8 è abrogato.

II proposta: il comma 8 è così modificato:

«A decorrere dalla entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2 del presente articolo e sino al 31 dicembre 1997, l'esistenza dei requisiti di cui alla lettera b) del comma 3 è accertata in base al certificato di iscrizione all'Albo nazionale dei costruttori per le imprese nazionali o, per le imprese dei Paesi appartenenti alla Comunità europea, in base al possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente nei rispettivi Paesi per la partecipazione alle gare per i lacori di cui alla presente legge. È comunque fatta salva l'applicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 gennaio 1991, n. 55, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 19 marzo 1990, n. 55.

9.21

ZAMBERLETTI

Sostituire i commi 8 e 9 con i seguenti:

«8. A far tempo dall'entrata in vigore del decreto di cui al comma 4-bis, per la partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici di importo superiore a 5 milioni di ECU, il certificato di iscrizione

all'Albo nazionale dei costruttori è sostituito dai documenti di cui ai commi precedenti.

9. A far tempo dal 1º gennaio 1996 è abrogata la legge 10 febbraio 1962, n. 57».

9.22 IL GOVERNO

Al comma 8, sopprimere la parole da: «in base al» fino a: «nazionali o».

9.23 Maisano Grassi

Al comma 8, sostituire al termine: «del 31 dicemmbre 1997» col termine: «del 31 dicembre 1994».

9.24 LIBERATORI

Al comma 8, sostituire: «1997» con: «1995».

9.25 PUTIGNANO

Il comma 9 è così modificato:

«A decorrere dal 1º gennaio 1995, è abrogata la legge 10 febbraio 1962, n. 57. Restano ferme le disposizioni di cui alla legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni.

9.26 Zamberletti

Al comma 9, sostituire il termine: «del 1º gennaio 1998» col termine: «del 1º gennaio 1995».

9.27 LIBERATORI

Al comma 9, in fine, aggiungere le seguenti parole: «tranne quelle di cui all'articolo 17 della medesima legge n. 55 del 1990».

9.28 Maisano Grassi

Il comma 10 è così sostituito: «A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge non saranno ammesse nuove domande di

iscrizione nè di modifica di iscrizione all'Albo nazionale dei costruttori, fatta eccezione per le variazioni conseguneti alle segnalazioni di cui all'articolo 19 della legge 10 febbraio 1962, n. 57».

9.29 Putignano

Al comma 10, sostituire al termine: «del 31 dicemmbre 1997» al termine: «del 31 dicembre 1994».

9.30 LIBERATORI

Al comma 3, lettera c) dopo le parole: «coperture assicurative e previdenziali dei dipendenti con riferimento agli ultimi due anni» aggiungere le seguenti: «rilasciata dalle Casse edili, dall'INPS e dall'INAIL».

9.7-bis (in via subordinata)

IL RELATORE

Al comma 2, lettera a), sostituire dall'inizio fino a: «di cui» con le seguenti: «abbia commesso violazioni debitamente accertate a carattere non meramente formale».

9.1/1 Nerli

Al comma 3 sostituire le lettere a), b), c), con le seguenti:

- a) sia in corso per i soggetti di cui all'articolo 10-bis comma 1 un procedimento ovvero sia stato emanato un provvedimento definitivo per l'applicazione per le misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e successive modificazioni;
  - b) siano in corso le misure interdittive di cui all'articolo 10-bis;
- c) i soggetti di cui all'articolo 10-bis, comma 1, abbiano rese false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per concorrere all'appalto o alla concessione».

9.1/2 Nerli

Al comma 3, lettera e) aggiungere infine: «costituisce violazione di maggiore gravità l'accertata omessa denuncia di lavoratori occupati o che abbia comportato un mancato versamento di contributi sociali superiori al 30 per cento di quelli dovuti complessivamente dall'impresa, nonchè la mancata corresponsione di un importo superiore al 30 per cento delle tasse o imposte dovute».

9.1/3 Nerli

Al comma 1, lettera c), aggiungere infine il seguente periodo: «Il possesso dei requisiti dovrà essere accertato sulla base dei titoli di studio e della professionalità dell'imprenditore e dei dirigenti dell'impresa; delle opere e dei lavori eseguiti negli ultimi 5 anni con l'indicazione degli importi, della tipologia e della buona esecuzione; della disponibilità a titolo di proprietà o di locazione finanziaria delle attrezzature e dei mezzi d'opera; dell'organico medio annuo dettagliato per dirigenti, tecnici, impiegati ed operai, integrato dalla certificazione relativi alle coperture assicurative e previdenziali dei dipendenti con riferimento agli ultimi due anni; dei bilanci o della documentazione contabile relativi agli ultimi tre esercizi».

9.1/4 Nerli

Al comma 1, lettera b) sostituire le parole: «articolata nel tempo, negli elementi della gestione aziendale e per l'importo dei lavori» con le parole: «graduata nel tempo a seconda del tipo di gestione aziendale e dell'importo dei lavori».

9.1/5 IL GOVERNO

Al comma 1, lettera c) sopprimere le seguenti parole: «ulteriori rispetto a quelli di cui alla lettera b)».

9.1/6 IL GOVERNO

Il comma 6 è sostituito dal seguente: «A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge per la partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici di importo superiore a 5 milioni di ECU il certificato di iscrizione all'albo nazionale dei costruttori può essere sostituito con una dichiarazione giurata resa nelle forme e con le modalità di cui all'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante il possesso dei requisiti di capacità tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria dell'impresa richiesti dal bando di gara, in conformità alla normativa comunitaria».

9.1/7 IL GOVERNO

# AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9a)

#### MARTEDÌ 12 OTTOBRE 1993

#### 94ª Seduta

# Presidenza del Presidente MICOLINI

Interviene il sottosegretario di Stato al coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali DIGLIO.

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE REFERENTE

Riordino delle norme che disciplinano l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie del settore vitivinicolo (956)

(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame rinviato nella seduta del 6 ottobre.

Il presidente MICOLINI avverte che la 1ª Commissione ha in calendario per domani mattina l'esame del disegno di legge, per l'espressione del parere.

Il senatore BORRONI interviene dichiarando di condividere l'importanza del provvedimento in titolo, sottolineata dal relatore Rabino, e pone l'accento sulle difficoltà che sono state incontrate nella concreta applicazione dei vari provvedimenti legislativi emanati per il settore vitivinicolo. Opportunamente, prosegue l'oratore, si tende adesso a sanare una situazione caratterizzata dall'emergere di seri e numerosi problemi per gli operatori.

Il consenso dei senatori del gruppo comunista, conclude il senatore Borroni, si collega in particolare a tre aspetti positivi del disegno di legge: possibilità di soddisfare le legittime aspettative dei vitivinicoltori per il superamento delle difficoltà incontrate nell'applicazione dell'attuale normativa; contributo ad una più tempestiva ed efficace lotta contro le sofisticazioni e le frodi; tutela sia dei redditi agricoli, sia della salute dei consumatori.

Il presidente MICOLINI si dice anch'egli favorevole al provvedimento e alle sue finalità, consistenti in un aggiustamento della legge n. 462 del 1986, necessario per una più efficace disciplina del settore vitivinicolo nel suo complesso. Da questo punto di vista egli ribadisce il giudizio positivo e la sua disponibilità ad un eventuale miglioramento del testo in esame.

Il senatore ZANGARA dichiara che anche i senatori del Gruppo democratico cristiano sono d'accordo sul provvedimento che consente di evitare le difficoltà che si sono succedute nel tempo, nella lotta alla sofisticazione, e che va certamente in direzione degli interessi dei consumatori e degli agricoltori che attendono. Auspica, in conclusione, che il parere della 1ª Commissione sia favorevole, per poter chiedere il trasferimento alla sede deliberante.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE (A 007 0 00, C 092, 0030)

Il PRESIDENTE avverte che l'ordine del giorno della seduta di domani è integrato con l'esame in sede consultiva del disegno di legge n. 1532 concernente nuove norme in materia di obiezione di coscienza.

La seduta termina alle ore 15,55.

# INDUSTRIA (10a)

# MARTEDÌ 12 OTTOBRE 1993

#### 18Iª Seduta

# Presidenza del Vice Presidente GIANOTTI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Artioli.

La seduta inizia alle ore 16,30.

## IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

# Proposta di nomina del Presidente della Stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari in Parma

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri: contrario) (L 014 0 78, C 10°, 0006)

Riferisce alla Commissione il senatore CITARISTI in sostituzione del relatore designato Montini, assente per sopraggiunti impegni politici. Egli dà conto della richiesta di parere formulata dal Ministro dell'industria sulla conferma del ragionier Mario Pretti, quale Presidente della Stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari in Parma, proponendo di esprimere un parere favorevole.

Il senatore GALDELLI preannuncia il voto contrario della propria parte politica.

Si passa alla votazione a scrutinio segreto, alla quale partecipano i senatori BALDINI, CITARISTI, FERRARI, FONTANA, GALDELLI, GIANOTTI, LADU, MANNA, PERIN, PIERANI, RADI (in sostituzione del senatore Bonferroni), ROVEDA, TADDEI e TURINI.

La proposta di esprimere parere favorevole sulla nomina del ragionier Pretti non è accolta dalla Commissione, risultando 6 voti favorevoli, 4 contrari e 4 astenuti.

# Proposta di nomina del Presidente della Stazione sperimentale del vetro in Murano - Venezia

(Parere al Presidente del Consiglio dei Ministri: esame e rinvio) (L 014 078, C 10a, 0007)

Riferisce alla Commissione il senatore BALDINI, il quale dà ragione della richiesta di parere presentata dal Ministro dell'industria sulla

conferma del dottor Natale Maderna, quale Presidente della Stazione sperimentale del vetro in Murano – Venezia, proponendo un parere favorevole.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

# Schema di decreto concernente l'assetto organizzativo dell'ufficio competente ai sensi della legge 27 febbraio 1992, n. 222, articolo 11

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri: esame e rinvio) (R 139 B 00, C 10<sup>a</sup>, 0009)

Il relatore BALDINI illustra lo schema di decreto in titolo proponendo alla Commissione di esprimere un parere favorevole.

Il senatore CITARISTI lamenta l'eccessiva eterogeneità dei componenti designati a far parte di organismi particolarmente importanti per l'efficienza della normativa sui prodotti ad alta tecnologia; raccomanda infine una maggiore semplificazione della struttura burocratica in esame.

Il senatore TURINI sottolinea l'esigenza di snellimento burocratico, richiamato dal senatore Citaristi, ed è pertanto contrario allo schema di parere proposto dal relatore.

Il senatore PIERANI propone al relatore Baldini di formulare appropriate modifiche nel senso indicato dagli intervenuti nel corso del dibattito.

Il seguito dell'esame dello schema di decreto in titolo è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 17,15.

# LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11a)

#### MARTEDÌ 12 OTTOBRE 1993

134ª Seduta

# Presidenza del Presidente **COVATTA**

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Azzolini. Intervengono quindi, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, i signori Avanzi e Macciò, Sposato e Occhipinti, Falcucci e Bonfanti rispettivamente rappresentanti delle Associazioni Intersind, Confapi e Asap.

La seduta inizia alle ore 15,35.

#### PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva suì sistemi di formazione professionale: audizione dei rappresentanti delle associazioni ASAP, INTERSIND e CONFAPI

(Inizio dell'indagine conoscitiva e rinvio)

(R 048 0 00, C 11a, 0002)

Il presidente COVATTA, dando inizio all'indagine conoscitiva sui sistemi di formazione professionale, ricorda gli obiettivi che la Commissione si è proposta con tale indagine, soprattutto in considerazione della crisi occupazionale in atto e delle soluzioni che la formazione professionale può fornire a tale proposito, tenendo conto anche dell'accordo sul costo del lavoro tra il Governo e le parti sociali firmato a luglio e della prospettiva di riforma della scuola secondaria superiore.

Interviene per primo il dottor AVANZI, in rappresentanza dell'Intersind, sottolineando che la sua associazione riterrebbe necessario procedere con molta cautela nella revisione della disciplina della formazione professionale in considerazione della sua complessità che rende peraltro sconsigliabile anche la formulazione di leggi quadro. Si sofferma quindi sulla necessità di sistemi funzionali di formazione continua, soprattutto in relazione ai processi di ristrutturazione industriale. A tale proposito sottolinea la centralità del rapporto con le Regioni, che potrebbero opportunamente prevedere, nei loro bilanci, una specifica voce di finanziamento. Sottolinea quindi l'esiguità delle 12 Ottobre 1993 – 118 – 11<sup>a</sup> Commissione

risorse destinate alla formazione e fa presente che non possono attendersi aiuti di particolare rilievo da parte della CEE. Dichiara quindi di condividere le linee di azione delineate nel ricordato accordo sul costo del lavoro e invoca finanziamenti più sostanziosi per permettere alle imprese di operare congruamente. Ricorda infine che la Germania destina alla formazione professionale una somma equivalente a 65 mila miliardi di lire all'anno.

Prende quindi la parola il dottor SPOSATO, in rappresentanza della Confapi, che, sottolineando la scarsezza delle risorse concesse al settore, ricorda l'importanza che esso assume per la media e piccola impresa. Ritiene che le premesse per una soluzione positiva del problema possano essere rintracciate tanto nel ricordato accordo sul costo del layoro quanto nella riforma della scuola secondaria superiore, soprattutto in relazione a quanto previsto circa i corsi di formazione dopo l'acquisizione dei diplomi della scuola dell'obbligo, della scuola secondaria superiore e del diploma di laurea. Valuta quindi positivamente l'istituzione delle cosiddette lauree brevi che giudica assai utili in alcuni settori della piccola e media industria come il tessile, il meccanico o il settore del legno, all'interno dei quali non è più sufficiente il diploma degli istituti tecnici industriali ma risulta sprecata la laurea in ingegneria. Rispondendo quindi ad una domanda del senatore Covatta sulla possibilità di una maggiore occupazione a fronte della diffusione delle lauree brevi, il dottor Sposato afferma di ritenere che tali corsi rappresenterebbero uno strumento di allargamento del mercato dell' occupazione. Essi si sono infatti rivelati necessari per un più proficuo inserimento delle imprese nei mercati non solo italiani ma anche stranieri. Si dichiara infine concorde con quanto affermato dal precedente relatore sulla formazione continua e si sofferma su alcuni degli effetti positivi che le imprese hanno riscontato nel mercato del lavoro con l'introduzione della disciplina sui contratti di formazione.

Interviene infine il dottor FALCUCCI, rappresentante dell'Asap, che si compiace dell'unanimità di consensi che è dato registrare, in materia di formazione professionale, tra tutte le forze sociali e politiche. Giudica quindi positivamente la parte dell'accordo sul costo del lavoro riservata al capitolo della formazione e ritiene assolutamente necessaria una riforma della disciplina vigente che risulta essere assai datata per molteplici aspetti. Rispondendo quindi ad una domanda del senatore Covatta che chiede quale sia l'ostacolo nei rapporti con le Regioni, l'oratore sottolinea che le difficoltà sono di diverso ordine e che ciò spinge molto spesso, soprattutto le grandi aziende, ad organizzarsi autonomamente. Dichiara quindi di apprezzare alcune delle parti contenute nel provvediemnto di riforma della scuola secondaria superiore, sottolineando tuttavia la necessità di rivedere alcuni punti che risultano essere di difficile attuazione con particolare rifererimento alla materia delle convenzioni. Sottolinea quindi la necessità di una facilitazione degli accessi al fondo sociale europeo e l'opportunità di una bipartizione del contratto di formazione e lavoro per rendere tale strumento più duttile e utilizzabile dalle imprese.

Il senatore CONDARCURI, sottolineando l'importanza della formazione continua, chiede se sia davvero economicamente opportuno che le Regioni tengano costantemente corsi di formazione per giovani che poi non vengono assunti dalle imprese per le quali vengono formati.

Il presidente COVATTA chiede, in riferimento alla domanda del senatore Condarcuri, se non vi sia una rigidità dell'offerta formativa e che cosa pensano i rappresentanti delle associazioni dei datori di lavoro delle cause di tale rigidità. Chiede inoltre al dottor Avanzi specificazioni sui dati riguardanti la formazione professionale in Germania e più in generale che cosa pensino i rappresentanti delle associazioni intervenute delle conclusioni del congresso di Ferrara, tenutosì qualche tempo fa, sul tema oggetto dell'indagine. Chiede infine una più precisa indicazione circa il modo di operare da parte del Parlamento per riformare la disciplina della formazione professionale.

Il senatore ROMEO, in relazione alla gestione dei processi di formazione, chiede che cosa pensano i rappresentanti delle associazioni intervenute degli enti gestori e del loro funzionamento, se sia valida la loro struttura e quale sia il livello di coordinamento tra i diversi enti.

Il senatore PELELLA, sottolineando il mutamento culturale del concetto di formazione, chiede come sia possibile evitare per il futuro gli errori compiuti in passato e come, ad avviso degli intevenuti, le Regioni potrebbero accogliere gli stimoli provenienti dal mercato del lavoro.

Nei replicare ai quesiti posti dagli onorevoli senatori, il dottor AVANZI afferma anzitutto che effettivamente vi sono non poche strozzature dal lato dell'offerta di formazione e aggiunge che, in particolare, sembra oggi molto difficile operare una efficace programmazione in questo settore. Dopo essersi quindi soffermato brevemente sulla teorica necessità di una formazione professionale immediatamente adeguabile alla domanda delle imprese, il dottor Avanzi sostiene che realisticamente non bisogna essere invece troppo legati al concetto dello sbocco occupazionale diretto rispetto all'attività formativa perchè ciò rischia di bloccare molte iniziative comunque utili in un'ottica generale.

Nell'avviarsi alla conclusione, l'oratore sottolinea infine che non vi sono ancora formule perfette e ben sperimentate per il collegamento fra scuola e formazione richiesta dal mercato del lavoro.

Il dottor SPOSATO afferma quindi come vi sia purtroppo una negativa rigidità nell'offerta di formazione gestita dalle Regioni e che occorrerebbe in prospettiva un raccordo fra tutti i soggetti che gestiscono la formazione per provvedere ad un'efficace programmazione, tale da evitare dispersione di energie.

Prende quindi la parola il dottor OCCHIPINTI, anch'egli in rappresentanza della Confapi, che sostiene come, avanzando l'innovazione tecnologica, sembra inevitabile un calo di occupazione che potrebbe diventare gravissimo in assenza di un'efficace politica della formazione mirata alla riconversione e alla diversificazione produttiva. Ricorda quindi la notevole evoluzione normativa riguardante il tema in discussione e sottolinea come non sembri oggi necessario operare cambiamenti stravolgenti, ma solo semplici e adeguate razionalizzazioni.

Interviene infine il dottor FALCUCCI che, dopo aver ribadito la sua soddisfazione per l'unanimità che sembra registrarsi sull'argomento, si pronuncia per modifiche graduali e progressive della legge n. 845 del 1978 e auspica che non si stabiliscano norme troppo rigide per i rapporti fra le parti sociali in questa materia, sottolineando come sia opportuno definire più chiaramente la ripartizione delle competenze fra le Regioni e il Ministrero del lavoro, anche ai fini dei finanziamenti comunitari. Conclude accennando ai necessari interventi in materia di contratti di formazione.

Il Presidente, dopo aver ringraziato gli intervenuti, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 17,20.

# IGIENE E SANITÀ (12a)

## MARTEDI 12 OTTOBRE 1993

89ª Seduta

# Presidenza del Presidente MARINUCCI MARIANI

Interviene il Sottosegretario di Stato per la sanità SAVINO.

La seduta inizia alle ore 15,55.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI (R 033 0 04, C 12°, 0002)

Il presidente MARINUCCI MARIANI comunica preliminarmente che è stata presentata, ai sensi dell'articolo 33, quarto comma, del Regolamento, la richiesta di attivazione dell'impianto audiovisivo per lo svolgimento delle audizioni all'ordine del giorno. Avverte poi che, in previsione di tale richiesta, il Presidente del Senato ha già preannunciato il proprio assenso.

La Commissione aderisce quindi alla richiesta anzidetta e conseguentemente detta forma di pubblicità viene adottata per il susseguente svolgimento dei lavori.

#### PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva sulla riclassificazione delle specialità medicinali e dei preparati galenici: audizione del professor Franco Cuccurullo, del professor Giovanni Federspil, del professor Luigi Frati, del professor Paolo Mantegazza, del dottor Aldo Pagni, del professor Franco Sorice e del professor Giuseppe Vicari componenti della Commissione Unica del farmaco (R 048 0 00, C 12a, 0002)

Il presidente MARINUCCI MARIANI, nel ringraziare i componenti della Commissione unica del farmaco che sono intervenuti all'audizione, ricorda che questa iniziativa è stata promossa in quanto la Commissione sanità ha ritenuto essenziale il collegamento tra manovra economico-finanziaria in materia sanitaria e operazione di riclassificazione dei farmaci attribuita alla Commissione unica del farmaco. Chiede quindi agli auditi di precisare i criteri in base ai quali la Commissione del farmaco sta lavorando e se essi ritengono valido e sufficiente il tetto dei 10.000 miliardi a carico del Servizio sanitario nazionale per la spesa farmaceutica.

Il professor FRATI spiega che la Commissione, i cui membri lavorano in ottimo accordo, sta procedendo alla cosiddetta ripulitura del prontuario terapeutico, dopo aver fissato dei criteri esclusivamente tecnico-scientifici, finalizzati alla identificazione della efficacia terapeutica del farmaco. Lungo questa linea direttiva si tende a definire un formulario ragionato anche ai fini del buon comportamento prescrittivo da parte dei medici. Il lavoro di riclassificazione dei farmaci, secondo l'impostazione del provvedimento collegato alla manovra finanziaria, è reso particolarmente difficile in quanto è dubbio l'inserimento di una serie di farmaci nella fascia a) o in quella b) o addirittura nella fascia c). Cita ad esempio i farmaci per l'ipercolesterolemia, i prodotti di ingegneria genetica - per questi ultimi in particolare la valutazione è resa difficile dal fatto che essi a differenza degli altri tendono a ripristinare una funzione - nonchè infine gli antireumatici. D'altra parte il lavoro di riclassificazione viene poi complicato dalla fissazione del vincolo economico dei 10 mila miliardi di tetto a carico del Servizio sanitario nazionale. Un altro problema per il quale occorrebbe una risposta precisa concerne la quota di prezzo che lo Stato intende pagare per i farmaci: in questo senso è determinante la scelta fra prezzo minimo o prezzo medio. Rileva in proposito che se si affronta il problema dei prezzi bisognerà intervenire in tutti quei casi in cui vi sono farmaci con identica efficacia terapeutica, ma con notevole differenza di prezzo, dovuto ad esempio al tipo di confezione, magari più recente. Quanto al regime di sorveglianza dei prezzi, il criterio di riferimento alla media dei prezzi dei farmaci simili e «inerenti al medesimo principio attivo» nella CEE non ha sufficiente validità scientifica, poichè anche nei paesi europei vi sono notevoli carenze nei diversi sistemi di determinazione dei prezzi dei farmaci. Il professor Frati osserva inoltre che la riclassificazione dei farmaci potrebbe avere una notevole ripercussione sul mondo del lavoro nel settore delle case farmaceutiche.

Il lavoro della Commissione unica per il farmaco ha un ulteriore rilevanza sul comportamento terapeutico dei medici. Ciò peraltro non sarà sufficiente in quanto occorrerà favorire la formazione dei medici stessi. Precisa infine che la Commissione ultimerà una prima fase di lavoro entro il 1º dicembre e che le risultanze dell'attività svolta saranno rese pubbliche in modo tale da realizzare la necessaria informazione nel settore.

Il professor MANTEGAZZA osserva che se è vero che determinati farmaci, pur avendo identica efficacia terapeutica hanno un costo molto diversificato, tuttavia è anche vero che alcuni individui rispondono meglio ad un farmaco rispetto ad un altro che magari costa di meno in quanto lo tollerano meglio. Pertanto il criterio del prezzo non può essere determinante nella scelta del farmaco, che invece deve essere guidata dai principi clinici, ai fini del benessere del paziente.

Il professor CUCCURULLO conferma che la Commissione unica del farmaco sta lavorando al suo interno in un clima sereno, di confronto costruttivo, e che suo obiettivo primario è individuare ed inserire nel prontuario farmaceutico solo quei farmaci la cui validità ed utilità per la

collettività è scientificamente provata. Tuttavia la riclassificazione dei farmaci non è una operazione indolore in quanto anche se le scelte sono guidate da criteri scientifici, esse si ripercuotono comunque sull'intero paese. Va in proposito considerato che l'opinione pubblica è particolaimente sensibile al problema dei farmaci, poichè i mass media hanno ingenerato la convinzione che la maggior parte delle patologie possono essere risolte con i farmaci; in tal modo sono stati incrementati i consumi, a beneficio delle ditte produttrici, le quali reinvestendo i profitti, hanno ulteriormente accresciuto l'offerta di farmaci con conseguente incremento della domanda. Il professor Cuccurullo osserva che i tagli operati nella riclassificazione dei farmaci non mancheranno di incidere notevolmente sui consumi, che potranno equilibrarsi, ma anche spostarsi su una fascia od un altra di farmaci. Ad esempio l'eliminazione dal prontuario dei mucolitici può determinare un aumento della richiesta di antibiotici; analogamente, all'eliminazione dei procinetici, può conseguire un aumento dei preparati anti-H2: in tal modo si determina l'effetto del travaso dei consumi e della spesa farmaceutica da una categoria all'altra. Infine sottolinea l'incidenza negativa dei tagli nel prontuario sul mondo dell'occupazione nel settore farmaceutico dove si ipotizza una diminuzione stimata fra i 12.000 e i 20.000 posti di lavoro.

Dopo che il presidente MARINUCCI MARIANI ha ringraziato gli intervenuti per l'esposizione preliminare , i senatori pongono alcuni quesiti.

Il senatore GUALTIERI chiede se l'attività scientifica della Commissione unica del farmaco sia condizionata dal vincolo economico posto dalla manovra finanziaria e se ai fini della stesura dei documenti di bilancio e finanziari, i Ministri competenti abbiano provveduto a consultare la medesima Commissione. Chiede poi chiarimenti sui cosiddetti farmaci salvavita, in particolare se la loro classificazione quali «essenziali» sia dettata da una indagine mirata sugli utenti, o, al contrario, generalizzata. Chiede inoltre precisazioni sull'orientamento della Commissione unica del farmaco in merito all'associazione di farmaci, posto che criterio di determinazione del farmaco essenziale sembra sia stato individuato nel cosidetto «principio attivo».

Pone infine un ulteriore quesito relativamente alle fasce di età indicate nel provvedimento collegato alla manovra finanziaria, chiedendo se sia giustificabile la previsione di esentare dalla partecipazione alla spesa farmaceutica i cittadini sotto i 12 anni e sopra i 65 anni.

Il senatore GRASSANI chiede precisazioni in ordine alla riclassificazione dei farmaci, soprattutto ai fini della individuazione di quei prodotti artificiosamente inscriti nel prontuario, al solo scopo di favorire le note speculazioni da parte delle case farmaceutiche.

Il senatore PERINA chiede se, in assenza di un vincolo finanziario posto dal Governo, i membri della Commissione avrebbero adottato dei criteri diversi da quelli indicati ai fini della riclassificazione dei farmaci. Desidera inoltre sapere se la eventuale individuazione di un unica categoria di farmaci essenziali possa portare ad un concreto risparmio della spesa farmaceutica. Si domanda inoltre se per determinati farmaci, quali in particolare l'aspirina, sia necessaria una normativa a riguardo, supportata sul piano scientifico, in considerazione del fatto che il prodotto ha un basso costo, ma un alto grado di efficacia terapeutica in molteplici patologie e pertanto è largamente utilizzato. Ulteriori quesiti sono posti in ordine all'orientamento della Commissione unica del farmaco sui prodotti galenici, sui placebo, sugli antibiotici nonchè sui criteri di distinzione fra le tre fasce di farmaci.

Il senatore DIONISI, nell'esprimere apprezzamento per il lavoro avviato dalla Commissione unica del farmaco, osserva che il vincolo di carattere finanziario in cui la medesima si trova ad operare, rende più gravoso il compito ad essa affidatole. In particolare apprezza la sensibilità dimostrata dagli auditi per i riflessi dei tagli della riclassificazione sulle problematiche sociali e del lavoro. Si domanda quindi se la riclassificazione possa essere considerata una anticipazione dei protocolli terapeutici e diagnostici. Considera necessario il superamento della distinzione concettuale fra farmaci essenziali e quelli per patologie croniche, che costituisce una distorsione scientifica. Inoltre auspica una forte responsabilizzazione del medico in sede di prescrizione del farmaco, soprattutto ai fini del contenimento dei prezzi dello stesso. Un'altra priorità consiste nel sostegno da parte dello Stato alla ricerca farmaceutica. A suo avviso, va attentamente considerata la questione della classificazione dell'aspirina e dei farmaci da banco in considerazione del largo uso di questi prodotti, molti dei quali sono dichiaratamente efficaci: probabilmente è preferibile lasciare alle scelte di politica legislativa la soluzione di queste problematiche, che esulano dai compiti della Commissione unica del farmaco, la quale è tenuta ad inserire nella fascia dei farmaci essenziali quei prodotti la cui efficacia terapeutica è scientificamente provata, indipendentemente dal fatto che il prodotto abbia un basso costo, anche inferiore alla spesa per la prescrizione me-

Il senatore Dionisi ritiene che le determinazioni della Commissione unica del farmaco dovrebbero essere vincolanti per il Governo: in proposito è auspicabile che la suddetta Commissione indichi un nuovo metodo di confezionamento dei farmaci, in modo tale che la vendita degli stessi sia effettuata in base alla prescrizione per cicli terapeutici, come avviene attualmente solo per gli anticoncezionali.

La senatrice BETTONI BRANDANI, nel ringraziare gli intervenuti per aver offerto nuovi spunti di riflessione per il lavoro della Commissione sanità, osserva che l'operazione di revisione del prontuario è resa particolarmente complessa dalle implicazioni di ordine scientifico, economico e sociale, e che l'operato della Commissione unica del farmaco non può non essere condizionato dalla fissazione del tetto dei 10.000 miliardi, nonchè dal criterio di determinazione del prezzo dei farmaci, previsti nel provvedimento collegato alla manovra finanziaria. Va comunque considerato che una notevole variabile incidente sulla spesa farmaceutica sostenuta dall'utente è determinata dalla qualità e dalla quantità delle prescrizioni mediche. Chiede quindi

agli auditi se possono fornire delle cifre circa il numero di farmaci che può essere inserito rispettivamente nelle tre fasce.

Il senatore MARTELLI chiede se la Commissione unica del farmaco ritenga validi i cosidetti «grandi farmaci» quali la carnitina, e se essa ritiene di poter promuovere la vendita dei farmaci per cicli terapeutici.

Il senatore RUSSO Raffaele osserva che nel dibattito sui farmaci è sempre emerso che nel prontuario terapeutico vi è un ampio numero di farmaci inutili e anche dannosi: chiede pertanto cosa intenda fare la Commissione in proposito, in modo da eliminare quei prodotti che possono favorire solo le operazioni speculative. Chiede inoltre precisazioni sui criteri di classificazione nelle tre fasce.

Il senatore ZAPPASODI ribadisce che essendo la Commissione unica del farmaco un organismo tecnico-scientifico, ci si aspetta da questa un lavoro che corrisponda a tali caratteristiche, e pertanto auspica che la stessa possa approntare i protocolli terapeutici ai fini del controllo della spesa.

Gli auditi rispondono ai quesiti testè posti.

Il professor CUCCURULLO personalmente ritiene che, se non fosse stato posto il vincolo economico finanziario, si sarebbe potuto pervenire alla determinazione di un'unica fascia di farmaci, eliminando quelli inutili e dannosi. Si dichiara favorevole all'individuazione di procedure e strumenti, che favoriscano la responsabilizzazione da parte dei medici in sede di prescrizione dei farmaci. A tal fine la depurazione del prontuario farmaceutico può avere un ruolo educativo specie se verrà corredato da note esplicative circa le patologie croniche. Ritiene che la commercializzazione dei prodotti cosiddetti placebo non vada favorita. Quanto alla questione dell'associazione di farmaci osserva che nel prontuario ve ne sono alcune assolutamente ingiustificabili e pertanto la Commissione unica per il farmaco è propensa ad eliminarle. Tuttavia esistono alcuni tipi di associazioni di farmaci che hanno una riconosciuta valenza terapeutica di rilievo (ad esempio l'associazione del farmaco ipertensivo con quello diuretico, oppure nel caso degli antidiabetici orali) e quindi vanno mantenute. Ritiene che sia fuori discussione la necessità del sostegno da parte dello Stato per la ricerca farmaceutica: da questo settore potranno pervenire utili indicazioni ai fini dell'individuazione dei farmaci inutili e dannosi. Per questi ultimi la Commissione dovrebbe chiedere la revoca dell'autorizzazione, che le autorità competenti dovranno poi formalizzare mediante provvedimenti che eliminino detti farmaci dal commercio.

Anche il professor MANTEGAZZA e il professor FEDERSPIL confermano che determinate associazioni di farmaci in taluni casi sono utili in quanto favoriscono il corretto utilizzo del prodotto da parte dell'utente, in specie il paziente anziano. In particolare il professor FEDERSPIL osserva che la Commissione unica del farmaco è un

organismo tecnico scientifico che deve tener conto anche di esigenze di politica economica che in determinati casi si scontrano con il metodo scientifico. Pertanto i compiti assegnati alla suddetta Commissione sono estremamente delicati.

Osserva inoltre, quanto al problema della carnitina sollevato nel corso della discussione, che questo farmaco è certamente essenziale nei casi di carenza di vitamina, tuttavia in Italia si registrano solo rari casi e questo è un dato determinante, ai fini della sua classificazione. Non concorda inoltre sulla opportunità che la Commissione unica del farmaco individui i protocolli terapeutici e diagnostici, in quanto ritiene che la stessa si debba limitare a fornire dei suggerimenti, in modo da intervenire in modo elastico sulla prassi medica, correggendola.

Il professor MANTEGAZZA si associa alle considerazioni del professor Federspil, ribadendo che la Commissione unica del farmaco si caratterizza per l'esiguo numero dei componenti, i quali tuttavia hanno una notevole esperienza nel settore farmaceutico ed inoltre possono utilizzare consulenze esterne, anche straniere. Con questi presupposti la Commissione unica del farmaco ha l'opportunità di giungere ad una effettiva pulitura del prontuario nonchè di intervenire nel settore delle registrazioni, soprattutto future.

Il professor FRATI, rispondendo alla richiesta di precisazioni sull'orientamento della Commissione unica del farmaco sulla opportunità di diversificare la partecipazione alla spesa farmaceutica per fasce di età, ritiene che la soluzione a questa delicata problematica non possa essere che di politica legislativa. Rileva che debba essere considerata l'incidenza dell'inserimento in una determinata fascia di un farmaco essenziale a basso costo, come ad esempio l'aspirina, sul consumatore, che può essere penalizzato da tale scelta. Osserva che il vincolo finanziario costituisce un limite, ma certamente non al metodo di lavoro utilizzato per la classificazione dei farmaci che rimane rigorosamente tecnico-scientifico e tende ad operare sia per il passato che per il futuro. Esprime anch'egli l'avviso che occorre favorire la responsabilizzazione della classe medica in ordine alla prescrizione dei farmaci: i medici dovrebbero tenere conto anche dell'aspetto econometrico in sede prescrittiva, in quanto tale profilo incide sul comportamento del paziente utente. In particolare auspica che questa problematica, assai complessa, venga attentamente considerata in sede di esame delle proposte di modifica al decreto legislativo legge n. 502 del 1992.

Il dottor PAGNI osserva che il 90 per cento delle prescrizioni passa per il medico di famiglia: pertanto è auspicabile che la riclassificazione dei farmaci possa conseguire l'obiettivo di individuare un'unica categoria di farmaci essenziali. Osserva quindi che anche se il vincolo di carattere finanziario ha preceduto le valutazioni scientifiche tuttavia queste non possono essere inficiate dalle determinazioni di politica economica e pertanto l'opera di individuazione dei caratteri dei farmaci è comunque indipendente dai «paletti finanziari» che sono posti solo ai fini del contenimento della spesa farmaceutica.

A suo avviso non è opportuno che la Commissione unica per il farmaco detti dei protocolli terapeutici e diagnostici vincolanti, che potrebbero far lievitare la spesa anzichè ridurla. Pertanto è preferibile che la Commissione si imiti ad individuare ed a fornire delle linee guida cui seguano gli opportuni provvedimenti normativi ed i necessari controlli. Concorda in ordine alla necessità di modificare le regole di confezionamento dei farmaci, poichè ogni variazione nella presentazione del prodotto comporta una variazione del prezzo che va evitata: in proposito sarebbe opportuno introdurre sia il confezionamento per cicli terapeutici che procedure più snelle per le prescrizioni mediche relative a malattie croniche, che richiedono più cicli di cura.

Il professor VICARI ribadisce la necessità che la riclassificazione venga determinata in base a criteri rigorosamente scientifici che possano poi costituire il necessario supporto tecnico per le ulteriori decisioni politiche ed economiche. Concorda con la necessità che il sistema sanitario italiano si armonizzi con i sistemi degli altri paesi europei. Ritiene primario inoltre sostenere e favorire la ricerca e lo sviluppo nel campo farmaceutico anche se le note vicende giudiziare ne hanno offuscato l'immagine.

Il sottosegretario SAVINO chiede se non sia opportuno individuare spazi di valutazione da parte dei medici circa la determinazione dei prezzi di talune categorie di farmaci.

Il presidente MARINUCCI MARIANI chiede se in sede di Commissione unica per il farmaco vi sia l'orientamento di inserire in una prima classe tutti i farmaci di rilevante efficacia terapeutica e se in tal caso nella suddetta classe rientrino tutti i farmaci necessari.

Il professor FRATI risponde che questo è effettivamente l'orientamento; la Commissione sta valutando unitariamente i farmaci classificabili nella fascia a) e nella fascia b). Quanto al quesito del sottosegretario Savino egli ritiene che per i criteri di determinazione del prezzo dei farmaci non si possa far riferimento alle valutazioni espresse dai medici o dai pazienti, poichè queste costituiscono elementi fortemente variabili.

Il professor VICARI ritiene che la collocazione in un'unica classe sia più rispondente a criteri scientifici, rispondendo invece la collocazione dei farmaci nelle classi a) e b) a motivi economici.

Il presidente MARINUCCI MARIANI, intervenendo di nuovo chiede se sia possibile, in tal caso, che nell'altra classe siano collocati farmaci rilevanti che sarebbero a carico dell'assistito.

Il dottor PAGNI ritiene che ciò possa accadere poichè per il momento i farmaci classificabili nelle classi a) e b) non hanno ancora trovato una precisa collocazione. Ritiene comunque che debba essere fatto un elenco di farmaci efficace secondo parametri ben precisi.

Il dottor FEDERSPIL precisa che i farmaci possono distinguersi concettualmente in efficaci, utili ed indispensabili; nella classe c) si inseriscono, per considerazioni economiche e scientifiche, sia i farmaci inefficaci, sia quelli efficaci ma non indispensabili.

Il professor CUCCURULLO ritiene che possano distinguersi quattro categorie di farmaci: i farmaci essenziali in quanto prolungano la vita o ne migliorano la qualità o riducono la mortalità e le complicazioni invalidanti, che dovrebbero essere collocati nella classe a); farmaci che dovrebbero essere collocati nelle classi a) e b) ovvero solo nella classe a) se prevale l'orientamento di costituire una classe unica; farmaci utili che però agiscono su patologie minori; e infine una classe di farmaci dannosi la cui autorizzazione al commercio dovrebbe essere revocata.

Il professor FRATI a quest'ultimo proposito fa presente le difficoltà che sono state prospettate sul piano procedurale per eliminare il farmaco dal mercato. Ritiene a riguardo una manifestazione di impotenza la farraginosità procedurale per l'eliminazione di un farmaco dal mercato a fronte di una operazione particolarmente complessa come quella relativa alla riclassificazione dei farmaci, nella quale sono impegnati decine di ricercatori.

Il senatore RUSSO Raffaele, dopo una precisazione del dottor FEDERSPIL secondo cui taluni farmaci sono solo dannosi, ritiene importante che sul piano scientifico sia predisposto un elenco di tali farmaci ferma restando successivamente la responsabilità di altri organi per quanto riguarda la loro fuoriuscita dal mercato.

Non essendovi altri interventi, il presidente MARINUCCI MARIANI ringrazia i componenti della Commissione unica del farmaco, e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 18,15.

# COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari

#### MARTEDÌ 12 OTTOBRE 1993

Presidenza del Presidente VIOLANTE

La seduta inizia alle ore 16.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE ED EVENTUALE VOTAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA CALABRIA (A 010 0 00, B 53\*, 0001)

DISCUSSIONE ED EVENTUALE VOTAZIONE DELLA RELAZIONE ANNUALE (RELATORE ON. VIOLANTE) (A 010 0 00, B 53°, 0001)

#### COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il senatore FLORINO, intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede che sia ripreso in Commissione il dibattito sulla possibilità di proroga del periodo di sottoposizione a commissariamento straordinario di numerosi comuni già sciolti ai sensi della L. n. 221 del 1991. È infatti necessario verificare se in molti comuni esistano le condizioni per arrivare ad un voto che dia garanzie per il futuro. (A 007 0 00, B 53², 00012)

Sottolinea, inoltre, la grave condizione di esposizione personale dei familiari dei pentiti, come dimostrato dai recenti fatti di sangue compiuti nei confronti dei fratelli di Ammaturo e Pepe. Giudica assai grave questi fatti, riconducendoli ad un tentativo di rinsaldare il legame fra criminalità organizzata e politica.

Infine chiede l'acquisizione degli atti che hanno portato all'acquisto, da parte della società FISVI, del 62 per cento del pacchetto azionario Cirio-Bertolli-De Rica.

Il senatore CABRAS, in sede di replica, ribadisce che la relazione costituisce un lavoro di aggiornamento e di commento sulla più recente evoluzione della criminalità calabrese: saranno certamente necessarie altre visite e potrà essere possibile elaborare altri documenti su questa regione. Ribadisce che vi sono state precise responsabilità politiche e concorda con quanto segnalato da alcuni colleghi in ordine alla storica debolezza delle istituzioni calabresi. Per quanto riguarda la spesa pubblica in Calabria ritiene di aver dedicato ampio spazio a questo problema.

Concorda sulla necessità di maggiore attenzione su alcuni specifici problemi della realtà calabrese, in particolar modo su Gioia Tauro.

Dichiara di accettare le richieste di modifiche di dettaglio effettuate nella scorsa seduta dal senatore Garofalo.

La relazione è molto severa sulle connessioni tra mafia politica ed istituzioni: descrive infatti il fenomeno, lo denuncia con chiarezza e propone un cambio di indirizzo. Anche sulla massoneria la relazione è equilibrata ed attenta alla distinzione tra fatti meramente associativi e fatti di collusione con la criminalità organizzata.

Concorda con il collega D'Amato sulla necessità di recuperare gli orientamenti della legge n. 142 del 1990 e n. 241 del 1990 in materia di trasparenza e responsabilità nel funzionamento della pubblica amministrazione. Accoglie, infine, il richiamo del Presidente Violante in ordine all'allarme che la recente vicenda della protesta operaia di Gioia Tauro deve sollevare nelle istituzioni calabresì e nazionali.

Il Presidente VIOLANTE dà la parola ai colleghi per le dichiarazioni di voto.

Il deputato TRIPODI giudica insufficienti i chiarimenti del relatore. Il giudizio del gruppo di Rifondazione Comunista resta negativo e, pertanto, la relazione non può essere approvata. Precisa che l'opposizione del suo gruppo non ha alcun significato strumentale ma piuttosto conferma l'impegno primario assunto nella lotta contro le organizzazioni criminali.

La relazione, a suo parere, non corrisponde alla realtà calabrese, in special modo per quanto attiene al problema dei rapporti mafia-politica-istituzioni.

La superficialità della relazione è confermata dal fatto che non vi sono espliciti riferimenti a responsabilità politiche, nè soggettive nè di partito. Questo fatto toglie rigore e concretezza alla relazione stessa, anche perchè impedendo di prospettare credibili interventi atti a determinare un miglioramento della situazione in Calabria.

Inoltre, ribadisce la povertà di riferimenti alla insufficiente azione della magistratura calabrese.

Chiede formalmente che sia rispettato l'impegno, a suo tempo assunto da tutta la Commissione, di dedicare alla situazione calabrese un'analisi dello stesso genere e della medesima portata di quella effettuata per Cosa Nostra.

Il deputato MATTEOLI annuncia il suo voto contrario alla relazione, non perchè sia superficiale, ma piuttosto perchè non spende pienamente i poteri che gli sono attribuiti.

Più specificamente, ricorda come nella relazione non sia dato il dovuto risalto a quanto emerso in ordine alla situazione nel comune di San Cassano Ionico; nè vi sono sufficienti approfondimenti sui comitati d'affari che hanno gestito gli appalti pubblic in Calabria, nei quali erano coinvolte anche cooperative rosse. Ritiene non sia stato dato alcun parere sul contenuto delle gravi dichiarazioni rese da un importante esponente della magistratura calabrese in ordine a collusioni fra mafia politica ed istituzioni.

Propone l'adozione di iniziative di vigilanza da parte della Commissione sulle varie forme di illegalità presenti nel territorio calabrese. Segnala, infine, lo scarso peso dato nella relazione alla vicenda dell'omicidio Ligato.

Il senatore BRUTTI reputa apprezzabile il lavoro effettuato dal collega Cabras. Si individuano infatti, con lucidità, sia l'attuale aggravamento della situazione in Calabria, sia i segnali di reazione recentemente emersi. Ricorda a questo proposito la difficile situazione dell'informazione in Calabria, ove stanno verificandosi gravi azioni di depistaggio informativo: ricorda al riguardo il libro pubblicato dall'avvocato Cangemi, che mira a screditare le dichiarazioni rese dall'ex sindaco di Reggio Calabria, Licandro.

La relazione individua con chiarezza i rapporti tra Cosa Nostra e la 'ndrangheta calabrese, nonchè i rapporti di quest'ultima con la classe politica. Si sofferma in maniera corretta ed equilibrata sulle logge massoniche occulte operanti su quel territorio.

Per le ragioni sopra esposte dichiara il voto favorevole del proprio gruppo pur preannunciando la presentazione di una nota integrativa.

Il deputato TARADASH considera la relazione assai ampia e diretta ad offrire un quadro organico dei rapporti fra sistema mafioso e sistema politico. Tuttavia essa presenta due difetti estremamente rilevanti, tali da indurlo a votare contro la sua approvazione.

Infatti la relazione non fa alcun riferimento al problema del traffico di droga come fonte di arricchimento della 'ndrangheta. Manca inoltre uno specifico e dettagliato approfondimento del rapporto di causalità fra estensione della partitocrazia, uso del pubblico denaro per arricchimento personale e sviluppo della criminalità mafiosa.

Inoltre, non condivide la considerazione secondo cui sarebbero state le organizzazioni criminali a rivolgersi alla politica. Giudica piuttosto vero il contrario, sottolineando la pressione esercitata dalle forze politiche sulla mafia calabrese. Ritiene, pertanto, che la sottovalutazione del problema droga e la superficialità con cui è stato trattato il problema della coabitazione fra potere politico e potere mafioso rendano inevitabile un giudizio negativo sull'intera relazione.

Il deputato MASTELLA non considera la relazione approssimativa, esprimendo, al contrario, la propria soddisfazione per l'ampiezza dell'indagine effettuata. Dà atto al relatore del grande coraggio dimostrato nell'affrontare problemi che coinvolgevano una classe politica nella quale un importante ruolo è stato svolto dalla Democrazia Cristiana.

La relazione, oltre a fornire un quadro dettagliato delle modalità attraverso le quali viene sfruttata dalla criminalità organizzata la grande povertà della regione calabrese, rende possibile prospettare il risveglio della realtà calabrese.

Il gruppo della Democrazia Cristiana esprimerà pertanto voto favorevole sulla relazione.

Il deputato GALASSO annuncia il suo voto contrario sulla bozza di relazione. Lo fa con dispiacere, perchè ritiene assai importanti le relazioni settoriali predisposte da questa commissione.

C'è, però, una troppo evidente sfasatura fra il quadro della situazione rappresentato dalla relazione e la realtà, drammatica, della Calabria, in particolare per quanto attiene alla compenetrazione fra sistema politico e sistema mafioso. Vi sono fatti, come l'omicidio Ligato, che non possono semplicemente essere registrati, ma che debbono costituire un punto di partenza per un indagine di portata corrispondente a quella effettuata per Cosa Nostra siciliana.

Non concorda sulla prospettata autonomia del potere mafioso da quello politico, rimarcando il fatto che una simile impostazione determina un grave arretramento nell'analisi sistematica del fenomeno mafioso.

Si riserva la relazione, specificando la doverosità di un giudizio articolato sulla magistratura calabrese, sulle responsabilità politiche soggettive, su chi abbia, infine, ostacolato le indagini della Procura della Repubblica di Palmi.

Il senatore FRASCA è contrario all'approvazione della relazione, per le ragioni già espresse in sede di intervento generale. Il lavoro è disorganico e non offre una visione completa della drammatica situazione della Calabria. Inoltre non è sufficientemente analizzato l'intreccio tra politica mafia ed istituzioni, nonchè il sistema di potere che governa la Calabria.

Si tratta di una relazione eccessivamente timorosa di entrare nel vivo dei problemi: ricorda a questo proposito la mancata valutazione di quanto da lui denunciato in ordine alle registrazioni telefoniche che hanno svelato compromissioni con la criminalità organizzata da parte di esponenti politici del comune di San Cassano Ionio.

Il deputato SCALIA annuncia il suo voto favorevole specificando, tuttavia, le sue perplessità sul modo in cui è stato affrontato il rapporto tra mafia e politica e sulla stessa analisi della struttura della 'ndrangheta. Inoltre, avrebbe gradito una maggiore attenzione sui problemi di Gioia Tauro che, viceversa, sono trattati in modo troppo superficiale.

Il senatore CASOLI, pur condividendo nello spirito alcune delle considerazioni del collega Frasca, specifica che la posizione propria e del collega Olivo, presente in seduta, è favorevole all'approvazione della relazione del senatore Cabras.

Il Presidente VIOLANTE mette in votazione la relazione.

La Commissione approva con 22 voti favorevoli, 5 contrari ed 1 astenuto.

Il Presidente VIOLANTE, passando al secondo punto all'ordine del giorno, dichiara di rimettersi alla relazione scritta.

Ritiene però che sia necessario rivedere quelle norme della legislazione antimafia che, dopo una prima utile applicazione, hanno finito col costituire un intollerabile appesantimento burocratico, o addirittura una inutile penalizzazione per l'economia sana.

Per queste ragioni appare necessario superare la certificazione antimafia per sostituirla con un controllo di merito sulla natura e sulle caratteristiche delle imprese.

Ritiene, inoltre, urgente una riforma della legislazione societaria e fallimentare per rendere più trasparente l'assetto proprietario delle società e più agevole la circolazione di capitali provenienti da attività lecite. Da questo punto di vista sembra eccessivamente penalizzante negare validità alle prosecuzioni del contratto di appalto nel caso di fusione tra società aggiudicataria ed altra subentrante: basterebbe prevedere una verifica dei requisiti richiesti dalla legislazione in materia anche alla società subentrante per impedire che la fusione, o altro modo di trasformazione dell'azienda, costituisca uno strumento per eludere la legge e per infiltrazioni mafiose.

Dichiara aperta la discussione generale sulla relazione annuale che, avverte, sarà pubblicata in allegato ai resoconti della seduta odierna.

Il deputato GALASSO chiede chiarimenti sulle previsioni di andamento della seduta. (A 007 0 00, B 53°, 0013)

Il Presidente VIOLANTE ritiene che possa essere utile proseguire i lavori fino alle 19,00 di oggi e quindi nella giornata di giovedì. Chiede pertanto se vi siano iscritti a parlare sull'argomento.

I deputati GALASSO e MATTEOLI ed il senatore MONTINI dichiarano che interverranno nella prossima seduta.

Il deputato SCALIA, intervenendo sull'ordine dei lavori, ritiene utile che sull'argomento non si svolga una discussione superficiale, e considerando che molti parlamentari non hanno avuto modo di approfondire gli argomenti trattati, propone di rinviare a domani il dibattito.

Il Presidente VIOLANTE, considerato che oggi è una giornata libera da altri impegni parlamentari, ritiene inutile perdere tempo prezioso. Chiede nuovamente se vi siano iscritti a parlare sull'argomento all'ordine del giorno.

Il senatore SMURAGLIA, intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede di conoscere quali siano le ragioni per voler rinviare una discussione politica da tempo e da più parti sollecitata.

Dopo interventi del senatore FRASCA e del deputato MATTEOLI volti a fornire i chiarimenti richiesti, il senatore BISCARDI propone che la discussione e la votazione avvengano in un'unica seduta.

Il deputato BARGONE propone di limitare la durata degli interventi al fine di garantire la conclusione dei lavori in un'unica seduta.

Il deputato GALASSO propone di rinviare altri impegni della Commissione e programmare al loro posto la discussione sulla relazione annuale.

Il Presidente VIOLANTE ricorda che tali impegni erano stati assunti all'unanimità dall'Ufficio di Presidenza e che la giornata di oggi era stata individuata in quanto libera da altri impegni parlamentari.

Il senatore BRUTTI, nel prendere atto della mancanza di iscrizione a parlare, si augura che ciò non abbia altri significati più reconditi; propone comunque di rinviare a domani e non oltre il dibattito.

Il deputato SCALIA ritiene che solamente due possano essere le soluzioni: o dichiarare chiusa la discussione generale o aggiornare i lavori.

Il deputato ACCIARO ritiene utile, qualora si accolga la proposta di rinvio della discussione, che il dibattito generale ed il voto avvengano contestualmente.

Il deputato MATTEOLI, ricordato che i commissari del Movimento Sociale Italiano non possono intervenire nella seduta odierna per altri impegni, condivide la proposta di rinvio anche considerando che la relazione merita un dibattito serio ed approfondito.

Il Presidente VIOLANTE, alla luce degli interventi sin qui svolti, propone di rinviare la discussione sulla relazione annuale a giovedì 14 ottobre 1993, alle ore 15.

Resta comunque inteso che la discussione si chiuderà nella stessa seduta di giovedì e che, come relatore, si riserverà del tempo per la replica e le conclusioni.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle ore 18.

# CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

# COMMISSIONI 1ª e 5ª RIUNITE

(1<sup>a</sup> - Affari costituzionali) (5<sup>a</sup> - Bilancio)

Mercoledì 13 ottobre 1993, ore 10,30, 15,30 e 21

In sede referente

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126-bis del Regolamento, del disegno di legge:

- Interventi correttivi di finanza pubblica (1508).

# AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

Mercoledì 13 ottobre 1993, ore 9,30 e 15

# In sede referente

- I. Esame del disegno di legge:
- Conversione in legge del decreto-legge 14 settembre 1993, n. 359, recante disposizioni in materia di legittimità dell'azione amministrativa (1510).
- II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- COMPAGNA. Disposizioni riguardanti i partiti politici e i candidati alle elezioni politiche e amministrative (443).
- CHIARANTE ed altri. Norme per la trasparenza del finanziamento dei partiti politici e per il concorso dello Stato all'attività politica dei cittadini e delle cittadine (607).

- COMPAGNA ed altri. Abrogazione delle leggi sul finanziamento pubblico dei partiti e norme per attribuire ai contribuenti la determinazione dell'ammontare dei contributi ai partiti politici (642).
- PREIONI. Modifica dell'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, concernente divieto di finanziamento ai partiti (732).
- FERRARA Pasquale ed altri. Disciplina del finanziamento e dell'attività patrimoniale dei partiti politici (768).
- ACQUAVIVA ed altri. Principi sull'ordinamento interno dei partiti politici e finanziamenti dell'attività politica (800).
- POSTAL ed altri. Nuova disciplina del finanziamento dei partiti politici (870).
- ROCCHI ed altri. Norme sul sostegno pubblico all'attività politica, sulla trasparenza delle situazioni patrimoniali, sul controllo pubblico delle procedure amministrative dei partiti (879).
- LIBERTINI ed altri. Disposizioni per il sostegno dell'attività democratica dei partiti, di associazioni politico-culturali e degli istituti di democrazia diretta (884).
- PONTONE ed altri. Disciplina per i contributi e le strutture da destinare ai partiti ed ai movimenti politici (908).

(Rinviati dall'Assemblea in Commissione nella seduta dell'11 marzo 1993)

- III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- MURMURA. Istituzione delle sezioni regionali giurisdizionali della Corte dei conti (268).
- SAPORITO ed altri. Norme sulla istituzione delle sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti (676).
- IV. Seguito dell'esame dei disegni di legge:
- Conversione in legge del decreto-legge 12 agosto 1993, n. 308, recante istituzione dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) (1493).
- Modifiche ed integrazioni alla legge 25 marzo 1993, n. 81, sull'elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale (1544) (Approvato dalla Camera dei deputati).

#### In sede consultiva

- I. Esame dei disegni di legge:
- Conversione in legge del decreto-legge 1° settembre 1993, n. 342, recante misure urgenti per il controllo della spesa nel settore degli investimenti nei Paesi in via di sviluppo (1502).

- Conversione in legge del decreto-legge 17 settembre 1993, n. 369, recante disposizioni urgenti in tema di possesso ingiustificato di valori e di delitti contro la pubblica amministrazione (1519).
- II. Esame, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, del disegno di legge:
- Conversione in legge del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 410, recante interventi urgenti a sostegno dell'occupazione nelle aree di crisi siderurgica (1557).
- III. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, dei disegni di legge:
- Conversione in legge del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 406, recante anticipazione all'anno scolastico 1993-94 dell'attuazione delle direttive del piano di rideterminazione del rapporto alunni-classi, nonchè misure urgenti per assicurare lo svolgimento dell'anno scolastico nella città di Napoli (1554).
- Conversione in legge del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 408, recante disposizioni urgenti per la regolamentazione degli scarichi termici in mare (1556).

## In sede consultiva su atti del Governo

# Esame del seguente atto:

- Schema di decreto legislativo recante revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonchè della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza territoriale.

# GIUSTIZIA (2°)

Mercoledì 13 ottobre 1993, ore 15

# In sede referente

- I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- Conversione in legge del decreto-legge 17 settembre 1993, n. 369, recante disposizioni urgenti in tema di possesso ingiustificato di valori e di delitti contro la pubblica amministrazione (1519).

- PINTO ed altri. Estensione delle norme sul possesso ingiustificato di valori ai soggetti inquisiti per i delitti di peculato, peculato mediante profitto dell'errore altrui, malversazione a danno dello Stato, concussione, corruzione per un atto di ufficio, corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio, corruzione in atti giudiziari e abuso di ufficio (617).
- Sanatoria degli effetti prodottisi e dei rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 153, e precedenti analoghi decreti-legge, in materia di delitti contro la pubblica amministrazione (1414).
- II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- Deputati VAIRO e SANESE. Istituzione dell'albo degli amministratori di stabili in condominio (1256) (Approvato dalla Camera dei deputati).
- COMPAGNA e CANDIOTO. Norme attuative del registro di cui agli articoli 1129 e 1138 del codice civile (1301).

# III. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Misure in materia di semplificazione dei procedimenti per delitti contro la pubblica amministrazione e illeciti ad essi collegati (1085).
- MOLINARI ed altri. Concessione di indulto per le pene relative a reati commessi con finalità di terrorismo (1058).
- PINTO ed altri. Disposizioni in materia di cognome aggiunto per affiliazione ex articolo 408 del codice civile (abrogato) (1053).

# IV. Esame del disegno di legge:

- Cooperazione in materia penitenziaria e partecipazione al dibattimento a distanza (1167).

#### In sede deliberante

# Discussione del disegno di legge:

 Modificazioni ed integrazioni alle norme del codice penale e del codice di procedura penale in tema di criminalità informatica (1454) (Approvato dalla Camera dei deputati).

## In sede redigente

#### Discussione dei disegni di legge:

- Trasformazione di reati minori in illeciti amministrativi (1168).
- Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato (1192).

# FINANZE E TESORO (6ª)

Convocazioni

Mercoledì 13 ottobre 1993, ore 9,30 e 15,30

In sede consultiva su atti del Governo

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di decreto legislativo concernente «Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonchè della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza territoriale».

## In sede deliberante

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Proroga del termine di cui all'articolo 7, comma 6, della legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni per la ristrutturazione e la integrazione del patrimonio degli istituti di credito di diritto pubblico, nonchè altre norme sugli istituti medesimi (1453) (Approvato dalla Camera dei deputati).

Integrazione dell'ufficio di Presidenza

Elezione di un Vice Presidente.

# ISTRUZIONE (7ª)

Mercoledì 13 ottobre 1993, ore 15

# In sede deliberante

- I. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:
- DE ROSA ed altri. Celebrazione dell'VIII centenario della nascita di Federico II (1401).
- BRESCIA ed altri. Celebrazioni dell'ottavo centenario della nascita di Federico II di Svevia (1441).

- STRUFFI ed altri, Costituzione del Comitato ed iniziative per l'ottavo centenario della nascita di Federico II (1462).
- II. Discussione congiunta dei disegni di legge:
- Norme sulla circolazione dei beni culturali (1317).
- COVATTA e DE ROSA. Modifiche alla legge 1º giugno 1939, n. 1089, in relazione al mercato unico europeo (836).
- CHIARANTE ed altri. Norme sulla circolazione dei beni culturali all'interno della Comunità europea o con Paesi terzi ed adeguamento e potenziamento della legislazione italiana in materia di tutela (1543).
- III. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:
- Modifiche all'ordinamento dell'ente autonomo «La Biennale di Venezia» (1016).
- NOCCHI ed altri. Riordino della Biennale di Venezia (1101).
- DE ROSA ed altri. Costituzione della Fondazione «La Biennale di Venezia» (1343).
- COVATTA ed altri. Costituzione del comitato promotore della fondazione «La Biennale di Venezia» (1423).

## In sede consultiva

## Esame del disegno di legge:

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1993 (1381).

# In sede consultiva su atti del Governo

# Esame del seguente atto:

Proposta di nomina del Presidente dell'Istituto elettrotecnico nazionale «G. Ferraris» di Torino.

# In sede referente

#### Esame del disegno di legge:

 Conversione in legge del decreto-legge 1º ottobre 1993, n. 391, recante interventi urgenti in materia di prevenzione e rimozione dei fenomeni di dispersione scolastica (1534).

# LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8a)

Mercoledì 13 ottobre 1993, ore 9

# In sede redigente

Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- COMPAGNA ed altri. Norme per la trasparenza degli appalti di lavori pubblici e per contenere il costo delle opere pubbliche (835).
- NERLI ed altri. Norme generali in materia di lavori pubblici (526).
- MARNIGA ed altri. Norme generali in materia di lavori pubblici (397).
- Legge quadro in materia di lavori pubblici (1294) (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge governativo e delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Tatarella ed altri; Martinat ed altri; Parlato e Valensise; Martinat ed altri; Imposimato ed altri; Castagnetti Pierluigi ed altri; Botta ed altri; Cerutti ed altri; Martinat ed altri; Del Bue ed altri; Maira; Ferrarini ed altri; Bargone ed altri; Tassi; Rizzi ed altri; Balocchi Maurizio ed altri; Pratesi ed altri; Marcucci e Battistuzzi).
- BOSCO ed altri. Legge-quadro in materia di lavori pubblici (1315).
- SENESI ed altri. Disciplina delle procedure per la realizzazione delle infrastrutture di sistemi della mobilità (1043).

# AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9a)

Mercoledì 13 ottobre 1993, ore 15,30

In sede referente

Seguito dell'esame del disegno di legge:

FOSCHI ed altri. - Riordino delle norme che disciplinano l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie del settore vitivinicolo (956).

In sede consultiva

Esame del disegno di legge:

 Deputati AMODEO ed altri. – Nuove norme in materia di obiezione di coscienza (1532) (Risultante dall'unificazione delle proposte di legge dei deputati Amodeo ed altri; Caccia ed altri; Fincato e Cristoni; Ferrari Marte ed altri; Rodotà ed altri; Capecchi ed altri; Ronchi ed altri; Salvoldi ed altri; Pietrini ed altri; Russo Spena ed altri. Approvato dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica e rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica il 1º febbraio 1992, a norma dell'articolo 74 della Costituzione. Approvato dalla Camera dei deputati il 29 settembre 1993).

# INDUSTRIA (10a)

Mercoledì 13 ottobre 1993, ore 9 e 15,30

In sede consultiva su atti del Governo

Seguito dell'esame dei seguenti atti:

- Proposta di nomina del Presidente della Stazione sperimentale del vetro in Murano - Venezia.
- Schema di decreto concernente l'assetto organizzativo dell'ufficio competente ai sensi della legge 27 febbraio 1992, n. 222, articolo 11.

# In sede referente

- I. Seguito dell'esame del disegno di legge:
- SAPORITO ed altri. Modifica dei requisiti per l'iscrizione all'albo e del periodo di pratica professionale per i periti industriali (861).
- II. Esame dei disegni di legge:
- CARPENEDO e LADU. Modifica all'ordinamento professionale dei periti industriali (1512).
- COMPAGNA ed altri Regolamentazione del rilascio delle licenze per l'apertura e l'esercizio di una impresa funebre (1291).

Procedure informative

Interrogazioni.

In sede consultiva

Esame del disegno di legge:

- Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1993 (1381).

# IGIENE E SANITÀ (12a)

Mercoledì 13 ottobre 1993, ore 9 e 14,30

# Procedure informative

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla riclassificazione delle specialità medicinali e dei preparati galenici: audizione dei componenti della Commissione Unica del farmaco.

# In sede referente

Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 17 settembre 1993, n. 365, recante disposizioni in materia di versamento della quota fissa individuale annua per l'assistenza medica di base (1517).

In sede consultiva su atti del Governo

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Schema del Piano sanitario nazionale per gli anni 1994-1996.

# GIUNTA per gli affari delle Comunità europee

Mercoledì 13 ottobre 1993, ore 15

#### In sede consultiva

- I. Esame congiunto dei disegni di legge:
- Modifiche alla legge 1º giugno 1939, n. 1089, in relazione al mercato unico europeo, d'iniziativa dei senatori Covatta e De Rosa (836).
- Norme sulla circolazione dei beni culturali (1317).
- Norme sulla circolazione dei beni culturali all'interno della Comunità europea o con Paesi terzi ed adeguamento e potenziamento della legislazione italiana in materia di tutela, d'iniziativa dei senatori Chiarante ed altri (1543).

- II. Esame del disegno di legge:
- Conversione in legge del decreto-legge 27 settembre 1993, n. 383, recante misure urgenti per il settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi (1529).

# COMMISSIONE PARLAMENTARE per le riforme istituzionali

Mercoledì 13 ottobre 1993, ore 9,30

Seguito dell'esame di progetti di legge recanti modifiche alla parte seconda della Costituzione.